

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	29
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)	»	30
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	31
GIUSTIZIA (II)	»	34
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	37
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	38
FINANZE (VI)	»	87
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	109
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	110
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	118
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	122
AFFARI SOCIALI (XII)	»	126
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	135
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	137

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Sui lavori delle Commissioni 3

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente della VI Commissione della Camera dei deputati, Luigi MARATTIN.

La seduta comincia alle 20.10.

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Sui lavori delle Commissioni.

Luigi MARATTIN, *presidente*, introduce la seduta, dedicata ai lavori delle Commissioni.

La seduta, sospesa alle 20.30, riprende alle 21.10.

Intervengono quindi il senatore Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az), il deputato Massimo UNGARO (IV), i senatori Antonio MISIANI (PD) e Andrea DE BERTOLDI (FdI), i deputati Luca PASTORINO (LeU) e Sestino GIACOMONI (FI), i quali interven-

gono da remoto, il deputato Federico FORNARO (LeU) e la deputata Vita MARTINCIGLIO (M5S), che interviene da remoto.

La seduta, sospesa alle 21.50, riprende alle 23.05.

Luigi MARATTIN, *presidente*, formula alcune proposte per il prosieguo dei lavori.

Seguono gli interventi del senatore Luciano D'ALFONSO, *presidente della 6^a Commissione del Senato della Repubblica*, dei deputati Massimo UNGARO (IV) e Guido Germano PETTARIN (CI), del senatore Emiliano FENU (M5S), dei deputati Luca PASTORINO (LeU), che interviene da remoto, e Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI), della senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC), del deputato Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), del senatore Antonio MISIANI (PD), dei deputati Gian Mario FRAGOMELI (PD) e Claudia PORCHIETTO (FI) e del senatore Mauro Maria MARINO (IV-PSI).

La seduta, sospesa alle 0.05, riprende alle 0.10 del 30 giugno 2021.

Intervengono poi i deputati Luigi MARATTIN, *presidente*, e Nunzio ANGIOLA

(Misto-A-+E-RI), il senatore Antonio MISIANI (PD), il deputato Massimo UNGARO (IV), la senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC), il deputato Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), il senatore Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az), il deputato Luca PASTORINO (LeU), che interviene da remoto, il senatore Luciano D'ALFONSO, *presidente della 6^a Commissione del Senato della Repubblica*, i deputati Carlo GIACOMETTO (FI), Claudia PORCHIETTO (FI) e Sestino GIACOMONI (FI), che interviene da re-

moto, il senatore Emiliano FENU (M5S) e il deputato Gian Mario FRAGOMELI (PD).

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 1.30 del 30 giugno 2021.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28

SEDE REFERENTE

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella

seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Avverte che sono state presentate circa 2.800 proposte emendative al provvedimento, (consultabili *on line* sul sito internet della Camera dei deputati).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte Costitu-

zionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

In tale contesto ricorda in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost. ».

Segnala quindi, per quanto riguarda l'oggetto del decreto-legge, il quale affronta un ambito materiale molto ampio ed articolato ed è infatti suddiviso in un numero piuttosto elevato di partizioni e subpartizioni, come esso, nella Parte prima rechi norme (recate dal Titolo I) volte a definire la *governance* nazionale per l'attuazione del PNRR, a sua volta suddivise in previsioni relative al coordinamento, la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e il controllo degli interventi dello stesso PNRR, anche in ottica di velocizzazione degli investimenti, e norme (recate dal Titolo II) relative ai poteri sostitutivi, al superamento del dissenso tra amministrazioni e alle procedure finanziarie connesse con il PNRR.

Per quanto riguarda invece la Parte seconda, essa contiene in primo luogo una serie molto ampia di norme di semplificazione delle procedure in una molteplicità di settori, nonché norme volte al rafforzamento della capacità amministrativa ai fini dell'attuazione del medesimo PNRR.

In tale ambito:

il Titolo I riguarda la velocizzazione dei procedimenti ambientali e paesaggistici, per quanto attiene alle valutazioni ambientali, ai provvedimenti autorizzatori e alle procedure per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, all'efficientamento energetico e alla rigenerazione urbana, nonché alla promozione dell'economia circolare, alla disciplina dei rifiuti, alla riconversione di siti industriali e al contrasto del dissesto idrogeologico;

il Titolo II riguarda la transizione digitale, con riferimento alla diffusione delle comunicazioni digitali, alla piattaforma per le certificazioni verdi Covid-19, alla semplificazione del procedimento per l'instal-

lazione di infrastrutture digitali, alla digitalizzazione di strutture amministrative;

il Titolo III reca semplificazioni procedurali in materia di realizzazione di opere pubbliche, nonché norme in materia di funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

il Titolo IV interviene sulla disciplina dei contratti pubblici, anche in ottica di semplificazione e di promozione dell'imprenditoria giovanile e della parità di genere, nonché in materia di subappalto, di semplificazione degli acquisti pubblici, di certificazione antimafia, di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica;

il Titolo V reca disposizioni per la semplificazione di investimenti e per interventi nel Mezzogiorno, attraverso misure sulle zone economiche speciali (ZES), sulla strategia per le aree interne, nonché in materia di perequazione infrastrutturale e di coesione territoriale;

il Titolo VI contiene alcune modifiche alla legge sul procedimento amministrativo, per quanto attiene al potere sostitutivo, al silenzio assenso e all'annullamento d'ufficio di atti;

il Titolo VII reca ulteriori disposizioni di rafforzamento della capacità amministrativa, per quanto attiene alle procedure di valutazione dei progetti di ricerca, le competenze dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, la modifica degli statuti di enti del terzo settore e la disciplina dei dati relativi al rilascio della carta europea della disabilità.

In considerazione di tali caratteristiche del provvedimento, le Presidenze, anche al fine di consentire il più ampio dibattito su una tematica di grande rilevanza e complessità, che necessariamente ha carattere sistemico, hanno ritenuto di dover esercitare il vaglio di ammissibilità sulle proposte emendative tenendo conto del carattere trasversale e multisettoriale del provvedi-

mento, considerando pertanto ammissibili le proposte emendative riconducibili a tale generale finalità di semplificazione di adempimenti e procedure, sia per i soggetti privati sia per i soggetti pubblici.

Rileva peraltro come, in tale prospettiva non possano intendersi quali interventi di semplificazione, riconducibili dunque alle finalità e agli ambiti di intervento del provvedimento, tutte le modifiche che si limitino a introdurre previsioni di favore (ad esempio in ambito tributario o sanzionatorio) per i soggetti interessati a vario titolo dalle diverse discipline, ovvero in materia di reclutamento o inquadramento del personale, se non legate a compiti e funzioni introdotti dal provvedimento.

Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

gli identici Bordonali 8.1, Lacarra 8.6, Cortelazzo 8.13 e Gagliardi 8.7, che autorizzano il Ministero del turismo ad assumere personale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, per finalità di coordinamento delle attività di gestione, nonché per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

gli identici Comaroli 9.1, Gebhard 9.8 e Fornaro 9.10, che recano proroghe di termini previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di requisiti per le assunzioni a tempo indeterminato personale non dirigenziale, di adozione di procedure concorsuali riservate e di limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminate;

D'Alessandro 9.01, il quale modifica la legge n. 56 del 2014, prevedendo che ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applica la previsione di cui all'articolo 51 del TUEL in base alla quale chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile e gli è quindi consentito un numero massimo di tre mandati;

Foti 10.23, che introduce, in materia di concessioni autostradali, una disciplina sul finanziamento incrociato «*cross financing*», con profili di rilevanza ai fini dell'IVA;

Braga 10.13, che esclude per il 2020 l'applicazione della disciplina in materia di obblighi di accantonamento e di divieti di intervento finanziario a supporto delle società partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi;

Buratti 10.7, che, in materia di società a partecipazione pubblica, introduce dei termini per l'emanazione di decreti ministeriali attuativi della relativa disciplina e proroga di un anno il termine per l'alienazione obbligatoria di partecipazioni sociali;

Mazzetti 10.2, che modifica la definizione di società quotate ai fini della disciplina delle società a partecipazione pubblica;

gli identici Ruffino 10.06 e Pella 10.017, che introducono misure straordinarie per fronteggiare la fase eccezionale di rincari dei materiali da costruzione;

Cancelleri 10.013, che abbassa la soglia minima di capitale interamente versato necessaria per poter essere iscritti all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

Comaroli 10.02 e 10.03, i quali introducono nuove definizioni di investimenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, che consente agli enti locali di ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

Cancelleri 10.014, che proroga il termine entro il quale i soggetti iscritti all'albo abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi devono

adeguare il proprio capitale sociale ai minimi previsti dalla legislazione vigente;

Covolo 10.012, che dispone in ordine alla valutazione delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale, nel caso in cui l'ente locale o la società patrimoniale delle reti intendano alienarli;

Ferro 11.01, che estende la disciplina sulle compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;

Ferro 11.02, che consente la compensazione, a regime, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione;

gli identici Gadda 15.7 e Golinelli 15.15, che consentono alle PMI agricole collegate tra loro da un contratto di rete di avvalersi delle garanzie prestate da ISMEA sui finanziamenti ad esse erogati;

gli identici Gadda 15.8 e Golinelli 15.16, che modificano la disciplina sulla cessione della produzione agricola tra le imprese agricole collegate tra loro da un contratto di rete;

Pella 15.26, che interviene sulla disciplina della TARI, prorogando dal 30 giugno al 31 luglio di ciascun anno il termine entro il quale la scelta delle utenze non domestiche di conferire i rifiuti al di fuori del servizio pubblico deve essere comunicata al comune o al gestore;

Marco Di Maio 15.01, che dispone la cancellazione del contrassegno fiscale sulle bevande alcoliche;

Cancelleri 15.06, che prevede l'istituzione presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di un Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria, finalizzato ad erogare anticipazioni decennali ai comuni strutturalmente deficitari che registrino un utilizzo di cassa non

rimborsato, nell'ultimo triennio, superiore al 10 per cento delle entrate correnti di ciascun anno;

Cancelleri 15.014, che introduce, per l'anno 2021, un credito d'imposta a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in pubblicità attraverso cartellonistica od altri strumenti pubblicitari sulle strade;

Cancelleri 15.013, che, per il 2021, esenta dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, prevedendo un ristoro a favore dei comuni a fronte delle minori entrate;

Cancelleri 15.012, volto a sospendere fino al 31 dicembre 2021 gli accertamenti esecutivi per omessi o tardivi pagamenti di tributi locali;

Gadda 15.02, volto a includere le aziende del settore apistico tra le imprese agricole beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 71 del decreto-legge n. 73 del 2021 per i danni recati dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021;

Cancelleri 15.015, che detta norme per la riduzione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Micheli 15.04, che sopprime o rinvia l'applicazione di una serie di disposizioni, previste dalla legge di bilancio per il 2019, volte a contenere la spesa di personale degli enti territoriali che registrano bassi livelli di pagamento dei debiti commerciali;

Cancelleri 15.08, volto ad estendere ai professionisti la disciplina della cessione dei crediti di impresa prevista dalla legge n. 52 del 1991;

Meloni 15.05, che modifica il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, rinviando al 1° settembre 2022 l'operatività degli obblighi di segnalazione previsti in

capo agli organi di controllo societari e a creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, Agente della riscossione);

Cancellieri 15.016, volto a rinviare il termine entro cui deve essere presentata annualmente la dichiarazione IMU;

Fragomeli 16.01, che consente di rinegoziare i contratti di affidamento della gestione e riscossione delle entrate, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato connesse all'emergenza da Covid-19;

Buratti 17.17, che reca disposizioni in materia di responsabilità per danno erariale, escludendo l'applicabilità delle norme recate dall'articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni), nonché prevedendo una disposizione specifica per le professioni sanitarie;

Maraia 18.32, che reca disposizioni finalizzate al subentro della Regione Campania nelle opere – relative al « Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda » – di competenza dell'A-NAS provinciale nonché in quelle inserite nel Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS);

gli identici Marco Di Maio 19.01 e Paolo Russo 19.02, che impongono ai titolari di autorizzazione o di concessione di impianti di distribuzione dei carburanti di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale;

Mollicone 20.12, che impone ai titolari di autorizzazione o di concessione di impianti di distribuzione dei carburanti di aggiornare le informazioni presenti nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale;

Muroni 29.04, che modifica la disciplina in materia di demolizione di opere

abusive, introducendo disposizioni volte a disciplinare il caso in cui i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati;

Squeri 30.25, il quale dispone una rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012;

Pastorino 31.014, che amplia l'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, estendendolo al trasporto di sostanze pericolose in condotte al di fuori degli stabilimenti soggetti allo stesso decreto n. 105, attualmente escluse;

Micillo 31.019, che modifica il decreto-legge n. 61 del 2007, precludendo la localizzazione di impianti di trattamento di rifiuti in alcune aree della regione Campania;

Pastorino 32.27, il quale dispone che gli atti di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono impugnabili esclusivamente mediante ricorso al tribunale amministrativo competente;

Gebhard 32.24, che interviene sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni da parte del GSE in materia di incentivi nei settori delle rinnovabili elettriche, termiche e nel settore dell'efficienza energetica;

gli identici Braga 32.06, Cortelazzo 32.031, Lucchini 32.07, tutti limitatamente al comma 1, il quale esenta le infrastrutture di ricarica elettrica dal pagamento del canone unico TOSAP-COSAP, di cui alla legge di bilancio 2020;

Vallascas 32.037, che demanda a un decreto di natura regolamentare l'adozione di misure dirette a incoraggiare l'eliminazione dell'olio di palma e dell'olio di soia dalla miscelazione al combustibile *diesel* e dalla produzione elettrica, prevista dalla

legge di delegazione europea in sede di delega al Governo della direttiva sulle fonti rinnovabili (cosiddetta Direttiva RED II);

Vanessa Cattoi 32.019, il quale interviene sulla proroga delle concessioni idroelettriche accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972;

Maraia 32.025, che interviene sulla disciplina della determinazione del reddito agrario, per la parte che già comprende in tale nozione anche la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali; l'emendamento aggiunge la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili eoliche;

Cortelazzo 32.028, che modifica la disciplina in materia di espropri, elevando il periodo fino al quale può essere prorogato il termine per l'emanazione del decreto di esproprio e disciplinando i casi in cui il termine citato risulta sospeso;

gli identici Fregolent 32.03, Foti 32.04, Lucchini 32.08 e Squeri 32.032, i quali modificano l'articolo 5, comma 1, lettera *ee*), della legge n. 53 del 2021, rivedendo uno dei criteri di delega ai fini del recepimento della Direttiva sulle Fonti rinnovabili Dir. 2018/2001/UE (cosiddetta RED II), con particolare riferimento all'utilizzo di all'olio di palma e all'olio di soia per la produzione di combustibile;

Patassini 32.018, che, per la promozione delle comunità energetiche rinnovabili, autorizza i comuni all'assunzione di personale;

Fassina 33.154, limitatamente alla parte che introduce l'articolo 33-*bis*, in quanto apporta modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, in corso di conversione in legge;

Villarosa 33.175, limitatamente alla lettera *l*), che pone gli oneri derivanti dalle

modifiche proposte a carico delle disposizioni di copertura finanziaria del decreto-legge n. 73 del 2021, in corso di conversione in legge;

Pittalis 33.178 e 33.094 e Patassini 33.027, che modificano le norme del Testo unico dell'edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) che disciplinano l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, in particolare incidendo sulla nozione rilevante « di inizio lavori »;

Lucentini 33.56 e 33.57, che modificano le norme del Testo unico dell'edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) in materia di interventi di ricostruzione e demolizione di edifici siti in aree di notevole interesse pubblico;

Foti 33.34, che istituisce un Fondo di ristoro alle imprese edili per le maggiori spese sostenute nel 2021, a causa del rincaro delle materie prime;

Bond 33.207 e Di Muro 33.067, che modificano il Testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 1265 del 1934) relativo ai vincoli costruttivi in prossimità di cimiteri;

Mancini 33.99, che incide sulle risorse destinate, tra l'altro, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio;

Sut 33.174, il quale interviene sui progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo dei certificati bianchi, in ordine ai quali il GSE ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di 18 mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o deca-

denza: l'emendamento dispone per essi la riammissione agli incentivi;

Benvenuto 33.58 e gli identici Foti 33.25, Patassini 33.98, Marco Di Maio 33.125, Maraia 33.169 e Mazzetti 33.179, che prevedono una disciplina derogatoria, per gli edifici di nuova costruzione, volta ad escludere parte degli spessori delle murature dai computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura, nonché dagli obblighi in merito alle distanze minime tra edifici, confini, ecc.;

Fornaro 33.0148, in quanto apporta modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, in corso di conversione in legge;

Sut 33.167, limitatamente al numero 1), che elimina la sanzione prevista qualora la comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori sia resa spontaneamente dopo l'inizio degli stessi;

Pella 33.0134, che reca disposizioni finalizzate alla sanatoria di interventi edilizi eseguiti prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, alle condizioni e secondo le modalità indicate;

Fornaro 33.081, che modifica la disciplina in materia di demolizione di opere abusive, introducendo disposizioni volte a disciplinare il caso in cui i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati;

Pella 33.0131 e 33.0132, analoghi, che recano disposizioni in materia di sanatoria di abusi edilizi e di importi da versare per la regolarizzazione;

Sut 33.0102, Prisco 33.07, analoghi, che reca disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021;

Novelli 33.0107, Foti 33.011 e gli identici Mazzetti 33.098 e Gagliardi 33.038, che

recano disposizioni sulla verifica dello stato legittimo dell'immobile, sulla disciplina da seguire in caso di parziali difformità;

Bitonci 33.069, che modifica in più punti la disciplina ordinaria della compensazione dei debiti fiscali, in particolare con i crediti maturati dai contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Nardi 33.0150, limitatamente all'ultimo comma (comma 3), che modificano il Testo unico dell'edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) per quanto concerne la legittimità degli interventi edilizi realizzati prima del 1° settembre 1967;

gli identici Fregolent 33.06 e Palmieri 33.0108, che recano un complesso di misure in materia di rete distributiva dei prodotti energetici per uso di autotrazione;

gli identici Ciaburro 33.023 e Zucconi 33.056, limitatamente ai capoversi 3-bis e 3-ter, che modificano il Testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) per quanto concerne la legittimità degli interventi edilizi realizzati prima del 1° settembre 1967;

Ciampi 33.01, che introduce e disciplina una procedura per l'espropriazione degli immobili in stato di degrado o di abbandono;

Gusmeroli 33.071, che modifica la disciplina relativa ai termini dei versamenti dovuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;

gli identici Mazzetti 33.095, Barelli 33.0143 e Gagliardi 33.037, che recano disposizioni principalmente finalizzate a derogare alle distanze minime tra gli edifici e dai confini, purché la ricostruzione avvenga nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;

Barelli 33.0145, che reca disposizioni relative agli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi vo-

lumetrici nei centri storici e negli immobili vincolati;

gli identici Rixi 33.028 e Mazzetti 33.0116, che consentono – per un periodo di tre anni – di realizzare con semplice CILA gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo attualmente sottoposti al regime della SCIA;

Bitonci 33.068, che subordina alla prestazione di garanzia fideiussoria per l'attribuzione del numero di partita IVA a soggetti stranieri;

Masi 33.092 e Sodano 33.03, che ampliano l'operatività e proroga nel tempo la disciplina del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive;

Braga 33.026, che prevede la convocazione della Convenzione nazionale sugli affitti concordati;

Rossello 33.0109, che proroga il termine per la rivalutazione fiscale del costo di acquisto di terreni e partecipazioni;

Lucchini 33.079, che esenta dal pagamento della seconda rata IMU 2021 gli immobili turistici e quelli termali;

Paolo Russo 33.0110, che proroga la moratoria dei mutui previsti per le aziende turistico alberghiere dal decreto-legge « liquidità » (decreto-legge n. 23 del 2020);

Braga 33.025, che consente ai comuni di prevedere una regolamentazione specifica per le locazioni brevi negli ambiti urbani;

Bitonci 33.070, che sospende l'operatività di alcune sanzioni amministrative pecuniarie, in connessione con l'emergenza epidemiologica;

Paolo Russo 33.099, che disciplina la sanatoria di lievi difformità fino al 31 dicembre 2022;

Gusmeroli 33.072, che prorogano i termini dei versamenti per i soggetti sottoposti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA;

Cortelazzo 33.0137, che amplia il numero dei soggetti abilitati a rilasciare ai contribuenti il visto di conformità a fini fiscali;

Andreuzza 33.080, che amplia l'operatività dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni di lavoratori stagionali nel settore turistico e termale;

Ungaro 33.012, che modifica i parametri di calcolo dell'IVIE – Imposta sul valore degli immobili all'estero – per gli immobili siti nel Regno Unito acquistati prima del 1° gennaio 2021;

gli identici Mazzetti 33.097, Maraia 33.086, Marco Di Maio 33.065 e Prisco 33.010, per la parte consequenziale, in cui si pongono gli oneri delle proposte emendative a carico delle disposizioni di copertura finanziaria del decreto-legge n. 59 del 2021, in corso di conversione in legge;

Pella 33.0135, che introduce una disposizione finalizzata alla regolarizzazione per legge dell'edificio o manufatto realizzato in assenza o difformità dal titolo abilitativo sulla base dell'integrale corresponsione delle sanzioni pecuniarie irrogate in alternativa alla rimozione o conformazione delle opere abusivamente realizzate;

Gusmeroli 33.054, che esenta da IMU le « prime case » nel caso in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente nell'immobile, a specifiche condizioni;

Schullian 33.057, che reca disposizioni per la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli, nonché per l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse;

Cavandoli 33.055, che modifica la definizione di «abitazione principale» a fini IMU;

Chiazzese 33.084, che integra il contenuto obbligatorio minimo degli annunci tramite mezzi di comunicazione commerciali nel caso di offerta di vendita o di locazione, al fine di includervi la presenza di *wallbox*, di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ad uso condominiale e la distanza da infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ad uso pubblico;

Belotti 33.073, che esenta da IVA alcune prestazioni socio-sanitarie rese dalle società partecipate dagli enti locali, organizzate secondo il modello *in house*;

Belotti 33.074, che reca disposizioni di potenziamento dei servizi sociali comunali;

Mazzetti 33.0117, che semplifica la disciplina del permesso di costruire, restringendo il novero di interventi assoggettati a tale titolo abilitativo;

Verini 33.05, in quanto interviene sulla norma di interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011 circa le modalità di determinazione del requisito temporale prescritto dal medesimo decreto legislativo ai fini del godimento degli incentivi alla produzione di energia elettrica da FER;

Marco Di Maio 33.016, che, in relazione alle norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, prevede che la fideiussione possa essere rilasciata, oltre che da una banca, anche da un intermediario finanziario;

Barelli 33.0139, il quale sopprime la disposizione che consente, in caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, il mancato rispetto delle distanze minime, purché nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;

Mazzetti 33.0115, che reca disposizioni in materia di deroghe ai limiti di distanza fra i fabbricati;

Barelli 33.0142, che semplifica la disciplina relativa agli interventi di demolizione e ricostruzione configurabili come ristrutturazione edilizia;

Barelli 33.0140, che semplifica la disciplina gli interventi di demolizione e ricostruzione nei centri storici;

Pella 33.0133, che reca disposizioni precipuamente finalizzate a prevedere l'esclusione della rimessione in pristino per le opere edilizie eseguite in parziale difformità dai titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977;

Licatini 35.024, che introduce una serie di condizioni di carattere ambientale per il rilascio del permesso di costruire per interventi che comportano lo scarico di acque reflue domestiche ovvero industriali nonché la richiesta di allacciamento alla rete dei servizi idrici integrati;

Gadda 35.01, che reca disposizioni sulla promozione della canapa a basso THC;

Nevi 35.034, che prevede l'esenzione dalle accise per i grassi animali non modificati chimicamente;

gli identici Zucconi 35.013, Maraia 35.018, Mazzetti 35.027, che recano disposizioni per la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli, nonché per l'individuazione di parcheggi pertinentziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse;

Incerti 35.033, che modifica la disciplina per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa;

Valente 36.19, che anticipa dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo n. 40 del 2021, recante misure in

materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;

Cenni 36.037, il quale prevede che per l'anno 2021 non sia dovuto il canone per le concessioni demaniali marittime per attività di acquacoltura, pesca e similari;

Lucchini 36.7, che aggiunge gli enti pubblici di origine storica e altri enti assimilati alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale;

Incerti 36.036, che dispone la non applicazione delle disposizioni in materia di tenuta del registro di carico e scarico di cereali e farine con riferimento alle imprese di seconda trasformazione inquadrabili nel comparto agroalimentare, nonché alle imprese di commercio al dettaglio;

Avossa 36.033, Golinelli 36.012 e gli identici Foti 36.03, Gadda 36.04 e Nevi 36.026, che introducono una disciplina per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dai cinghiali;

gli identici Incerti 36.034, Nevi 36.040, Gadda 36.038 e Golinelli 36.039, che apportano alcune precisazioni alla disciplina igienico-sanitaria dei prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo;

Incerti 36.035, che estende il termine di decadenza per la presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima in relazione all'indennità per fermo obbligatorio e facoltativo concernente l'anno 2020;

Nevi 36.027, che modifica la disciplina in materia di domini collettivi;

Battilocchio 36.030, che modifica la disciplina in materia di usi civici;

Liuni 36.013, che modifica alcuni termini relativi alla disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali;

Loss 36.021, il quale ricomprende le aziende apistiche che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 tra i beneficiari degli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale;

Potenti 36.019, che prevede la ricognizione dei territori comunali e demaniali privi di concessioni per ormeggi da pesca professionale;

Deiana 36.022, che proroga i contratti a tempo determinato conferiti dagli enti di gestione delle aree protette;

Golinelli 36.017, che proroga al 31 gennaio 2022 l'entrata in vigore del pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva superiore ad una determinata soglia;

Maraia 36.025, il quale prevede, in particolare, che ai comuni nei quali sono ospitate le sedi della comunità montane sia attribuito di diritto lo *status* di membri delle stesse comunità;

Vanessa Cattoi 36.011, che estende a taluni contratti di affitto le disposizioni in materia di fascicolo aziendale delle imprese agricole site in comuni montani;

Golinelli 36.018, che proroga al 1° gennaio 2023 un termine relativo alla revisione delle macchine agricole;

Schullian 36.02, il quale esclude gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi, di capienza non superiore a 6 metri cubi, dall'applicazione di un decreto del Ministero dell'interno recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C»;

Cenni 36.010, il quale estende al familiare che presta attività di lavoro, in

modo continuativo, nell'impresa ittica il riconoscimento della qualifica di coadiuvante nella stessa impresa;

Cenni 36.09, che modifica la disciplina in materia di distretti del cibo;

Viviani 36.06, che prevede la non onerosità dell'apposizione di ipoteca legale all'atto della vendita di terreni agricoli da parte dell'ISMEA;

Liuni 36.015, 36.014 e 36.016 e Spina 36.028, che modificano la disciplina in materia di prelievo venatorio;

Nevi 36.032, che modifica la disciplina in materia di affidamento di forniture e servizi da parte di istituti scientifici riconosciuti;

Viviani 36.07, il quale prevede che le imposte per il processo verbale notarile in materia di contratti stipulati da ISMEA siano dovute in misura fissa;

Zolezzi 37.030, Zolezzi 37.029 e Zolezzi 37.028, che recano disposizioni di proroga termini, in materia fiscale e di assunzioni relativamente agli eventi sismici del 2012 in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

Buratti 37.031, che prevede una segreteria tecnica a supporto del Commissario unico per le procedure di infrazione europee in materia di collettamento, fognatura e depurazione;

Ciampi 37.01, che introduce e disciplina una procedura per l'espropriazione degli immobili in stato di degrado o di abbandono;

gli identici Morgoni 37.03 e Patassini 37.013, finalizzati a consentire agli organismi abilitati all'effettuazione delle verifiche dei serbatoi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi attraverso il metodo di controllo con le emissioni acustiche, di svolgere anche ulteriori verifiche;

Bubisutti 37.09, che interviene sulla disciplina delle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale;

Plangger 37.017, che differisce il termine di proroga delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

Cortelazzo 38.39, che consente alle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie di svolgere attività amministrative e economico-gestionali per conto degli Ordini territoriali che ne facciano richiesta, previa stipula di appositi accordi;

Cortelazzo 38.33 e gli identici D'Ettore 38.03, Foti 38.08, D'Attis 38.022, Cortelazzo 38.021, Sangregorio 38.028, che prevedono il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Carabetta 38.32, che interviene sulla definizione di volo da diporto o sportivo, specificando che essa consiste nell'attività di volo effettuata con apparecchi VDS anche per scopi ricreativi turistici;

Barzotti 38.017, che introduce il diritto soggettivo alla disconnessione del lavoratore, da intendersi come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interromperne la connessione;

gli identici Buratti 38.09 e D'Ettore 38.02, che differiscono il termine di entrata in vigore dell'estensione delle disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici recate dalla legge n. 4 del 2004, anche ai soggetti giuridici diversi dalle pubbliche amministrazioni che offrono servizi al pubblico attraverso siti *web* o applicazioni mobili, con un fatturato medio superiore a cinquecento milioni di euro;

gli identici Ferro 39.8, Giacomoni 39.30 e Schullian 39.22, che differiscono il ter-

mine di entrata in vigore dell'estensione delle disposizioni volte a favorire e semplificare l'accesso degli utenti (in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici recate dalla legge n. 4 del 2004) ai soggetti giuridici diversi dalle pubbliche amministrazioni che offrono servizi al pubblico attraverso siti *web* o applicazioni mobili con un fatturato medio superiore a cinquecento milioni di euro;

Carabetta 39.26, che interviene sui principi e criteri direttivi di una disposizione di delega della legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, sull'articolo 29, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 di modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

Gastaldi 39.18, che abbassa l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che non istituiscono il registro telematico delle operazioni di carico e scarico di cereali previsto dall'articolo 139 della legge n. 178 del 2020;

Gastaldi 39.19, che abbassa l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che non rispettino le modalità di tenuta telematica del registro delle operazioni di carico e scarico di cereali previsto dall'articolo 139 della legge n. 178 del 2020;

Gastaldi 39.17, che aumenta da 7 a 30 giorni il termine entro il quale devono essere registrate le operazioni di carico e scarico di cereali previsto dall'articolo 139 della legge n. 178 del 2020;

Gastaldi 39.20, che abolisce la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni per coloro che registrino le operazioni di carico e scarico di cereali per quantitativi superiori a 50 tonnellate;

Alaimo 39.015, limitatamente al comma 1, numero 1, lettere *c*) e *d*), che

disciplinano le conseguenze della mancata adozione del Piano e della Relazione della *performance*, nonché al comma 1, numero 2 e numero 3, che modificano la disciplina normativa degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), con particolare riguardo alle funzioni, alla nomina e ai requisiti dei componenti degli OIV;

Nevi 39.021, che, con riferimento alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, inserisce tra i modelli di organizzazione e gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quelli definiti conformemente a determinate certificazioni (ISO 14001 e EMAS n. 1221/2009); inoltre, si stabilizza la norma che prevede la presunzione di conformità di taluni modelli di organizzazione aziendale e aggiorna la denominazione di una certificazione (BS OHSAS 18001), ritirata e sostituita da altra certificazione;

Eva Lorenzoni 39.05, che estende le disposizioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali anche alla sostituzione di macchinari non più rientranti nella normativa vigente con macchinari che abbiano il marchio della comunità europea ovvero siano stati revisionati prima di essere immessi sul mercato, abbiano un anno di costruzione successivo al 1° gennaio 2000 e abbiano meno di dieci anni rispetto al macchinario che viene sostituito;

Ferrari 39.013, che estende l'esenzione dell'imposta di bollo, prevista per gli atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari, anche a tutti gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da movimenti o partiti politici;

Marco Di Maio 39.04, il quale modifica il Codice del consumo (all'articolo 7),

prevedendo che le schede identificative dei prodotti destinati al consumatore riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa fornita in accompagnamento dei prodotti stessi, siano indicate anche in formato digitale; al riguardo segnala come tale previsione sia già vigente, in quanto introdotta dal decreto-legge n. 76 del 2020, all'articolo 15, comma 3-*bis*;

Fregolent 39.03, che consente l'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero anche quando il richiedente dimostri di aver acquisito in via esclusiva, a qualsiasi titolo, la proprietà di un immobile che risulta l'unico immobile posseduto in Italia dall'interessato;

Capitanio 40.33, che istituisce presso il MISE un Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane per l'installazione di impianti radio-tv;

Ciampi 40.55, il quale abroga la disposizione della legge di bilancio 2021 che ha modificato i criteri di pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, prevedendo che siano soggetti obbligati anche coloro che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per una tariffa forfetaria; viene inoltre disposta l'applicazione del canone nel testo previgente a tale modifica;

Capitanio 41.02, che dispone l'applicazione di alcune norme del Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di tutela degli utenti agli operatori della comunicazione che forniscono i prodotti audiovisivi a pagamento ed introduce correlate modifiche alle attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Invidia 41.03, che inserisce, tra i progetti ISI – INAIL, previsti dal Piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 (di

cui all'articolo 95, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020) un nuovo Asse afferente al settore dell'edilizia;

Gariglio 43.12, che differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2021, il termine per acquisito di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in *leasing*;

Scagliusi 43.015, che modifica il Codice sulla protezione dei dati personali al fine di introdurre l'obbligo di fornire agli utenti apposita informativa e di acquisirne l'espresso consenso per la preinstallazione su dispositivi elettronici ad uso personale di applicativi *software* che prevedano la raccolta e l'elaborazione di dati personali;

Perantoni 43.08, che sottopone alla disciplina antiriciclaggio i professionisti delegati nominati dal giudice dell'esecuzione, nonché i curatori, i commissari giudiziali e i liquidatori giudiziali nominati dal tribunale nelle procedure concorsuali, nonché prevede che nelle operazioni di vendita dei beni immobili nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio a carico del cliente si applichino anche agli aggiudicatari;

Villarosa 43.012, che reca norme di contrasto alle frodi bancarie, disponendo il divieto per le banche di eseguire operazioni di movimentazione del conto corrente in presenza di talune condizioni, quali la disinstallazione dell'APP dal telefono cellulare e la reinstallazione su altro dispositivo con codice univoco diverso, la sostituzione di SIM con una nuova mai identificata, e prevedendo l'obbligo di risarcimento del correntista in caso di non ottemperanza;

Furguele 43.06, che modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche, introducendo l'obbligo dell'operatore, al fine di evitare frodi o abusi, di verificare l'identità dell'utente che richiede la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.) collegata ad una risorsa di numerazione attiva e che

la verifica dell'identità si attui anche nei confronti dell'acquirente del traffico prepagato della telefonia mobile;

Sut 43.011, che modifica la legge di bilancio 2019, in materia di incentivi alla mobilità sostenibile, prevedendo la possibilità per le imprese costruttrici o importatrici di successiva cessione del credito di imposta maturato ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché a società controllanti, controllate o soggette al medesimo controllo;

Baldelli 43.017, che abroga una serie di modifiche al Codice della strada introdotte dal decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di strade urbane ciclabili, corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, zona scolastica, conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata, commissioni mediche, transito dei velocipedi, nonché dispone il riacquisto dell'efficacia a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di alcune disposizioni che sono state da esso abrogate;

Manzo 43.013, che modifica il Codice della strada al fine di introdurre la possibilità dei comuni, con ordinanza, di concedere alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private;

Scanu 43.09, che modifica il DPR sull'IVA ai fini del Contrasto all'abusivismo fiscale, prevedendo che le OTA (*Online Travel Agency*) non possano usufruire del sistema del *reverse charge*;

Stefani 44.7, il quale prevede la possibilità che la società per azioni costituita pariteticamente tra ANAS e la Regione Veneto per la gestione del raccordo autostradale di collegamento dell'Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste e tratta autostradale Venezia-Padova, possa realizzare e ge-

stire ulteriori tratte autostradali nel territorio della regione Veneto;

Gabriele Lorenzoni 45.01, che prevede misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'Ordine degli ingegneri;

Ubaldo Pagano 46.04, che reca disposizioni in materia di procedure concorsuali degli enti locali;

Ubaldo Pagano 46.03, che reca disposizioni in materia di semplificazione dei concorsi pubblici;

Fragomeli 47.22, che dispone l'implementazione degli organici dei Provveditorati alle opere pubbliche, mediante reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione;

De Menech 47.37, che autorizza le Amministrazioni pubbliche a reclutare personale con contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione, da impiegare per l'attuazione dei grandi eventi e degli interventi previsti dai fondi speciali costituiti con risorse derivanti da fonti di autoalimentazione;

Rizzetto 47.10, che, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori relativi a beni di interesse storico artistico o archeologico, consente alle stazioni appaltanti la possibilità di prevedere uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da applicare anche a coloro che abbiano ottenuto la qualifica di restauratore;

Rizzetto 47.9, che, con riferimento ai lavori aventi ad oggetto beni culturali, richiede, per la redazione della scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, che sia redatta da professionisti a cui è stata riconosciuta la qualifica di restauratore e non semplicemente in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto;

Bonomo 47.12, che reca disposizioni sul valore giuridico da conferire all'esito

positivo dello *stage* per l'accesso all'impiego nel settore della giustizia e nelle altre amministrazioni dello Stato;

Gribaudo 47.08, che, per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento nel corso dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Tripiedi 47.010 e Cominardi 47.09, i quali intervengono sulle disposizioni che regolano le competenze ispettive di INPS e INAIL in materia di lavoro e legislazione sociale;

Invidia 47.011, che prevede la definizione, da parte di ANPAL, di percorsi di aggiornamento e di formazione del personale neo-assunto presso i Centri per l'impiego;

Invidia 47.012, che rende spendibile l'assegno di ricollocazione (previsto per i disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) anche presso le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;

Ungaro 47.03, che dispone assunzioni negli uffici consolari italiani presso gli Stati esteri;

Lucchini 47.06, che dispone la non applicazione alle pubbliche amministrazioni, anche costituite in forme societarie, per gli anni 2021-2023, della disposizione che vieta di effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari;

Manzo 47.013, che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, dispone l'aggiornamento, con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, dell'elenco contenente le attività stagionali per le quali, al personale assunto temporaneamente, è consentita l'apposizione del termine nei contratti di lavoro;

Mazzetti 49.038, che detta disposizioni in materia di dirigenza del Servizio sanitario nazionale;

Costanzo 50.07 e 50.09, che modificano il decreto legislativo n. 276 del 2003 (di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), al fine di dettare norme per la continuità occupazionale negli appalti e subappalti privati;

Manzo 50.04, che estende la disciplina dei contratti pubblici in materia di DURC ai rapporti contrattuali tra privati;

Donno 50.03, che proroga la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi, disposta dal decreto-legge n. 18 del 2020 in relazione all'emergenza Covid-19, per le partite IVA e le imprese con meno di 15 dipendenti ed estende tale proroga anche ai DURC;

Cortelazzo 50.06, che ammette i pagamenti delle pubbliche amministrazioni a beneficiari inadempienti ad obblighi di pagamento di cartelle esattoriali quando questi ultimi abbiano pagato le somme richieste prima del provvedimento di aggiudicazione di una procedura di gara;

Colletti 51.93, che abroga la novella all'articolo 323 del codice penale che ha ridimensionato la portata della fattispecie incriminatrice dell'abuso d'ufficio;

Porchietto 52.17, che proroga il termine fino al quale è autorizzato l'acquisto di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in *leasing* e reca disposizioni transitorie connesse;

Pezzopane 53.9, Labriola 53.36 e Rampelli 53.13, che recano disposizioni in ma-

teria di stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'ANAC;

Patassini 54.4, che reca una disposizione in materia di assegnazione di contributi a fondo perduto, previsti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, a soggetti interessati da eventi di calamità naturali;

Martinciglio 54.05, che reca disposizioni in materia di ricostruzione del Belice;

Fregolent 54.03, che reca disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione istituita per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori per gli interventi di ricostruzione, nonché delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia;

D'Alessandro 54.04, che dispone misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella regione Abruzzo;

Martino 54.08, che prevede l'esonero del pagamento dei corrispettivi tariffari per le imprese che avviano la realizzazione di *data center* nell'area dei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo;

Martinciglio 54.06, che assegna un contributo ai Comuni della Valle del Belice;

Fusacchia 55.24, che prevede l'emanazione di linee guida da parte del Ministero dell'istruzione per la valorizzazione degli spazi e dei servizi mensa, anche ai fini di contrastare la dispersione scolastica ed estendere il tempo pieno;

Gastaldi 55.08, che prevede assunzioni per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche;

gli identici Ungaro 55.06, Buratti 55.07 e D'Ettore 55.04, che recano norme per

l'accesso al « Regime speciale per lavoratori impatriati » da parte dei lavoratori distaccati;

Ianaro 56.8, che autorizza una spesa di un milione di euro per il triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana *Screening* Polmonare (RISP);

Prisco 56.05, che istituisce e disciplina l'Autorità per la vigilanza sugli appalti pubblici e sulle concessioni (AAC);

Alberto Manca 56.013, volto a consentire, in deroga alla normativa vigente e a determinate condizioni, le attività di irrorazione con prodotti autorizzati per i trattamenti biologici e di trasporto e distribuzione di agrofarmaci;

Parentela 56.025, che interviene sulla procedura e sui termini previsti per l'approvazione dei bilanci e di altri atti di gestione degli enti del servizio sanitario della regione Calabria da parte dei Commissari straordinari e del Commissario *ad acta*;

Ianaro 56.017, che prevede un regime differenziato per l'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano nella procedura di autorizzazione all'immissione in commercio;

Alberto Manca 56.011, volto a modificare la soglia di THC sotto la quale i derivati dalla Cannabis sativa L. non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sulle sostanze psicotrope;

Gallinella 56.012, volto ad estendere la commercializzazione della canapa per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico;

Prisco 56.06, volto ad abrogare la norma che consente la permanenza nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale dei dirigenti amministrativi, professionali e tecnici di tale Servizio, in con-

siderazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega che introduce il ruolo unico della dirigenza pubblica;

Gagnarli 56.014, sul settore della produzione di birra artigianale, che, da un lato, disciplina le modalità di pagamento dell'accisa e, dall'altro, modifica le caratteristiche analitiche e i requisiti dei diversi tipi di birra (normale, speciale, doppio malto, analcolica e limpida);

Gagnarli 56.09, limitatamente ai capoversi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18, che recano disposizioni, rispettivamente: in materia di contributi per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura (1); cancellazione del contrassegno fiscale sulle bevande alcoliche e relativa copertura finanziaria (2 e 3); investimenti in beni strumentali oggetto di super ammortamento (4); estensione al settore del turismo lattiero caseario della disciplina concernente l'eno-turismo (5); disciplina in materia e commercio del pane (6); estensione alle coltivazioni di frutta in guscio in qualsiasi terreno ubicate della disciplina vigente in materia di limiti di acido fosforoso in relazione alla produzione con metodo biologico (8); estensione agli agriturismi di talune agevolazioni tariffarie (11); di regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere (12); vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini (13); affidamento di forniture e servizi da parte di istituti scientifici riconosciuti (14); e disciplina in materia di irrorazione di agrofarmaci mediante l'utilizzo di sistemi aeromobili (16-18);

Rachele Silvestri 57.6 che prevede di considerare come variante sostanziale, ai sensi del codice dei contratti pubblici, l'incremento dei costi dell'esercizio dei contratti in essere aventi a oggetto la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni;

De Luca 57.9, che modifica in più punti la legge quadro sui porti (legge n. 84 del 1994), al fine di escludere gli ambiti

portuali come delimitati dai vigenti piani regolatori portuali dall'applicazione della disciplina dei beni di interesse paesaggistico protetti per legge ai sensi del Codice dei beni culturali, nonché fissando un termine massimo di deposito di novanta mesi e, comunque, fino al conferimento nella destinazione finale e senza limitazione di quantitativi, per i depositi di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica; inoltre, modificando il decreto legislativo recante norme in materia ambientale, si consente l'immersione deliberata in mare di materiali di escavo dei fondali dei porti e dei canali di accesso ai porti, con modalità che evitino una loro dispersione al di fuori del bacino stesso; si modificano infine disposizioni del codice dell'ordinamento militare in materia competenze relative alle bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici;

Maraia 57.07, il quale prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con Cassa Depositi e Prestiti, individui con decreto i siti ove ubicare nuovi caselli autostradali all'interno delle aree ZES o in aree attigue alle stesse;

gli identici Morgoni 58.03 e Giacomoni 58.05, volti a prevedere che la disciplina in materia di investimenti, conflitti di interessi e banca depositaria degli enti previdenziali di diritto privato sia adottata non già con decreto del Ministro del lavoro, come attualmente previsto, bensì con regolamenti degli stessi enti previdenziali, sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP;

Miceli 58.02, che prevede la concessione fino al 31 dicembre 2021 dell'indennità, pari al trattamento di mobilità in deroga, riconosciuta per il 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali abbiano cessato, nel 2020, di percepire la NASpI;

Ungaro 58.01, che consente al cittadino residente all'estero e iscritto all'AIRE

di indicare come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di un immobile;

Iezzi 59.08, che stanziava risorse a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di potenziare i sistemi di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale e per il soccorso pubblico e la difesa civile;

Fogliani 59.09, che detta norme per il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle;

Vitiello 59.07, che proroga di due anni le concessioni per le rivendite di generi di monopolio e le annesse ricevitorie del lotto, nel caso in cui le rivendite abbiano prodotto nel 2020 un aggio derivante dalla vendita di tabacco inferiore almeno del 30 per cento rispetto a quello prodotto nel 2019;

Vitiello 59.06, che prevede una deduzione forfetaria del reddito delle rivendite di generi di monopolio al fine di tener conto della maggiore incidenza della tassazione gravante sui tabacchi;

gli identici Paita 59.011 e Marco Di Maio 59.010, che prevedono l'istituzione, da parte delle Autorità di sistema portuali, di Agenzie per la somministrazione di lavoro in porto, con l'obiettivo di riassorbire la forza lavoro a fronte della riduzione dei traffici portuali registrata nel corso dell'epidemia da Covid-19;

Cannizzaro 60.028, che stanziava 2 miliardi a favore della Regione Calabria, finalizzati alla liquidazione dei debiti del sistema sanitario regionale accertati dal Commissario *ad acta*;

Cannizzaro 60.017, 60.016, 60.015, 60.029, 60.018, 60.019, 60.020, 60.021, 60.022, 60.023, che prevedono l'assunzione, attraverso procedure selettive riservate, di tirocinanti già rientranti in percorsi di for-

mazione utilizzati in Calabria da istituzioni scolastiche, nelle sedi della regione, nell'ambito di attività di musei e siti archeologici, nell'ambito di attività di tribunali civili e amministrativi;

Ficara 60.04, che prevede l'istituzione di una camera di commercio in ciascuna città metropolitana della regione Sicilia;

Cannizzaro 60.025, 60.039, che prevedono la proroga dei contratti in essere del personale dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza;

Nevi 60.013, che detta norme per l'equiparazione dei soggetti che svolgono attività agromeccanica all'imprenditore agricolo;

Tartaglione 60.09, che detta norme sulle visite ispettive a bordo delle navi mercantili;

Mura 60.045, che proroga l'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto istituite dalle Autorità di sistema portuale;

Cannizzaro 60.026, 60.027, che stanziavano 10 milioni di euro per il 2021 per la prosecuzione dei tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori del trattamento di mobilità in deroga nella regione Calabria;

Ubaldo Pagano 60.03, che detta disposizioni volte ad estendere l'ambito di operatività del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);

D'Arrando 60.06, che prevede l'esenzione dall'IVA per i massofisioterapisti iscritti negli appositi elenchi speciali;

Paolo Russo 60.011, che modifica composizione e modalità di nomina della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*;

Tartaglione 60.08, che modifica il Codice della navigazione, in materia di annotazione di imbarco e sbarco;

gli identici Lorenzin 60.01 e Tartaglione 60.07, che dispongono l'inapplicabilità del contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro per i rapporti di lavoro a tempo determinato ai contratti di arruolamento previsti dall'articolo 325 del Codice della navigazione;

Villarosa 60.05, che consente assunzioni a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Cassese 61.02, che introduce un procedimento particolare per la vendita diretta dei beni immobili da parte del debitore nell'ambito della procedura coattiva di riscossione delle imposte previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

63.013 Alberto Manca, che interviene sulla legge n. 168 del 2017, in materia di domini collettivi, per attenuare il regime giuridico di inalienabilità, indivisibilità, insuscipibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale degli usi civici; la disposizione disciplina un procedimento per consentire agli enti territoriali di autorizzare, in presenza di specifiche condizioni, trasferimenti e permuta di diritti di uso civico;

Gadda 63.01 e Golinelli 63.06, che sopprimono l'obbligo di pagare il contributo unificato nei ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti;

Gavino Manca 64.11, il quale prevede che le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale per gli impianti dei circhi e dello spettacolo sul suolo demaniale riguardino anche il demanio marittimo;

gli identici Ferrari 64.01 e Pagani 64.010, che recano norme per l'impiego degli ufficiali;

Mura 64.06, che modifica la disciplina in materia di concessioni;

Viscomi 64.07, che dispone una proroga dei termini in materia di concessioni;

Maccanti 65.6, che dispone che alla Fondazione FS italiane sia riconosciuto un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 a sostegno del settore dei treni storici;

Traversi 65.8, che modifica il Codice della strada, al fine di prevedere l'esenzione dal pagamento del pedaggio per tutti gli utenti che percorrano tratti autostradali interessati da lavori di manutenzione di durata superiore ai 7 giorni e che prevedano il restringimento della carreggiata o l'interdizione di interi tratti;

Buratti 65.031, che dispone l'obbligo dei concessionari delle reti di gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento di effettuare investimenti indifferibili di evoluzione tecnologica secondo precise linee direttive, oltre a prevedere il contrasto al gioco minorile e la gestione della pubblica sicurezza presso le sale che offrono apparecchi da intrattenimento, con il controllo documentale di tutti coloro che accedono presso le aree con tali apparecchi;

De Lorenzis 65.027, il quale modifica il Codice della strada al fine di prevedere che gli enti locali pubblichino nel proprio sito internet, in formato aperto, la relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza relativi alle multe per violazioni del Codice della strada e dei limiti di velocità, nonché che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno pubblichino, in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali, le relazioni annuali in formato aperto e il MIMS presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione di tali disposizioni; prevede inoltre l'obbligo dei soggetti che accertano le violazioni al Codice di trasmettere per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni

irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione;

De Lorenzis 65.028, che modifica il Codice della strada introducendo nuove disposizioni per la sicurezza della circolazione dei veicoli, relative in particolare alla sosta dei veicoli, agli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico, ai veicoli in condivisione ed ai veicoli al servizio di persone con disabilità;

Marino 65.025, che modifica le disposizioni relative all'Autorità di sistema portuale della Sardegna, prevedendo l'istituzione di due autorità nella regione anziché una, nonché i criteri per l'individuazione della sede della Autorità di sistema portuale;

Fragomeli 65.08, che autorizza lungo la linea da Tirano in Italia fino a Campocologno in Svizzera, la circolazione nel territorio italiano dei rotabili ferroviari impiegati per l'intera durata della concessione rilasciata al gestore del servizio di trasporto dall'ufficio governativo della Confederazione elvetica;

Marco Di Maio 65.017, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ad affidare all'Automobile Club d'Italia la gestione di *asset* strumentali per sviluppare progetti, coerenti con le iniziative del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per garantire la conformità e l'efficientamento dei processi di innovazione tecnologica, sicurezza e transizione ecologica nel settore *automotive*, a supporto delle competenti istituzioni pubbliche, nonché a sostegno della industria automobilistica e componentistica;

Sandra Savino 65.030, il quale prevede che l'Istituto nazionale di statistica definisca una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;

Ficara 65.021, il quale dispone l'abrogazione delle norme che attribuiscono alla

Regione Siciliana le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attività previste dalla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane e l'approvazione delle modifiche alla Convenzione con decreto del Presidente della Regione, nonché che si provveda, entro sessanta giorni, alle modifiche del testo convenzionale stipulato in data 11 aprile 2016 necessarie a tale adeguamento;

Buratti 65.014, che modifica le norme del codice civile relative alla celebrazione dei matrimoni, introducendo la previsione che si debba specificare se la celebrazione avviene fuori della casa comunale, per la quale si richiede la comunicazione da parte degli sposi entro trenta giorni dalla data di svolgimento del matrimonio all'ufficiale dello stato civile;

Enrico Borghi 65.01, che proroga fino al 31 agosto 2031 il servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla convenzione relativa internazionale;

Bendinelli 65.09, che estende il reato di omicidio stradale ai conducenti di natanti e delle barche regolarmente registrate;

Ficara 65.022, che modifica il Codice della strada al fine di aumentare da 338 a 600 euro la sanzione massima per la guida senza autorizzazione dei veicoli NCC e Taxi;

Vazio 65.03, che proroga fino al 2021 la dotazione annuale del Fondo per le vittime dell'amianto;

Marino 65.029, che modifica l'elenco dei porti ricompresi nell'Autorità di sistema portuale della Sardegna per ricomprendervi il porto di Arbatax;

Ubaldo Pagano 66.14, che interviene sulla normativa in materia di rafforzamento dei servizi sociali attraverso assunzioni di assistenti sociali negli ambiti territoriali e nei comuni;

Lacarra 66.7, che reca disposizioni finalizzate al superamento del precariato risultante dal trasferimento di funzioni all'Associazione della Croce Rossa italiana;

Lacarra 66.8, che consente l'erogazione del trattamento previdenziale al personale sanitario collocato in quiescenza al quale siano stati conferiti incarichi retribuiti a causa dell'emergenza sanitaria;

Lacarra 66.11, che incide sull'età massima di permanenza in ruolo dei ricercatori universitari;

Cenni 66.12, che dispone il differimento al 30 giugno 2021 dei termini di decadenza per l'accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel limite di spesa di un milione di euro per l'anno 2021;

Raciti 66.4, che, in tema di professioni regolamentate, consente l'esonero dall'obbligo formativo per i professionisti membri delle assemblee legislative elettive che non abbiano esercitato la professione per almeno un triennio, per la durata del mandato;

Masi 66.0107, che proroga al 31 dicembre 2021 il termine per presentare domanda per il *tax credit* vacanze;

gli identici De Menech 66.02 Fogliani 66.042 e Paolo Russo 66.31, che consentono l'assunzione di personale specializzato in Province e Città metropolitane, per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali per le finalità previste dal presente decreto, al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni;

Iezzi 66.015, che consente in via sperimentale, per il periodo 2021-2026, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli operatori delle professioni sanitarie non mediche inquadrati con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato

nelle strutture sanitarie pubbliche, l'esercizio dell'attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio, purché non sussista un comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali;

Invidia 66.078, che estende ai professionisti associati in rete estesi i benefici delle agevolazioni previste da fondi europei, e l'accesso a finanziamenti a fondo perduto ai fini della costituzione delle reti;

Incerti 66.0101, che consente alle imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, anche in assenza delle condizioni necessarie per poter accedere alle misure previste;

Ubaldo Pagano 66.048, che, per i birrifici aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, differisce al 1° gennaio 2022 l'obbligo di installazione di un misuratore per la quantificazione del mosto prodotto ai fini dell'applicazione dell'accisa;

Boldi 66.044 e Paolin 66.016, diretti a prevedere che, in via sperimentale, per il periodo 2021-2026, l'accesso ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione non sia soggetto a programmazione a livello nazionale;

Cassese 66.081, che sospende fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle disposizioni che prevedono la riduzione automatica e progressiva del trattamento di mobilità in deroga corrisposto ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa;

Amitrano 66.076, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con l'Anci, il compito di promuovere, con propri progetti, un sistema di interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti percettori di Reddito di cittadi-

nanza non ancora occupati, da impiegare in Progetti Utili alla Collettività (PUC) a supporto delle società o aziende partecipate per l'espletamento delle mansioni di attività di pubblica utilità;

Misiti 66.084, che estende il divieto di fumo previsto nei locali chiusi ad alcuni spazi aperti espressamente indicati;

Micheli 66.035, che esclude da imposizione IRPEF fino ad un massimo di 30.000 euro l'anno i redditi derivanti da indennità per la carica elettiva di sindaco, per i Comuni fino a 20.000 abitanti;

Grimaldi 66.0106, che dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'esecuzione degli ordini di demolizione e dei relativi provvedimenti di rilascio disposti dalla Autorità amministrativa o giudiziaria, relativamente agli immobili ad uso residenziale adibiti a casa familiare i cui membri del nucleo familiare non siano proprietari o titolari di altro diritto reale su unità abitative non detenute da terzi;

Maria Tripodi 66.086, che detta alcune modifiche alla disciplina per la concessione delle ricompense al valore militare per i caduti;

Belotti 66.040, che detta disposizioni incidenti sull'obbligo di restituzione degli emolumenti percepiti dagli amministratori degli enti locali;

Furguele 66.043, che detta disposizioni relative alla rinnovazione delle elezioni amministrative nel comune di Lamezia Terme;

gli identici Milanato 66.094, Gariglio 66.089, Rotelli 66.033 e Marco Di Maio 66.066, che intendono adeguare la normativa sulla tariffa per la revisione dei veicoli a motore;

D'Attis 66.095, che consente l'installazione, senza smontaggio, di strutture di facile amovibilità destinate ad attività bal-

neare ed extra balneare per un periodo non superiore a 5 anni;

Fassina 66.073, che detta disposizioni in materia di riconoscibilità dei veicoli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Lucaselli 66.021, che delega il Ministro dello sviluppo economico ad adottare decreti legislativi per operare una revisione dei codici Ateco;

Ubaldo Pagano 66.047, che prevede un incremento del 10 per cento dei trattamenti economici previsti per i disabili di guerra;

Terzoni 66.071, che detta una disciplina transitoria relativa ai piani di dilazione delle somme dovute alla Agenzia delle entrate;

Iezzi 66.034, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle ipotesi nelle quali, ai sensi della legislazione vigente, è da escludere la responsabilità del sindaco;

Gagliardi 66.025, volto a rideterminare la soglia minima dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime per le attività di pesca, acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali;

Amitrano 66.077, volto a contrastare i casi di illecito godimento del sussidio del reddito d'emergenza (REM);

Scanu 66.080, che intende sopprimere il sistema incentivante applicato al personale, dipendente dai Comuni, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate;

Moretto 66.011, che intende operare una riduzione delle percentuali per la determinazione della « non operatività » delle società per azioni, in accomandita per azioni,

a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

Gagliardi 66.026, che detta disposizioni in materia di permanenza della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale nei ruoli del personale del SSN;

Foscolo 66.041, che estende al 2021 lo stanziamento di 10 milioni di euro a favore del Fondo vittime dell'amianto;

Gagliardi 66.027, che intende porre a carico del Fondo per il servizio sanitario nazionale gli oneri per il rinnovo dei contratti della Dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del SSN;

Gagliardi 66.024, che ridetermina la soglia minima dei canoni demaniali marittimi per le piccole concessioni;

Iorio 66.075, che ridetermina il periodo di astensione dal lavoro dopo l'evento del parto;

Murelli 66.039, che intende estendere ai lavoratori dipendenti richiamati nel Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653;

Viscomi 66.023, che intende rendere permanenti alcune disposizioni, attualmente vigenti fino al 31 dicembre 2021, in materia di proroga o rinnovo di contratti di lavoro a termine e di contratti di somministrazione di lavoro;

Comencini 66.017, che incide sulla normativa in materia di armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra nonché su quella relativa ad armi e munizioni comuni da sparo;

Siracusano 66.099, che dispone che gli incarichi di consulenza, comunque denominati, conferiti dagli organi politici non

rientrano tra gli incarichi, le cariche e le attività professionali da considerare ai fini dell'applicazione della disciplina sull'inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni centrali o locali;

Gagliardi 66.028, che abroga disposizioni in materia di permanenza della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale nei ruoli del personale del SSN;

Ferrari 66.04, che affida l'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni, anche ai Comandanti delle navi da guerra al di fuori delle acque territoriali e dell'area di mare internazionalmente definita come zona contigua;

Marco Di Maio 66.010, che intende riconoscere i parchi divertimento come imprese turistiche;

Incerti 66.0104, che reca l'interpretazione autentica, in riferimento alle industrie conserviere, dell'articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923, in materia di spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Siracusano 66.0100, volto a non applicare, ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie, le disposizioni relative alla risoluzione di diritto di contratti a tempo determinato;

Cortelazzo 66.098, il quale prevede che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario, ai fini delle assunzioni, siano esclusi dall'applicazione della disposizione ai sensi della quale il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario;

Siracusano 66.096, che rifinanzia per 5 milioni il « Fondo Nazionale per la Sicurezza Urbana »;

Tombolato 66.059, il quale prevede che, a determinate condizioni, le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960 siano effettuate esclusivamente dai competenti Uffici della Motorizzazione Civile;

Moretto 66.013, che contiene disposizioni in materia di accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, estendendo misure volte a favorire la liquidità delle imprese;

Iezzi 66.018, che modifica l'ordinamento delle camere di commercio, disponendo, tra l'altro, la sospensione delle procedure di riduzione del loro numero mediante accorpamento e razionalizzazioni delle sedi e del personale.

Avverte, quindi, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 18 di oggi.

Emanuele PRISCO (FdI) rileva come ci si trovi di fronte a un caso di ostruzionismo della maggioranza, in quanto a fronte della presentazione, da parte del gruppo Fratelli d'Italia, di un numero limitato di proposte emendative su temi qualificanti, le proposte emendative presentate dalla maggioranza mettono in discussione l'impianto complessivo del provvedimento in esame.

Rileva come ciò non possa comunque giustificare i criteri particolarmente restrittivi utilizzati per il vaglio di ammissibilità, né la fissazione di un termine per la presentazione dei ricorsi, alle 18 di oggi, del tutto incongruo, anche in considerazione del fatto che i gruppi saranno impegnati nei lavori dell'Assemblea. Ritiene che i problemi politici interni alla maggioranza debbano essere risolti dalla maggioranza medesima e dal Governo anziché fatti ricade-

dere, con le decisioni che sono state assunte dalla Presidenza, sull'opposizione, e prefigura, nel caso in cui tali nodi non vengano sciolti, un *iter* del provvedimento burrascoso.

Chiede, pertanto, di posticipare il termine per la presentazione dei ricorsi al pomeriggio della giornata di domani.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in risposta al deputato Prisco, osserva come le presidenze, nell'esercitare il vaglio di ammissibilità – pur nell'ambito dei criteri più restrittivi previsti per l'esame dei decreti-legge – si siano attenute a criteri di maggiore flessibilità, tenendo conto delle caratteristiche multisettoriali, trasversali e sistemiche del provvedimento e considerando, pertanto, ammissibili le proposte emendative riconducibili alla generale finalità di semplificazione di adempimenti e procedure, sia per i soggetti privati sia per i soggetti pubblici. Rileva dunque come le presidenze abbiano già compiuto un notevole sforzo, al fine di assicurare il confronto più ampio possibile su tematiche di particolare complessità.

Quanto alla richiesta di posticipare il termine per la presentazione dei ricorsi, ritiene che tale termine possa essere fissato alle ore 10 della giornata di domani, 30 giugno, ritenendo che tale scadenza possa rappresentare un equilibrato punto di compromesso, considerato il calendario dei lavori delle prossime giornate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 29 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.35.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (*Seguito dell'esame e rinvio*) 29

SEDE REFERENTE

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 10.35.

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella presente seduta non sono previste votazioni, i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.

Comunica che, d'intesa tra le presidenze, è stata nominata, quale ulteriore relatore del provvedimento per la II Commissione, l'onorevole Giusy Bartolozzi.

Ricorda che, secondo quanto convenuto, nella giornata odierna si procederà alla discussione sulla proposta di testo base.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 10.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di Fabio Caffio, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00659 Di Stasio, 7-00667 Fassino, 7-00679 Delmastro Delle Vedove e 7-00690 Formentini, sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp) .. 30

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 giugno 2021.

Audizione, in videoconferenza, di Fabio Caffio, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00659 Di Stasio, 7-00667 Fassino, 7-00679 Delmastro Delle Vedove e 7-00690 Formentini, sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. Emendamenti C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	31
Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). Emendamenti C. 544 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	31

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 15 cost. e C. 2838 cost. – Adozione del testo base</i>)	32
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 11.55.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

Emendamenti C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3166, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 6

maggio 2021, n. 59, recante « Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti ».

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, fa presente che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.).

Emendamenti C. 544 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 544 e abbinata-A, recante « Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) ».

Lucia AZZOLINA (M5S), *relatrice*, fa presente che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 16.35.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

C. 3156 cost., approvata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 15 cost. e C. 2838 cost. – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame la relatrice, Corneli, ha illustrato il provvedimento.

Segnala altresì che sono state avanzate le richieste di abbinare al provvedimento in esame la proposta di legge costituzionale C. 2838 Sarli, recante « Modifica all'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela del benessere degli animali », e la proposta di legge costituzionale C. 15 Brambilla, recante « Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente ».

Ricorda che, come anticipato in occasione della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione del 23 giugno, si può procedere a tali abbinamenti previa deliberazione della Commissione.

La Commissione delibera di abbinare la proposta di legge costituzionale C. 2838 Sarli e la proposta di legge costituzionale C. 15 Brambilla alla proposta di legge costituzionale già in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, riferisce di essere stato avvertito in via informale della presentazione di un'ulteriore proposta di legge costituzionale di cui i presentatori chiederanno l'abbinamento alle proposte di legge costituzionali già in esame, rilevando come su tale ulteriore proposta di abbinamento dovrà pronunciarsi la Commissione. Al riguardo invita i presentatori di tale proposta di legge a sollecitarne l'assegnazione alla Commissione, fermo restando che l'abbinamento potrà intervenire fino al conferimento del mandato alla relatrice.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiara concluso l'esame preliminare.

Ricorda che, essendo state abbinata le proposte di legge costituzionale C. 15 e C. 2838, occorre procedere all'adozione del testo base e invita la relatrice a formulare una proposta al riguardo.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, propone di adottare quale testo base la proposta di legge costituzionale C. 3156, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, ritenendo che tale proposta di adozione del testo base possa ottenere il

consenso di tutti i gruppi, nonché dei presentatori delle altre proposte abbinata, e consentire la rapida conclusione dell'*iter*, al pari di quanto accaduto al Senato.

La Commissione approva la proposta di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge costituzionale C. 3156, approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 23 giugno, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 15 di domani, 30 giugno.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni. C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3179 Meloni – Adozione testo base*) 34

SEDE REFERENTE

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni.

C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3179 Meloni – Adozione testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 16 giugno 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione Giustizia la proposta di legge C. 3179 Meloni, recante « Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali ». Poiché la suddetta proposta di legge

verte su materia identica a quella delle altre proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Da quindi la parola alla relatrice, onorevole BISA, chiedendole se, anche alla luce dell'abbinamento disposto, sia nelle condizioni di proporre un testo base.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, propone di adottare come testo base il testo della proposta di legge C. 3179 Meloni.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede se il gruppo di Fratelli d'Italia condivide la proposta della relatrice.

Maria Carolina VARCHI (FDI) accoglie con favore la proposta della relatrice di adottare come testo base il testo della proposta di legge C. 3179 Meloni.

Eugenio SAITTA (M5S) annuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di adozione del testo base avanzata dalla relatrice, rammentando che, come già dichiarato nel corso della precedente seduta, l'equo compenso è un tema importante e trasversale, su cui si concentra l'interesse di tutte le forze politiche. Sottolinea inoltre come il Movimento 5 Stelle,

che analogamente ad altri gruppi si è fatto promotore di una proposta di legge in materia, non faccia del tema dell'equo compenso una questione di bandiera, rilevando nel contempo l'importanza di procedere celermente con l'esame del provvedimento, anche al fine di agevolare i lavori dell'Assemblea. Ribadisce infine il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di testo base.

Alfredo BAZOLI (PD) annuncia che il Partito democratico si esprimerà in senso favorevole sulla proposta di testo base, pur non avendo avuto modo di valutare attentamente il testo della proposta di legge C. 3179 della collega Meloni. Immagina infatti che tale testo sia il risultato di un lavoro di sintesi delle istanze contenute nelle diverse proposte di legge in tema di equo compenso all'esame della Commissione. Ribadisce, come già dichiarato nel corso della precedente seduta, l'orientamento favorevole del Partito democratico a un intervento normativo in materia di equo compenso, di cui condivide spirito ed obiettivi, riservandosi comunque di valutare eventuali modifiche al testo base nel corso della fase emendativa.

Pietro PITTALIS (FI), a nome del gruppo di Forza Italia, accoglie con favore la proposta della relatrice di adottare come testo base il testo della proposta di legge C. 3179 che reca anche la firma del collega Mandelli. Dichiarata la disponibilità del suo gruppo ad apportare tutte le modifiche e le integrazioni che dovessero apparire necessarie per giungere all'esame dell'Assemblea con un testo che sia il più possibile condiviso, anche al fine di favorirne l'approvazione in tempi brevi. Fa presente a tale proposito che si tratta di un intervento atteso da tempo.

Martina PARISSÉ (CI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Fa presente a tale proposito che, pur non avendo avuto ancora modo di esaminare attentamente la proposta di legge C. 3179 della collega Meloni, confida nella volontà di tutte le forze politiche di apportare le modifiche che si

dovessero rivelare necessarie al fine di pervenire a un testo condiviso.

Cosimo Maria FERRI (IV), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo Italia Viva, ad integrazione delle considerazioni già svolte dai colleghi, tiene a sottolineare che è stato messo in campo un metodo di lavoro opportuno, volto a favorire il raggiungimento di un consenso unanime sul testo che verrà licenziato dalla Commissione. Fa inoltre presente che le proposte di legge in esame prendono spunto dalle modifiche introdotte all'istituto dell'equo compenso dai commi 487 e 488 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, che ha introdotto, seppure in forma iniziale e sullo scorcio della legislatura, un intervento riformatore in materia. Tiene a tale proposito a rilevare come il Governo della precedente legislatura si sia posto il problema dell'equo compenso, che ha comunque rappresentato uno dei pilastri di una stagione di riforme su cui oggi sembra registrarsi un diffuso consenso. Ritiene pertanto che ciò costituisca una ragione ulteriore per procedere sulla strada avviata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice di adottare il testo della proposta di legge C. 3179 Meloni come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Maria Carolina VARCHI (FDI), essendo impraticabile alla luce degli interventi dei colleghi l'ipotesi di una rinuncia dei gruppi alla fase emendativa, chiede al presidente di fissare un termine stringente per la presentazione delle proposte emendative, nel rispetto dei vincoli derivanti dal calendario dei lavori dell'Assemblea. Fa inoltre presente che la proposta di legge C. 3179 Meloni non introduce alcun argomento che non fosse già presente negli altri provvedimenti in materia di equo compenso all'esame della Commissione, precisando altresì che nella predisposizione del testo sono stati eliminati gli aspetti su cui si erano concentrate talune perplessità. Ritiene in conclusione che ciò giustifichi un termine

molto ristretto per la presentazione di eventuali proposte emendative, non ravvisandosi elementi che richiedano ampi spazi di riflessione.

Alfredo BAZOLI (PD), nel sottolineare come il gruppo del Partito Democratico, in ragione dei tempi, non abbia ancora avuto modo di esaminare attentamente la proposta di legge adottata come testo base, ritiene che un eventuale termine di 24 ore per la presentazione di proposte emendative sia molto esiguo. Chiede, pertanto, se tale termine debba essere necessariamente fissato entro la giornata di domani o se invece vi sia la possibilità per la Commissione di disporre di un tempo maggiore.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, desidera rassicurare i commissari in merito al fatto che la proposta di legge C. 3179, testé adottata come testo base per il prosieguo dei lavori, non introduce ulteriori elementi di novità nel provvedimento ma raccoglie insieme i temi oggetto delle proposte di legge sulla materia già da tempo all'esame della Commissione. Auspica che pertanto si possa prevedere un termine ravvicinato per la presentazione di proposte emendative.

Lucia ANNIBALI (IV) chiede, qualora il termine per la presentazione di proposte emendative fosse fissato nella giornata di domani, se la Commissione abbia il tempo necessario per poter esaminare tali proposte.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento in discussione era iscritto, in quota opposizione, nel calendario dei lavori dell'Assemblea di questa settimana e che ne è stato richiesto lo slittamento dell'avvio dell'esame di una settimana, sottolinea come i tempi a disposizione della Commissione siano molto esigui. Nel fare comunque presente che sarà la Conferenza dei Presidenti di gruppo, che si riunirà nella giornata di domani, a stabilire l'effettiva data di inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea, ricorda che il Governo dovrà disporre del tempo neces-

sario ad esaminare, ai fini dell'espressione dei relativi pareri, le proposte emendative presentate e che le Commissioni competenti in sede consultiva dovranno esprimersi per le parti di loro competenza sul provvedimento al termine dell'esame degli emendamenti.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene che, qualora vi sia la disponibilità di tutti i gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative potrebbe essere fissato nella giornata di mercoledì 30 giugno prossimo, per essere eventualmente prorogato alla mattinata di giovedì 1° luglio, qualora la Conferenza dei presidenti dei gruppi stabilisse di non avviare l'esame del provvedimento a far data da lunedì 5 luglio prossimo.

Alfredo BAZOLI (PD), sottolineando come i tempi siano estremamente ridotti ed auspicando tuttavia che la Commissione possa disporre del tempo sufficiente per la predisposizione delle proposte emendative, manifesta la disponibilità del suo gruppo alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti nella serata di domani, verosimilmente alle ore 20, purché vi sia l'intesa, qualora la Conferenza dei presidenti di gruppo stabilisse di non avviare l'esame del provvedimento a far data dal 5 luglio prossimo, a prorogare tale termine, compatibilmente con le esigenze dell'Assemblea.

Mario PERANTONI, *presidente*, sulla base di quanto testé convenuto, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di domani, mercoledì 30 giugno. Fa presente che, agli esiti della riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi, già convocata per domani, qualora venisse stabilita una calendarizzazione del provvedimento in Assemblea diversa dal 5 luglio prossimo, il termine per la presentazione di emendamenti sarà prorogato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale, in videoconferenza, con la Commissione per la Difesa nazionale e gli Affari esteri del Parlamento ellenico	37
--	----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Martedì 29 giugno 2021.

Incontro informale, in videoconferenza, con la Commissione per la Difesa nazionale e gli Affari esteri del Parlamento ellenico.

L'incontro informale si è svolto dalle 10.05 alle 12.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). C. 544 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	38
DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	42
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	47
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. C. 181 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi del citato articolo 4 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 262 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	81
COMITATO DEI NOVE:	
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
SEDE REFERENTE:	
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
ALLEGATO 3 (<i>Articolo aggiuntivo 68.032 del Governo</i>)	84
ALLEGATO 4 (<i>Relazione tecnica riferita all'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo</i>)	85

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 11.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore

in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.).

C. 544 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e che oggetto di esame è il testo elaborato dalla Commissione VII (Cultura) in sede referente. Segnala che la proposta non è corredata di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante finalità e struttura del Sistema di Istruzione tecnica superiore, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della norma.

In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 2 e 3, in materia di missione e identità degli I.T.S. *Academy*, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle norme che, inoltre, per buona parte riproducono quanto già previsto a legislazione vigente.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 4, in materia di regime giuridico degli I.T.S. *Academy*, per quanto riguarda i commi da 1 a 8, che disciplinano l'istituzione, il funzionamento e i controlli prefettizi delle Fondazioni ITS e il comma 10, che disciplina il valore del titolo conseguito, non formula osservazioni, tenuto conto che le norme in gran parte riproducono quanto già previsto a legislazione vigente e hanno carattere ordinamentale. Esse inoltre per lo più disciplinano soggetti (le fondazioni), attualmente esterni al perimetro della pubblica amministrazione, mentre le attività delle amministrazioni pubbliche sono configurate come eventuali e facoltative, e dunque potranno essere svolte qualora sussistano le pertinenti disponibilità di risorse. Segnala, per quanto riguarda i controlli prefettizi, che la relativa attribuzione è già svolta a legislazione vigente. Sarebbe peraltro utile, a suo avviso, una valutazione del Governo volta a verificare se, alla luce del regime normativo previsto, possano determinarsi, per taluni istituti, i presupposti per un'eventuale classificazione nel settore della pubblica ammini-

strazione, in ragione, fra l'altro, dei soggetti partecipanti alla fondazione e del regime dei finanziamenti.

Non ha osservazioni neppure circa il comma 11, che estende alle fondazioni l'accesso a determinati contributi previsti a legislazione vigente in quanto i contributi previsti (decreto-legge n. 83 del 2012) operano nel quadro delle risorse stanziare, per cui l'ampliamento del novero dei soggetti ammissibili non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici relativi ai percorsi di istruzione e formazione delle Fondazioni I.T.S. *Academy*, rileva che tale disposizione estende l'ambito di applicazione di cui agli articoli da 2 a 4 del decreto legislativo n. 184 del 1997, limitato a legislazione vigente ai corsi universitari e ai periodi di lavoro all'estero e di aspettativa. Evidenzia che l'estensione comporta, da un lato, l'incremento delle entrate contributive in ragione del versamento degli oneri del riscatto ma, in prospettiva, l'incremento delle prestazioni (quote maggiorate di ratei pensionistici e anticipo della decorrenza). In proposito, reputa quindi necessario acquisire i dati e gli ulteriori elementi necessari ai fini della quantificazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla disposizione in esame, e ciò anche con riferimento alle minori entrate fiscali connesse al regime di deducibilità previsto per gli oneri contributivi in oggetto. Segnala che il medesimo comma, inoltre, prevede ulteriori agevolazioni fiscali, relative al regime di deducibilità per le rette versate e all'applicazione, nei confronti delle Fondazioni I.T.S. *Academy*, delle disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Anche in relazione a tale profilo, appare a suo avviso necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a quantificare gli effetti finanziari, in termini di gettito tributario, derivanti dalla disposizione in esame.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 5, recante standard minimi dei percorsi formativi, non formula osservazioni

tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, in materia di verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti, osserva che la norma demanda a un decreto ministeriale la composizione ed il funzionamento delle commissioni d'esame e di valutazione finale, senza disciplinare specificamente l'eventuale corresponsione di emolumenti comunque denominati o le spese di funzionamento degli organi. Evidenzia che le commissioni sono peraltro già previste, con le medesime funzioni, a legislazione vigente (articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008). Ciò premesso, considerato che di tali commissioni potrebbero far parte soggetti appartenenti ad enti pubblici ovvero che le stesse potrebbero operare presso amministrazioni pubbliche, andrebbe a suo parere chiarito se dalla loro costituzione o dal loro funzionamento siano attesi oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di accreditamento degli I.T.S. *Academy*, andrebbe a suo avviso chiarito se dagli adempimenti amministrativi finalizzati all'accreditamento (lo svolgimento dei quali risulta obbligatorio, su semplice richiesta dell'ente interessato), derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni competenti. In questo caso, andrebbero indicate le risorse con cui far fronte ai predetti adempimenti, posto che il testo non prevede espressamente la corresponsione di tariffe a carico dei richiedenti commisurate ai costi sostenuti dalla pubblica amministrazione ai fini dell'accreditamento.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 8, in materia di raccordi tra I.T.S. *Academy* e sistema dell'università e della ricerca, non formula osservazioni tenuto conto che la disposizione in esame ribadisce (specificandone le finalità e talune modalità attuative e procedurali) il contenuto di previsioni già esistenti a legislazione vigente, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che, per di più, sono assistite da una

clausola di neutralità (articolo 29 della legge n. 240 del 2010).

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 9, in materia di programmazione territoriale, misure nazionali di sistema e orientamento, rileva che l'articolo 12 del provvedimento provvede al finanziamento dei programmi di cui al comma 2, lettera *a*), e al comma 3 dell'articolo 9, ora in esame, nel quadro del Fondo disciplinato dal medesimo articolo 12. Quest'ultimo opera nel quadro delle risorse disponibili ed è soggetto a ripartizione per l'assegnazione delle risorse. Circa il comma 2, lettera *a*), e il comma 3, dunque, non formula osservazioni in quanto i relativi oneri sono contenuti nell'ambito di un tetto di spesa e presentano carattere di modulabilità sulla base delle risorse effettivamente disponibili. Per quanto riguarda gli oneri connessi all'applicazione delle lettere *b*) e *c*) del comma 2, andrebbe invece chiarito, a suo parere, se gli stessi siano finanziati con il medesimo meccanismo sopra descritto, come sembrerebbe emergere dal testo, che tuttavia non esplicita tale circostanza.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 10, in materia di Percorsi I.F.T.S., andrebbe a suo parere chiarito se dall'attività volta a « conformare » i percorsi IFTS alle nuove esigenze indicate dalla norma (ove non si tratti di una disposizione di carattere programmatico piuttosto che precettivo) derivino oneri e, in caso affermativo, se gli stessi gravino su amministrazioni pubbliche: evidenzia, infatti, che la norma non indica espressamente i soggetti che dovranno provvedere all'anzidetta attività di conformazione.

In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 11 e 12, in materia di coordinamento nazionale e sistema di finanziamento, per quanto riguarda l'istituzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, rileva preliminarmente che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento e quasi tutte le spese hanno carattere di rimodulabilità. Tuttavia gli oneri di cui all'articolo 13, comma 3 (anagrafe degli studenti e banca dati nazionale), che gravano sul medesimo Fondo, non appaiono rimodulabili in quanto legati ad adem-

pimenti obbligatori per interventi che non sono dimensionabili in funzione delle risorse disponibili: andrebbe quindi acquisita, a suo parere, una quantificazione di tali oneri nonché la valutazione del Governo circa la complessiva congruità delle risorse del Fondo rispetto alle varie finalità cui lo stesso è destinato, tenendo conto degli elementi di rigidità della spesa sopra segnalati con riferimento all'articolo 13, comma 3. Segnala che ai predetti oneri (che gravano sul Fondo) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo – di identica denominazione – istituito dall'articolo 1, comma 875, della legge finanziaria per il 2007: ritiene che andrebbe chiarito se le risorse di quest'ultimo, omonimo, Fondo siano effettivamente disponibili, non gravate da obbligazioni giuridicamente perfezionate o destinate a programmi di spesa non revocabili o rimodulabili. Per quanto riguarda il comma 7, che prevede un cofinanziamento regionale obbligatorio – apparentemente quale condizione per l'accesso dei richiedenti al Fondo statale – rammenta che la previsione riprende, con talune differenze testuali, quella già recata a legislazione vigente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008. Andrebbe quindi chiarito, a suo avviso, se la previsione ora in esame debba essere interpretata come mera condizione di ammissibilità al finanziamento statale e non come obbligo che incombe in ogni caso sulle regioni. Nel primo caso infatti, la previsione non comporterebbe effetti diretti sulla finanza pubblica, in quanto le regioni potrebbero, facoltativamente, provvedervi nel quadro delle esistenti disponibilità e del rispetto dei vincoli di bilancio (cui la norma non deroga). Considerata, tuttavia la formulazione non univoca del testo, sul punto ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Infine, con riguardo al decreto di cui al comma 4, con il quale si dovrà, tra l'altro, definire i criteri per l'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS, rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all'articolo 14.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per l'Istruzione e la formazione tecnica superiore, con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2021 e di 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (capitolo 1464 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione). Al riguardo, segnala che, in base al decreto di ripartizione del bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023, il Fondo oggetto di riduzione reca uno stanziamento equivalente agli importi della spesa autorizzata dalla disposizione in commento, che sembrerebbe, pertanto, configurarsi come una mera riallocazione di risorse tra Fondi aventi nella sostanza le medesime finalità. Ciò posto, come emerge da un'interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato, evidenza che per l'anno 2021 le risorse del capitolo 1464 risultano ancora integralmente disponibili, ferma restando l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla sussistenza delle risorse anche per gli anni successivi.

Con riguardo ai profili di quantificazione degli articoli 13 e 14, in materia di anagrafe degli studenti, banca dati nazionale, monitoraggio e valutazione di sistema, per quanto concerne l'articolo 13 rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 12, circa la necessità di una quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo 13, comma 3, e una valutazione di congruità delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore rispetto al complesso delle attività finanziate. Per quanto attiene all'articolo 14, che demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione l'«attualizzazione» del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione nonché la definizione dei relativi indicatori, andrebbe chiarito, a suo parere, il coordinamento di tale previsione con il comma 6 dell'articolo 12, che rinvia al decreto di riparto cui al comma 4 dello

stesso articolo 12 la definizione dei criteri per l'organizzazione e il finanziamento del medesimo sistema. Per entrambi i decreti, che si configurano come fonti secondarie, andrebbe altresì confermato, a suo avviso, che la relativa disciplina non possa in ogni caso determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 13 dispone che alle spese relative all'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli I.T.S. *Academy* e alla banca dati nazionale previste dal medesimo articolo 13 si provvede con le risorse del fondo di cui all'articolo 12 e che a tali spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi degli I.T.S. *Academy* e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. In proposito, poiché l'attuazione della disposizione in esame, come peraltro sembra evincersi dal suo tenore letterale, dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, reputa necessario procedere alla quantificazione degli stessi, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, e prevedere che ai relativi oneri si faccia fronte mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 12, sempre che tale utilizzo non comprometta la realizzazione delle finalità del fondo stesso, sostanzialmente corrispondenti a quelle previste per l'omonimo fondo disciplinato a legislazione vigente. Su tali aspetti, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 15 e 16, recanti disposizioni finali, evidenzia che la norma dispone che, nel primo biennio di applicazione delle norme, debbano intendersi accreditati gli I.T.S. in possesso di determinati requisiti. Non vengono peraltro definite le modalità e le procedure per la verifica dell'effettivo possesso dei medesimi requisiti. In proposito ritiene utile acquisire un chiarimento: ciò con specifico riguardo alla possibilità per gli istituti medesimi di accedere, in

virtù dell'accreditamento disposto in via automatica (benché con effetto limitato alla fase transitoria) dalla norma in esame, ad eventuali benefici non definiti entro limiti massimi di spesa (quali quelli di cui all'articolo 4, comma 9), con conseguenti possibili effetti finanziari.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, rilevata la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, concorda con la richiesta della rappresentante del Governo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2021.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE deposita agli atti della Commissione un appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze contenenti risposte alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

C. 181 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, fa presente che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici e che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato in seconda lettura (A.S. 1441) al fine di recepire integralmente le condizioni poste e le osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio e di inserire due ulteriori modifiche di carattere ordinamentale e di coordinamento agli articoli 2 e 3. Ricorda che, pertanto, sono oggetto di esame nella seduta odierna solo le modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario.

Con riferimento agli articoli da 1 a 9, recanti disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le modificazioni introdotte al Senato recepiscono i rilievi (condizioni ed osservazioni) formulati dalla Commissione Bilancio del Senato alla luce degli elementi conoscitivi forniti dal Governo durante l'esame in sede consultiva. Esse, infatti, sono volte ad aggiornare la decorrenza degli oneri e delle coperture; inserire clausole di invarianza e a sopprimere il riferimento al termine « insegnamento » (che avrebbe comportato, secondo la Nota allegata alla relazione tecnica, il richiamo alla didattica curricolare, con conseguenti oneri per il sistema scolastico). Segnala che ulteriori modificazioni hanno carattere meramente ordinamentale e di coordinamento testuale.

Non ha osservazioni da formulare in proposito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 2 si provvede – con distinte clausole di copertura finanziaria – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, conformemente a quanto già previsto nel testo approvato in prima lettura dalla Camera nel mese di luglio 2019, che ha recepito – con riferimento, tra l'altro, alla quantificazione delle suddette norme – le specifiche condizioni volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere espresso a suo tempo dalla Commissione bilancio della Camera. Al riguardo, rileva altresì che, in considerazione del tempo trascorso, il Senato – ferma restando la quantificazione degli oneri – ha provveduto ad aggiornare la decorrenza degli stessi a partire dall'anno 2021, adeguando conseguentemente al triennio vigente il richiamo al fondo speciale utilizzato a copertura. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare, atteso che il citato accantonamento del fondo speciale di parte corrente reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario definito dalla legge di bilancio per il 2021.

Tutto ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, nell'esprimere soddisfazione per la positiva conclusione del complesso *iter* legislativo del provvedimento, di cui sottolinea con favore l'iniziativa di origine parlamentare, concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.05.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi del citato articolo 4 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.

Atto n. 262.

(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.

Segnala che il predetto schema individua una serie di interventi infrastrutturali che, secondo quanto dispone l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come novellato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale,

e, pertanto, necessitano della nomina di un Commissario straordinario, dotato di poteri derogatori al codice degli appalti, per la loro realizzazione o completamento.

Ricorda che si tratta del secondo schema di decreto, adottato in base al citato articolo 4, dopo lo schema di decreto n. 241 che aveva individuato 58 opere e che non è ancora stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Ricorda, altresì, che su tale schema la Commissione Bilancio, il 10 marzo scorso, si era espressa favorevolmente con la formulazione di un rilievo volto a inserire una specifica clausola di neutralità finanziaria riferita alle attività dei Commissari ed ai relativi compensi, posto che lo schema di decreto non indicava la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare eventualmente alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari, né tantomeno recava una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attività e al compenso dei predetti Commissari.

Tanto premesso, rappresenta che l'articolo 1 dello schema di decreto rinvia all'allegato 1, nel quale sono appunto indicati, per ciascun intervento, la descrizione dell'opera, i codici unici di progetto (CUP), che devono essere obbligatoriamente previsti per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, il costo stimato, i finanziamenti disponibili, la fonte di finanziamento e il nome del commissario straordinario nominato unitamente alla sua qualifica. Sottolinea che l'allegato individua 44 interventi – 18 relativi a infrastrutture stradali, 15 a infrastrutture ferroviarie, 2 relativi al trasporto rapido di massa e 9 a infrastrutture per presidi di pubblica sicurezza – e 13 commissari straordinari. La relazione illustrativa precisa che la maggior parte degli interventi è di rilevanza esclusivamente locale o regionale.

Evidenzia che l'articolo 2 provvede alla nomina dei Commissari straordinari con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla consegna degli interventi finanziati al soggetto gestore in via ordinaria, salvo revoca con le medesime modalità previste per la nomina.

Segnala che l'articolo 3 prevede a carico dei commissari straordinari alcuni obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili allo scopo di monitorare la loro attività: l'obbligo di comunicare il cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati entro sei mesi dal conferimento dell'incarico; l'obbligo di comunicare i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando ogni sei mesi eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma; l'obbligo di dare immediata notizia su circostanze sopravvenute che impediscono la realizzazione totale o parziale dell'opera e, infine, l'obbligo di trasmettere al medesimo Ministero, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di realizzazione dell'opera al fine di informare le Commissioni parlamentari competenti.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, fa presente che l'articolo 4 dispone in via generale che gli oneri connessi con la realizzazione di ciascuna opera sono a carico del quadro economico dell'intervento, nell'ambito delle risorse indicate per esso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala che il comma 2 dell'articolo 2, inoltre, prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi di personale per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tal riguardo ricorda che il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 76 del 2020, prevede che il decreto di individuazione delle opere stabilisca altresì una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare eventualmente alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari; evidenzia che tale quota, tuttavia, non è indicata nello schema di decreto in esame, come invece sarebbe necessario per quanto riguarda il compenso dei Commissari straordinari, salvo che non si introduca nel testo del provvedimento una clausola di

neutralità analoga a quella prevista dall'articolo 2, comma 2, per il personale di cui lo stesso può avvalersi.

Su tali aspetti ritiene in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE deposita agli atti della Commissione un appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze contenente elementi di chiarimento relativi alle osservazioni formulate dal relatore (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, si riserva di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi di chiarimento testé forniti dal Governo.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 29 giugno 2021.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 11.10 alle 11.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene

la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta comincia alle 16.10.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che è stato presentato dal Governo l'articolo aggiuntivo 68.032, in cui è stato tra-

sfuso il contenuto del decreto-legge n. 89 del 2021 (*vedi allegato 3*) e la relazione tecnica ad esso riferita (*vedi Allegato 4*), Avverte che il predetto articolo aggiuntivo risulta ammissibile e fissa pertanto il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 10 del 1° luglio prossimo.

Avverte, infine, che come convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'inizio delle votazioni degli emendamenti segnalati avrà luogo a partire dalla mattina di giovedì, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

Roma, 29 giugno 2021

APPUNTO

OGGETTO: A.C. 3146 - "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"

Iter

Il ddl in esame è assegnato alle Commissioni riunite I e VIII in sede referente, con i pareri delle commissioni: Il Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio e Tesoro, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Cultura, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche UE, Commissione parlamentare per le questioni regionali e Comitato per la legislazione

Analisi degli effetti finanziari

È pervenuto il Dossier del Servizio Bilancio dello Stato, il quale effettua i rilievi di carattere finanziario riportati nella sottostante tabella, unitamente agli elementi di risposta forniti dagli Uffici MEF e dalle altre Amministrazioni coinvolte.

Art.	Osservazioni	Parere
PREMESSA	<p>SBS</p> <p>Si evidenzia preliminarmente che il DL in esame è caratterizzato da un'interazione con il DL n. 59/2021 avente ad oggetto il PNC (piano nazionale complementare, afferente alle risorse del "Fondo complementare").</p> <p>In proposito mentre la relazione tecnica riferita al DL 59 dà conto</p>	<p>Governo</p>

degli effetti sui saldi conseguenti al predetto reintegro (che, per quanto attiene al fabbisogno e all'indebitamento netto dovrebbero presumibilmente corrispondere agli effetti di cassa già scontati in relazione all'utilizzo originario delle risorse ora finalizzate al PNRR), la RT allegata al provvedimento in esame non fornisce indicazioni riguardo alla dinamica di spesa sottesa alla nuova destinazione di 15,5 miliardi provenienti dal FSC.

Andrebbe quindi chiarito quale sia l'impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento prefigurabile in relazione a tale nuova destinazione delle risorse FSC: detto impatto – considerata la configurazione complessiva dell'operazione e quanto evidenziato dallo stesso PNRR (cfr. scheda relativa all'art. 14, comma 2) - dovrebbe scontare un'accelerazione e un anticipo rispetto alla dinamica di spesa originariamente ipotizzata con riguardo alle finalità del FSC, e pertanto, una revisione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, che non viene esplicitata dalla relazione tecnica.

Qualora tale nuova dinamica risulti già inclusa nelle attuali previsioni tendenziali, andrebbe chiarito in quale sede tale revisione sia stata operata, tenuto conto che non è finora intervenuta un'autorizzazione in via legislativa all'utilizzo dell'indicata quota del FSC per le finalità del PNRR.

Si osserva inoltre che molte disposizioni sono volte al rafforzamento e all'accelerazione dell'azione amministrativa in relazione alle esigenze di spesa connesse all'utilizzo delle risorse europee e di quelle nazionali che concorrono al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale complementare.

Considerata tale finalità delle disposizioni, a garanzia del rispetto della tempistica prefigurata per l'utilizzo delle predette risorse, non si formulano osservazioni per quanto attiene all'impatto sui saldi di finanza pubblica, nel presupposto dell'idoneità delle misure medesime a perseguire il predetto effetto di allineamento temporale, ferme restando la necessità, evidenziata per talune misure nelle successive schede, di elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità da parte delle amministrazioni interessate di dare attuazione alle norme con le risorse disponibili, come integrate dal provvedimento in esame.

	<p>Il provvedimento contiene peraltro anche disposizioni di revisione delle procedure amministrative, non finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli interventi compresi nel PNRR, ma di portata generale, destinate quindi ad intervento di razionalizzazione a regime delle procedure interessate.</p> <p>Andrebbe peraltro acquisita conferma della complessiva sostenibilità, ad invarianza di risorse, delle modifiche per le amministrazioni interessate.</p> <p>Andrebbe inoltre confermato che le misure medesime non siano suscettibili di determinare complessivamente effetti di accelerazione della spesa, tali da incidere sulle dinamiche di cassa già scontate ai fini dei tendenziali.</p>	
2	<p>Cabina di Regia</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, in merito all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Cabina di regia ministeriale per l'attuazione degli interventi del PNRR (commi 1-5), non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la sua attività, come riferito dalla relazione tecnica, possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli di bilancio della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Andrebbe peraltro acquisita la valutazione del Governo riguardo all' idoneità di tali risorse a garantire l'attuazione delle disposizioni per tutto il periodo di operatività della Cabina di regia.</p>	RGS: Si conferma la neutralità finanziaria della disposizione in esame.
6	<p>Monitoraggio e rendicontazione del PNRR</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli importi dell'autorizzazione di spesa disposta dalla norma in esame (euro 930.000 per il 2021 ed euro 1.859.000 a decorrere dal 2022) appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica.</p> <p>In merito al profilo temporale degli oneri stimati, si evidenzia che la suddetta autorizzazione di spesa è disposta in via permanente anche se l'attuazione del PNRR, come confermato anche dall'operatività</p>	<p>RGS Al riguardo, nel far presente che il Servizio centrale per il PNRR svolge le attività attribuite dall'articolo 6 del d.l. 77/2021 anche in relazione agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legge 59/2021 cofinanziati da risorse PNRR e risorse nazionali, si conferma il carattere permanente della struttura. Le funzioni assegnate al Servizio Centrale per il PNRR, difatti, non si esauriscono nelle attività inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma comprendono anche quelle concernenti l'iniziativa Next Generation EU e dovranno necessariamente protrarsi oltre il completamento del PNRR stesso, tenuto anche conto del</p>

	<p>limitata nel tempo di altri organismi istituiti dal provvedimento in esame (la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 e le Unità di missione di cui all'articolo 8), è circoscritta entro un orizzonte attuativo temporalmente limitato: andrebbe dunque chiarito se le funzioni dell'Ufficio in esame debbano considerarsi di carattere permanente.</p> <p>Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli importi dell'autorizzazione di spesa disposta dalla norma in esame (comma 9) (euro 218.000 per il 2021 ed euro 436.000 annui a decorrere dal 2022) appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, sotto il profilo dello sviluppo temporale degli oneri recati dalla norma, come già evidenziato con riguardo all'articolo 6, si osserva che tale autorizzazione di spesa è di carattere permanente anche se l'attuazione del PNRR è circoscritta entro un orizzonte attuativo temporalmente limitato: andrebbe dunque chiarito se le funzioni dell'Ufficio in esame debbano considerarsi di carattere permanente.</p> <p>Si evidenzia, altresì, che la norma di cui al comma 4, nella parte in cui prevede, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, procedure concorsuali finalizzate ad assumere, presso la Ragionerie generale dello Stato, un ulteriore non specificato numero di dirigenti di seconda fascia a tempo determinato, determina oneri di personale non quantificati dalla RT e privi di copertura finanziaria: in proposito andrebbero acquisiti chiarimenti (comma 4).</p> <p>Andrebbe altresì confermata la neutralità della previsione di conferimento di sette incarichi di livello dirigenziale non generale a tempo determinato presso la Ragionerie generale dello Stato in deroga al limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti di livello non generale previsto a normativa vigente.</p> <p>Andrebbero, infine, forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione</p>	<p><i>carattere permanente delle riforme da avviare e degli investimenti previsti dal PNRR.</i></p>
7		<p>RGS: Al riguardo, nel far presente che l'ufficio di audit svolge le attività attribuite dall'articolo 7 del d.l. 77/2021 anche in relazione agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legge 59/2021 cofinanziati da risorse PNRR e risorse nazionali, si conferma il carattere permanente dell'ufficio. Le funzioni assegnate, difatti, non si esauriscono nelle attività inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma comprendono anche quelle concernenti l'iniziativa Next Generation EU e dovranno necessariamente protrarsi oltre il completamento del PNRR stesso, tenuto anche conto del carattere permanente delle riforme da avviare e degli investimenti previsti dal PNRR.</p> <p>RGS: Al riguardo, si rappresenta che il numero dei dirigenti da assumere è desumibile dalla lettura complessiva e congiunta delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7, in cui si prevede di attribuire n. 14 incarichi dirigenziali non generali (n. 11 previsti dall'art. 6 e n. 3 dall'art. 7), di cui n. 7 da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e le restanti 7 unità da assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali. La relativa copertura finanziaria è indicata al comma 3 dell'art. 6 (n. 11 unità) e al comma 9 dell'art. 7 (n. 3 unità).</p> <p>RGS: Al riguardo, si conferma la neutralità finanziaria, trattandosi di posti di nuova istituzione per i quali è stata prevista la copertura finanziaria complessivamente al comma 3 dell'art. 6 e al comma 9 dell'art. 7.</p>

	<p>volti a confermare la previsione di neutralità finanziaria relativa al comma 6, che è assistito da apposita clausola di invarianza finanziaria: la norma consente a SOGEI S.p.A. di selezionare esperti, avvalendosi in via convenzionale della Società Studiare Sviluppo S.r.l., cui affidare attività di supporto all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Si rammenta che la prima società è inclusa nell'elenco Istat, mentre la seconda è esterna al conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. La relazione tecnica non evidenzia i profili di spesa connessi, per un verso alla retribuzione degli esperti, per altro verso all'attuazione della convenzione con Società Studiare Sviluppo S.r.l. Andrebbero quindi esplicitati tali elementi ed indicate le risorse disponibili per far fronte alle relative occorrenze finanziarie tenuto conto che SOGEI S.p.A. appartiene al perimetro della p.a.</p> <p>Non si formulano osservazioni in merito al comma 8 nel presupposto - sul quale si chiede conferma al Governo - che come previsto dalla norma, i protocolli che le amministrazioni possono stipulare con la Guardia di Finanza per le attività di controllo in materia di attuazione del PNRR, vengano attuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 8).</p> <p>Con riguardo al comma 7, si evidenzia che i compiti in materia di controllo di gestione sull'attuazione del PNRR attribuiti alla Corte dei conti appaiono rientrare, come riferito anche dalla relazione tecnica, nell'ambito di quelli già svolti istituzionalmente dalla Corte dei conti: in proposito, tuttavia, andrebbe acquisita conferma che - stante la prevedibile ampiezza dei nuovi adempimenti - essi possano effettivamente essere fronteggiati nel quadro delle risorse disponibili.</p>	<p>RGS: Al riguardo si conferma la neutralità finanziaria degli specifici protocolli d'intesa che le amministrazioni centrali titolari di interventi della Corte dei conti rientrano nell'ambito di quelli già svolti istituzionalmente, e che, comunque, possono essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>
8	<p>Coordinamento della fase attuativa</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che l'onere recato dalla norma appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, andrebbero comunque forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione della stessa al fine di valutarne la congruità rispetto alle finalità della norma. Ciò in considerazione del fatto che gli adempimenti disposti dalla norma hanno carattere obbligatorio, sono posti in capo a una platea di</p>	<p>RGS: Al riguardo, si rappresenta che per il calcolo dell'onere complessivo è stato considerato il trattamento retributivo medio dei dirigenti di livello generale e di livello dirigenziale non generale in servizio presso le Amministrazioni centrali, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, titolari di interventi previsti nel PNRR. Trattasi comunque di un valore di spesa massimo da cui la individuazione del previsto limite finanziario. Tale quantificazione si riferisce a strutture eventuali sia nell'istituzione che nella composizione della stessa, la cui</p>

	<p>destinatari piuttosto ampia (ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR) e riguardano spese di personale, difficilmente modulabili.</p>	<p>costituzione potrà avvenire con decreto del Ministro di riferimento con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tale sede si provvederà alla verifica della correttezza dell'onere previsto nonché sulla capienza delle risorse disponibili.</p>
<p>14 comma 1</p>	<p><u>Estensione della disciplina del PNRR al PNC</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme stabiliscono che “le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione ... di cui al presente decreto [ossia il DL n. 77 del 2021], incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti ... trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare” (di seguito: PNC).</p> <p>Specularmente, il DL n. 59 del 2021 - che disciplina il PNC (tuttora in corso di conversione presso il Senato in prima lettura, AS 2207) - stabilisce, all'articolo 1, comma 6, che agli interventi del PNC si applichino “in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento” stabilite per il PNRR.</p> <p>In proposito, si evidenzia altresì che la relazione tecnica riferita a molte delle norme del decreto in esame non menziona esplicitamente la loro estensione al PNC. Pertanto, tenuto conto che l'estensione dell'applicabilità delle procedure PNRR anche al PNC è suscettibile di comportare un ampliamento di alcuni adempimenti posti in capo alle amministrazioni interessate, appare necessario acquisire dati ed elementi conoscitivi atti a verificare, per ciascuna delle norme del presente decreto applicabili anche al PNC, gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'estensione delle varie procedure e misure di cui al PNRR.</p> <p>Sempre in merito a quanto evidenziato, andrebbero esplicitate le disposizioni del PNRR effettivamente applicabili al PNC: in proposito la norma fa infatti riferimento a “misure” e “procedure”.</p>	<p>RGS: Al riguardo, si fa presente che la norma di cui all'articolo 14, prevede una clausola di carattere generale sull'applicazione al PNC di misure e procedure di accelerazione e semplificazione, coerente con quanto già previsto nell'articolo 1, comma 6, del d.l. 59/2021.</p> <p>Trattandosi del rinvio a norme di carattere procedimentale, si conferma l'assenza di oneri per la finanza pubblica, come rappresentato in RT.</p> <p>In particolare, in ordine alle norme richiamate dalla Commissione bilancio si fa presente quanto segue.</p> <p>L'articolo 6 prevede l'istituzione presso il MEF del Servizio centrale per il PNRR e non disposizioni di accelerazione o semplificazione: peraltro, le risorse del PNC non sono destinate ad essere gestite da tale Servizio nell'ambito del Fondo di rotazione NGEU, in quanto saranno iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dei Ministeri titolari degli interventi previsti dall'articolo 1 d.l. 59/2021; ferma restando tale gestione contabile, agli interventi del PNC cofinanziati dal PNRR si applicheranno le procedure di monitoraggio proprie del PNRR, come già previsto dall'articolo 1, comma 7, d.l. 59/2021, senza che ciò richieda l'impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali ulteriori rispetto a quelle già considerate nell'ambito dell'articolo 6 dell'AC 3146.</p>
<p>14 comma 2</p>	<p><u>Gestione delle risorse FSC per il PNRR</u></p> <p>Come evidenziato in premessa, si rileva che la norma non precisa la quota di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) che</p>	<p>RGS: Al riguardo, si conferma che il Fondo sviluppo e coesione concorrerà al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, nella misura complessiva massima di circa 15,5 miliardi di euro, secondo un</p>

	<p>concorrono al PNRR, né detto importo risulta da disposizioni legislative finora intervenute: la predetta quota può tuttavia desumersi, per un verso, dal testo del PNRR che prevede l'anticipo per le finalità del PNRR di 15,5 miliardi a valere sul FSC, e per altro verso dall'art. 2 del decreto legge 59/2021, che, a fini di reintegro rispetto al predetto l'utilizzo, incrementa la dotazione del FSC di 15,5 miliardi.</p> <p>Peraltro la RT allegata al provvedimento in esame non fornisce indicazioni riguardo alla nuova dinamica di spesa sottesa alla destinazione al PNRR di 15,5 miliardi provenienti dal FSC.</p> <p>Andrebbe quindi chiarito quale sia l'impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento prefigurabile in relazione a tale nuova destinazione delle risorse FSC: detto impatto - considerata la configurazione complessiva dell'operazione e quanto evidenziato dallo stesso PNRR - dovrebbe scontare un'accelerazione e/o anticipo rispetto alla dinamica di spesa originariamente ipotizzata con riguardo alle finalità del FSC, e pertanto, una revisione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, che non viene esplicitata dalla relazione tecnica.</p> <p>Qualora tale nuova dinamica risulti già inclusa nelle attuali previsioni tendenziali, andrebbe chiarito in quale sede tale revisione sia stata operata, tenuto conto che non è finora intervenuta un'autorizzazione in via legislativa all'utilizzo dell'indicata quota del FSC per le finalità del PNRR.</p>	<p><i>profilo di spesa definito nel cronoprogramma degli interventi del PNRR in misura compatibile con gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica in merito al predetto Fondo per il periodo di programmazione 2021-2027</i></p>
16	<p>Norma finanziaria</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 16 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del provvedimento in esame, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, mediante le seguenti modalità:</p> <p>a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del</p>	<p>RGS: Con riferimento alle coperture sul Fondo per interventi strutturali di politica economica si conferma la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e che l'utilizzo delle stesse non pregiudica ulteriori finalità già previste a legislazione vigente. Si rinvia comunque alle amministrazioni competenti per ulteriori elementi di dettaglio.</p> <p>Con riguardo alle coperture sul FEI, si conferma che le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti e che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in considerazione del profilo</p>

	<p>decreto-legge n. 282 del 2004;</p> <p>b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;</p> <p>c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dei seguenti accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 euro a decorrere dall'anno 2023; 2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022; 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022; 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro per l'anno 2022; 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022; 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022; 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022; 8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022; 9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022; 10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere 	<p><i>temporale della spesa, e delle ulteriori disposizioni del presente provvedimento (articoli 49, comma 4, 57, comma 3, e 59, comma 2), che analogamente operano la copertura dei relativi oneri tramite riduzione del medesimo Fondo.</i></p>
--	--	---

	<p>dall'anno 2022;</p> <p>11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022; 12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022.</p> <p>Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il comma 3 dell'articolo 11 del provvedimento in esame, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli con Consip Spa un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, autorizzando a tal fine una spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. In proposito, considerato che dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica nonché dal disposto dell'articolo 16, comma 1, del provvedimento, che prevede alla copertura della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 11, emerge che tale spesa si realizza per cinque anni a decorrere dal 2022, sembrerebbe necessario modificare il comma 3 dell'articolo 11 prevedendo che il limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro ivi previsto si riferisce agli anni dal 2022 al 2026. In proposito, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.</p> <p>Ciò premesso, in merito alla prima modalità di copertura si ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In proposito, appare opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e alla circostanza che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi ulteriori finalità già previste a legislazione vigente, anche alla luce dell'utilizzo delle medesime risorse operato dall'articolo 33, comma 4, del provvedimento in esame.</p> <p>Quanto alla seconda modalità di copertura, si rammenta che l'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ha istituito il</p>
--	---

	<p>Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione è stata tra l'altro di recente più volte oggetto di rideterminazione, in riduzione o in aumento, ad opera dei vari provvedimenti d'urgenza adottati nel quadro del contrasto alle conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla luce di ciò, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che, da un lato, le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti, dall'altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ciò in considerazione non solo del profilo temporale della spesa, che si sviluppa oltre il triennio di riferimento del bilancio dello Stato, ma anche delle ulteriori disposizioni del presente provvedimento (articoli 49, comma 4, 57, comma 3, e 59, comma 2), che analogamente operano la copertura dei relativi oneri tramite riduzione del medesimo Fondo.</p>	
20	<p>Valutazione di impatto ambientale (VIA) e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 2-ter dispone dei rimborsi per i richiedenti nell'ipotesi di ritardi amministrativi nelle procedure VIA concernenti progetti ricompresi nel PNRR, progetti finanziati a valere sul fondo complementare nonché progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis. Pur prendendo atto dei dati forniti dalla relazione tecnica a sostegno della quantificazione, si osserva che gli oneri sono limitati al triennio 2021-2023, mentre taluni dei progetti potrebbero avere uno sviluppo temporale anche successivo (ad esempio, per il Fondo complementare si prevedono, ai sensi dell'articolo 1 del DL n. 59/2021, investimenti per gli anni dal 2021 al 2026): andrebbero quindi esplicitate le ragioni per cui non si prevede la corresponsione di rimborsi per ritardi dal 2024.</p> <p>Gli oneri appaiono inoltre configurati come limite di spesa pur in presenza di un meccanismo di rimborso automatico del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria: in proposito andrebbe acquisito</p>	<p>MITE: Come precisato in relazione tecnica, si ritiene che l'effetto deterrente derivante dal rimborso del 50% dei diritti di istruttoria unitamente al rafforzamento delle strutture amministrative, anche a seguito delle misure previste nel decreto legge Mite approvato in Consiglio dei Ministri in data 17 giugno 2021, consentirà di contenere le ipotesi di ritardo nella definizione dei procedimenti e le conseguenti restituzioni in modo significativo, prevedendo altresì che dopo il 2023 le nuove disposizioni saranno ormai pienamente entrate a regime e consentiranno alla nuova Commissione di ridurre al minimo il rischio di superamento dei tempi.</p> <p>Si precisa che gli stanziamenti previsti per il rimborso dei diritti di istruttoria sono stati stimati in base alla serie storica dei diritti versati corretti per specifici parametri indicati in relazione tecnica, valutando altresì il tasso di ritardo ipotizzato nel rilascio del provvedimento di VIA, pertanto si ritiene che gli importi ivi previsti, peraltro calcolati in via prudenziale, assicurano la copertura degli eventuali rimborsi, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>RGS: Al riguardo, si confermano le quantificazioni riportate in relazione tecnica, anche con riferimento alla limitazione degli oneri al triennio 2021-2023, in quanto la procedura VIA si colloca nella fase iniziale</p>

	l'avviso del Governo.	relativa all'iter autorizzativo di progetti di investimento, la cui realizzazione dovrà essere completata entro i termini previsti dai cronoprogrammi di spesa del PNRR e PNC e del PNIEC.
21	<p>Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che né agli articoli 23 e 24 del testo unico ambientale e né alle precedenti modificazioni ad essi introdotte dall'articolo 50 del DL n. 76/2020 ("semplificazioni") sono stati ascritti effetti di finanza pubblica, e che la relazione tecnica ribadisce il carattere ordinamentale della disposizione in esame.</p> <p>Tuttavia, la disposizione riduce determinati termini per la procedura VIA, rendendone inoltre taluni perentori, con riferimento all'attuazione del PNRR, del Fondo complementare e del PNIEC: andrebbero dunque acquisiti ulteriori elementi idonei a suffragare l'ipotesi che l'amministrazione possa effettivamente procedere nei termini più brevi e perentori nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>MITE: La riduzione dei termini previsti per i progetti sottoposti alla c.d. fast track è bilanciata dal rafforzamento della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, oltre a essere formata da componenti a tempo pieno (diversamente da quanto previsto per la Commissione VIA "ordinaria" di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo) è stata ora rafforzata nell'organico (passando da 20 a 40 membri). Peraltro, l'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 77 del 2021, nel novellare l'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede ora l'avvalimento del Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale e degli altri enti pubblici di ricerca in luogo della mera facoltà precedentemente prevista.</p> <p>A ciò si aggiunge il fatto che nel decreto legge transizione ecologica, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 giugno 2021 è stato previsto un importante rafforzamento del personale del Mite, con l'autorizzazione all'assunzione di 218 unità, nonché per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero potrà avvalersi fino ad un massimo di trenta tecnici di Enea ed Ispra, che presteranno servizio in posizione di comando presso gli uffici del MITE.</p>
23	<p>Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme definiscono la disciplina della fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale finalizzata alla definizione dell'insieme delle informazioni che il proponente dovrà fornire e delle condizioni che dovrà soddisfare per la realizzazione e l'esercizio del progetto sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale. La norma è assistita da una clausola di non onerosità: in proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai rispettivi adempimenti con le modalità e nei termini indicati, nel quadro delle risorse esistenti.</p>	<p>MITE: La norma è volta a prevedere una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) al fine di migliorare la qualità progettuale e degli studi di impatto ambientale, in termini di livello di dettaglio e di metodologie di elaborazione adottate; in tal modo si persegue l'obiettivo di snellire e velocizzare le successive fasi procedurali del provvedimento autorizzatorio unico regionale, cui partecipano le amministrazioni coinvolte nella fase preliminare in argomento, facilitandone pertanto le relative attività nel corso del PAUR.</p> <p>Pertanto le amministrazioni interessate provvederanno alle attività in argomento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, già impiegate per la procedura relativa al PAUR senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>

24	<p><u>Modifica della disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme intervengono sulla disciplina della procedura amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale. La RT evidenzia la neutralità delle disposizioni. In considerazione della complessiva ridefinizione della procedura, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai rispettivi adempimenti con le modalità e nei termini indicati, nel quadro delle risorse esistenti.</p>	<p>MITE: Si conferma che le amministrazioni interessate provvederanno alle attività previste nella nuova disciplina del PAUR con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di compiti già svolti a legislazione vigente che ora vengono declinati secondo le nuove modalità e termini procedurali nell'ottica di semplificazione ed accelerazione nell'adozione del PAUR.</p>
27	<p><u>Interpello ambientale</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai rispettivi adempimenti con le modalità e nei termini indicati, nel quadro delle risorse esistenti.</p>	<p>MITE: L'interpello costituisce una facoltà in capo alle amministrazioni indicate nella norma in esame, che potranno pertanto formulare quesiti al Mite, ove ritenuto necessario, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Con riferimento alle attività spettanti al Mite, i compiti ora previsti saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, si precisa che nel decreto legge transizione ecologica, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 giugno 2021 è stato previsto un importante rafforzamento del personale del Mite, con l'autorizzazione all'assunzione di 218 unità e un incremento "strutturale" della pianta organica del Ministero di 155 unità.</p>
29	<p><u>Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla determinazione dell'onere relativo al trattamento economico per l'incarico ad interim (comma 3) alla luce dei dati e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica. Con riguardo alla segreteria tecnica di cui al comma 4, pur considerato che gli importi individuati dalla norma per far fronte all'impiego nella medesima segreteria tecnica per 36 mesi di personale di ruolo e di esperti esterni alla PA sono configurati come</p>	<p>RGs: In merito ai profili di copertura finanziaria, il Servizio Bilancio ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse previste a copertura e assicuri che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulla predetta autorizzazione di spesa". <i>Al riguardo, si conferma la disponibilità delle risorse usate a copertura e che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati.</i></p>

	<p>limiti massimi di spesa, andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi volti ad evidenziare i profili quantitativi (retribuzioni degli esperti ed eventuale trattamento accessorio del personale di ruolo impiegato) e qualitativi (posizioni e qualifiche del personale di ruolo e tipologia professionale del personale esterno) relativi all'impiego di tale personale.</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 5 dell'articolo 29 provvede agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4² del medesimo articolo, pari a 1.550.000 euro annui dal 2021 al 2023, e ad euro 50.000 annui dal 2024 al 2026, mediante le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto a 1.550.000 euro per l'anno dal 2021 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2021-2023; - quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per il 2016), che ha stanziato 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale. <p>In merito alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare poiché il citato accantonamento reca le occorrenze disponibili, anche alla luce della sua ulteriore riduzione disposta dall'articolo 16, comma 1, lettera c), n. 12.</p> <p>Per quanto riguarda la seconda modalità di copertura si rileva che le risorse in parola sono allocate nel capitolo 5650 (piano gestionale n. 7) dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023, reca</p>
--	---

	<p>uno stanziamento pari a circa 30,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10,4 milioni per l'anno 2023³. Ciò posto, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse previste a copertura e assicuri che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.</p>	
33	<p>Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati ed i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari.</p> <p>In proposito, si segnala che le relazioni tecniche riferite a norme analoghe (introdotte prima dell'emergenza Covid, quali, da ultimo, quelle contenute nella legge di bilancio 2020) evidenziano gli elementi, i dati ed i parametri necessari per la ricostruzione dell'onere stimato. Si tratta, in particolare, dell'ammontare della spesa considerata con il relativo incremento dell'aliquota del beneficio e di ulteriori ipotesi specifiche adottate per la stima.</p> <p>Pertanto, al fine di consentire una verifica della stima indicata dalla relazione tecnica, appare necessario che la relazione tecnica espliciti - sulla base del modello utilizzato fino alla legge di bilancio 2020 - i parametri, i criteri e le ipotesi adottate per la quantificazione operata (ammontare della spesa considerata, aliquote del beneficio utilizzate prima e dopo la modifica normativa, annualità interessate dalla rateazione, aliquote d'imposta per la stima degli effetti indotti).</p> <p>Ai fini di una verifica dei parametri utilizzati per le precedenti stime e per quella in esame, appare inoltre opportuno acquisire informazioni aggiornate in merito alla effettiva fruizione della misura in esame.</p> <p>Inoltre, si rileva che la relazione tecnica afferma che la stima è effettuata con riferimento alle modifiche introdotte dalle lettere a) e b) del comma 1 senza considerare le disposizioni contenute nella</p>	<p>DF: La Commissione osserva come la relazione tecnica non fornisca i dati ed i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari, a differenza di quanto fatto in precedenza per norme analoghe. Al riguardo si precisa che sono stati considerati, ai fini della stima, i dati di spesa ipotizzati in sede di introduzione e modifica del cosiddetto Superbonus 110%, per un totale di circa 9,8 miliardi di euro. Nella RT originaria della Legge di Bilancio 2021, che estendeva l'aliquota in esame alle spese per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche legate alla riqualificazione energetica, era stata ipotizzata una spesa pari all'1% di detto ammontare. In considerazione della estensione dell'agevolazione anche agli interventi antisismici, è stato ipotizzato, prudenzialmente, il 50% di quanto stimato nella RT originaria, in quanto questi interventi rappresentano circa un terzo di quelli di riqualificazione energetica, per un totale di spesa interessata di circa 49 milioni di euro.</p> <p>Ai fini della stima, considerando l'aliquota agevolata del 110%, sono stati stimati i differenziali rispetto alle aliquote vigenti per le spese in esame per gli anni 2021 (50%) e a partire dal 2022 (36%) e la nuova rateizzazione in 5 e 4 anni, rispettivamente per il 2021 e 2022. È stato inoltre considerato, come evidenziato in precedenti relazioni tecniche, l'effetto correlato alla spesa indotta (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti, circa il 25%).</p> <p>La Commissione osserva inoltre come la RT non consideri le disposizioni relative alla riduzione degli adempimenti previsti. La norma, infatti, prevede, tra l'altro, l'esclusione dell'obbligo di una specifica asseverazione sullo stato degli edifici. Si precisa che, ai fini della stima, tale esclusione non risulta avere impatti sul gettito, in quanto la stima originaria è stata effettuata prendendo in considerazione gli interventi che potenzialmente possiedono le caratteristiche adatte per la fruizione delle agevolazioni fiscali collegate al Superbonus, senza operare alcuna esclusione collegata a limitazioni burocratiche e tecniche.</p> <p>Per quanto riguarda gli effetti tra la fruizione della detrazione e quella del</p>

	<p>lettera c) del medesimo comma 1 (riduzione degli adempimenti previsti prevedendo, tra l'altro, l'esclusione dell'obbligo di una specifica asseverazione sullo stato degli edifici). Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo tenuto conto che quanto disposto dalla predetta lettera c) appare suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica, derivanti dall'estensione degli interventi ammissibili a beneficio.</p> <p>In proposito, si segnala che gli operatori del settore hanno segnalato in più occasioni le difficoltà di accesso al beneficio a causa degli eccessivi adempimenti richiesti⁴ e che, pertanto, l'introduzione di semplificazioni potrebbe comportare un sensibile incremento dell'accesso alla misura in esame, con conseguenti oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Inoltre, sulla base dei soli risultati forniti dalla relazione tecnica, si segnala quanto segue:</p> <p>gli oneri per detrazione e per credito d'imposta (periodo 2021-2033) sono indicati, complessivamente, in 33,6 milioni di euro. La RT non esplicita l'ammontare in valore assoluto della spesa complessiva considerata ai fini della stima.</p> <p>Considerando l'onere complessivamente stimato, tale spesa potrebbe assumere un valore minimo pari a circa 30 milioni di euro, ipotizzando l'applicazione sull'intero ammontare di spesa dell'aliquota massima del 110 per cento, ovvero un importo superiore a 30 milioni qualora la percentuale di detrazione da considerare assuma un valore inferiore in quanto calcolato per differenza rispetto a benefici già previsti a legislazione vigente.</p> <p>Sul punto, premessa la necessità di una conferma in merito alla predetta ricostruzione, andrebbero verificati i criteri di prudenzialità adottati ai fini della stima, tenuto conto dell'elevato interesse mostrato dai contribuenti e dagli operatori del settore nei confronti del beneficio in esame;</p> <p>in base alla modulazione temporale dei risultati forniti, la relazione tecnica non sembrerebbe considerare le spese sostenute nel 2023 (si ricorda in proposito che il beneficio è riconosciuto, per tipologie specifiche quali gli IACP, anche in relazione alle spese sostenute</p>
	<p>credito, si evidenzia che si è ipotizzata una ripartizione, tra le due tipologie, nella percentuale del 50% del totale della spesa. Le differenze di importi complessivi sono dovuti ai diversi effetti finanziari tra le due modalità di fruizione. Relativamente agli effetti nel 2021, è stata ipotizzata una quota di perdita di detrazione già nel primo anno sulla base del metodo previsionale, coerentemente con la metodologia consolidata negli anni per questa tipologia di detrazioni.</p> <p>RICHIESTA DI PRECISAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE.</p> <p>Il dossier, a pagina 64, descrive il contenuto dell'articolo 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana), affermando, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), che "è elevato, in presenza di specifici requisiti, il limite massimo di spesa individuale ammesso al beneficio (comma 1, lettera b), che inserisce il comma 10-bis al citato articolo 119).</p> <p>In particolare, il limite previgente è moltiplicato per il rapporto tra la superficie dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI".</p> <p>Al riguardo, si rileva che dal tenore letterale della predetta descrizione - che non reca alcun riferimento ai soggetti di cui comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio espressamente citati dal comma 1, lettera b) dell'articolo 33 - sembrerebbe desumersi che l'innalzamento del limite massimo di spesa individuale sul quale calcolare il "Superbonus" operi per tutte le categorie di soggetti ammessi al beneficio e non soltanto per i soggetti di cui alla sopra citata lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119.</p> <p><u>Ciò premesso, si suggerisce di esplicitare che la previsione di cui al citato comma 1, lettera b), opera con riferimento ai soli soggetti di cui comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, vale a dire - come peraltro precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione in esame - con riferimento alle Fondazioni Onlus che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che sono in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, a condizione che i membri del Consiglio di Amministrazione non</u></p>

	<p>nel primo semestre del 2023). Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo tenuto conto che l'eventuale mancata considerazione di tali spese potrebbe determinare una sottostima degli oneri indicati dalla RT;</p> <p>i risultati in tabella evidenziano che il beneficio è frutto in parte mediante detrazione d'imposta (15,7 milioni per il periodo 2021-2033) e in parte mediante credito d'imposta (17,9 milioni per il periodo 2021-2023). Sul punto andrebbero esplicitate le ipotesi adottate per la stima delle differenti modalità di fruizione del beneficio.</p> <p>Qualora, infatti, il minore onere per detrazione sia determinato da situazioni di incapienza andrebbe prudenzialmente considerata la facoltà, concessa al contribuente, di cedere il credito in modo da fruire in misura piena del beneficio spettante.</p> <p>Per quanto riguarda il profilo temporale, si rileva che la detrazione determina effetti negativi dal 2021, mentre il credito d'imposta dal 2022. Anche in merito a tale diversa modulazione – che non considera oneri per credito d'imposta nel 2021 - appare necessario acquisire chiarimenti.</p> <p>Per quanto concerne, infine, il profilo della cessione del credito d'imposta (prevista nella norma originaria sulla quale si interviene e, pertanto, applicabile anche alle misure interessate dalla norma in esame) – pur tenendo conto che la procedura adottata dalla relazione tecnica appare in linea con quella seguita con riferimento alla norma iniziale – andrebbe acquisito l'avviso del Governo in relazione al trattamento contabile degli effetti finanziari e all'impatto prefigurabile in termini di indebitamento netto.</p> <p>Ciò alla luce delle recenti pronunce sulla materia da parte di Eurostat, richiamate anche nella Nota⁵ RGS riferita al maxiemiendamento al decreto legge n. 41/2021 presentato dal Governo.</p> <p>Si segnala, in proposito, che nel corso dell'esame parlamentare del DL 41/2021 la Commissione Bilancio del Senato ha condizionato ai sensi dell'articolo 81 Cost. il parere favorevole sul maxiemiendamento governativo allo stralcio di talune disposizioni</p>	<p>percepiscano alcun compenso o indennità di carica.</p> <p>RGS: <i>Al riguardo, in merito al trattamento contabile degli effetti finanziari delle norme di modifica del Superbonus, si segnala che dal recente pronunciamento non derivano effetti finanziari diversi da quelli stimati. Infatti EUROSTAT, in attesa di una più estesa trattazione dei crediti d'imposta cedibili nell'ambito della revisione del Manuale sul deficit e sul debito pubblici, ha esplicitamente accettato la classificazione in "non pagabili" dei crediti del Superbonus, che possono quindi essere registrati a riduzione delle entrate nell'esercizio in cui si utilizzano.</i></p>
--	--	---

	<p>(concernenti la cessione di crediti d'imposta), introdotte in sede referente e confluite nel maxitemendamento medesimo. Ciò in quanto, secondo la Nota di trasmissione della relazione tecnica, "recentemente, Eurostat, cambiando avviso rispetto a precedenti orientamenti, ha sostenuto che la facoltà di cessione del credito comporta di fatto il superamento della capienza fiscale dei beneficiari [...]. Tale situazione determina quindi un'assoluta incertezza sul trattamento contabile anche rispetto a recenti disposizioni normative che prevedono la cessione del credito [... e] il trattamento contabile potrebbe (con elevata probabilità) cambiare nel prossimo futuro, producendo effetti diversi da quelli stimati." Con Nota⁶ dell'8 giugno 2021, Eurostat ha affrontato la questione del trattamento contabile ai fini del SEC 2010 in risposta a una richiesta delle autorità italiane, rinviando una più estesa trattazione dei crediti d'imposta cedibili alla prossima edizione del Manuale sul deficit e sul debito pubblici. Tra l'altro, Eurostat ha osservato che "la cedibilità dei crediti d'imposta è un concetto non sviluppato nel SEC 2010 e, allo stato, non è stata fornita alcuna indicazione precisa sul trattamento di tale fenomeno nella contabilità nazionale [...] i crediti d'imposta cedibili dovrebbero essere considerati casi di confine fra i crediti d'imposta pagabili e quelli non pagabili [e] Eurostat intende includere [<i>l'argomento</i>] nella prossima edizione del Manuale sul deficit e sul debito pubblici". In conclusione "Eurostat ritiene che il [bonus 110%] è un caso limite e non può essere ricondotto con chiarezza a un credito d'imposta pagabile o non pagabile. Invece ... "transizione 4.0" ha le caratteristiche di un credito d'imposta pagabile ...".</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 4 dell'articolo 33 provvede alla copertura degli oneri derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none">• dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo in commento, relativi a misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana⁷, valutati in 0,1
--	---

	<p>milioni di euro per il 2021, 1,4 milioni di euro per il 2022, 11,3 milioni di euro per il 2023, 9,3 milioni di euro per il 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per il 2033;</p> <ul style="list-style-type: none">• dal comma 3 dell'articolo in commento, relativo all'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 per i seguenti importi: 3,9 milioni di euro per il 2027, 0,3 milioni di euro per il 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per il 2032. <p>In particolare, ai citati oneri si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none">- quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1, lettere a) e b), dell'articolo in commento⁸,- quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, in merito alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare in quanto dalla relazione tecnica si evince che dalle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo in commento deriva un maggior gettito in termini di IVA, pari a 0,1 milioni di euro nel 2021, in termini di IVA, IRPEF e IRES, pari a 0,4 milioni di euro nel 2022, in termini di IRAP, IRPEF e IRES, pari a 1,2 milioni di euro nel 2023, e in termini di IRPEF e IRES, pari a 3,9 milioni di euro nel 2027, 0,3 milioni di euro nel 2028, 0,4 milioni di euro in ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro nel 2032. <p>Quanto alla seconda modalità di copertura, si rinvia a quanto già</p>
--	---

	<p>illustrato in merito alla copertura riferita all'articolo 16. Da un punto di vista formale, andrebbe comunque valutata l'opportunità di esprimere gli oneri derivanti dalle lettere a) e b) del comma 1 in termini di minori entrate.</p> <p>Cessazione della qualifica di rifiuto</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della norma e nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita una conferma – della compatibilità con la normativa europea.</p>	<p>MTF: Si precisa che la norma in argomento è compatibile con la normativa europea. Al riguardo, l'articolo 6, par. 4, della direttiva 2008/98/CE, recepita dall'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, si limita a prevedere che, laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni e i requisiti ivi indicati, senza necessità di previa notifica alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.</p>
37	<p>Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere facoltativo della previsione di cui al comma 1, lettera g), e del carattere ordinamentale delle restanti norme, comunque assistite da una specifica clausola di neutralità. Non si formulano quindi osservazioni sulla base delle considerazioni svolte dalla RT e nel presupposto che le norme in esame riguardano esclusivamente la cornice procedurale per la realizzazione delle operazioni di bonifica, ferme restando le modalità di finanziamento degli interventi medesimi e delle relative attività istruttorie a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente e su quelle che si renderanno disponibili per tali finalità. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.</p>	<p>MTF: Si conferma che le disposizioni contenute nell'articolo 37 del decreto legge n. 77 del 2021 attengono ad aspetti di tipo procedimentale nel quadro delle operazioni di bonifica, ferme restando le modalità di finanziamento degli interventi e delle relative attività istruttorie, per le quali le Amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
38	<p>Diffusione delle comunicazioni digitali delle p.a. e divario digitale</p> <p>Con riferimento alle norme recate dal comma 2 - che istituiscono il Sistema di gestione di deleghe (SGD) affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale - si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da un lato, che la loro attuazione è disposta con le risorse 	<p>RGS: Al riguardo, si specifica che gli oneri di istituzione e sviluppo sono a carico del PNRR, mentre gli oneri strutturali trovano copertura nell'ambito delle risorse previste a l. v. nel bilancio autonomo.</p>

	<p>disponibili a legislazione vigente (comma 8 del nuovo articolo 64-ter del CAD);</p> <ul style="list-style-type: none">• dall'altro, che la loro efficacia, i cui oneri sono posti a carico delle risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea (comma 3 dell'articolo in esame). <p>La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 2 in 2 milioni di euro per il 2021 e tre milioni di euro per il 2022 per quanto concerne le attività di sviluppo del sistema e in un milione di euro a decorrere dal 2022 per le spese operative, nel cui ambito, stante il tenore delle norme, dovrebbero ricadere anche le spese derivanti dalla convenzione stipulata coll'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per le attività di gestione.</p> <p>Tanto premesso, si evidenzia preliminarmente che la norma non definisce l'onere (indicato soltanto dalla RT), ciò in contrasto con l'art. 17, comma 1, della legge 196/2009, in base al quale ogni norma indica l'onere derivante da ciascun intervento e il relativo sviluppo temporale.</p> <p>Inoltre, detti oneri sono, da un lato, posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, dall'altro si prevede che siano posti a carico delle risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR: premessa l'opportunità di un chiarimento in proposito, si osserva che le spese operative hanno carattere permanente e non sembrano quindi poter essere finanziate con le risorse del PNRR. Nel caso in cui i predetti oneri fossero interamente a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, si evidenzia che tale modalità di copertura non rientra tra quelle tassativamente elencate dal già richiamato articolo 17 della legge n. 196/2009, si evidenzia l'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo all'effettiva disponibilità delle risorse in questione per utilizzi di carattere potenzialmente permanente.</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il capoverso comma 8 dell'articolo 38, comma 2, lettera c), stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del nuovo articolo 64-bis del Codice dell'amministrazione digitale, che istituisce un Sistema di</p>
--	--

	<p>gestione deleghe (SGD) dell'identità digitale, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il successivo comma 3, invece, pone gli oneri derivanti dalle citate disposizioni a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, subordinando l'efficacia delle disposizioni medesime alla definitiva approvazione del PNRR stesso da parte del Consiglio dell'Unione europea. In proposito, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla correttezza della disposizione di cui al capoverso comma 8 dell'articolo 64-bis che fa riferimento a risorse disponibili a legislazione vigente per la sua attuazione, mentre la relazione tecnica, in coerenza con quanto previsto dal comma 3, quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione e dallo sviluppo del SGD in misura pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 3 milioni di euro per il 2022 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, imputandoli a carico delle risorse previste per l'attuazione dei progetti compresi nel PNRR.</p>	
39	<p>Semplificazione dati pubblici In merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 1, lett. b), si evidenzia che la relazione tecnica, specifica che gli oneri per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali comunali, ai sensi del comma 1, lettera b), quantificabili in 2 milioni di euro per l'anno 2021, trovano attuale copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia: si evidenzia peraltro che detto onere e la relativa modalità di copertura non sono esplicitati dalla norma. Si ricorda in proposito che, in base all'art. 17 della legge 196/2009, le norme indicano per ciascun anno e per ciascun intervento previsto, la relativa spesa. Non si hanno osservazioni da formulare riguardo comma 1, lettera c), il cui onere è stimato dalla RT in 22,8 milioni di euro; per quanto riguarda le risorse impiegate a copertura, si rinvia al successivo paragrafo, relativo ai profili di copertura finanziaria.</p>	<p>RGS: Al riguardo, si segnala che gli oneri per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali comunali, quantificabili in 2 milioni di euro per l'anno 2021, sono posti a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 39.</p> <p>RGS: Sul punto, si conferma che l'utilizzo delle citate risorse non</p>

	<p>comma 7 dell'articolo 39 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo 39^o, valutati in 22,8 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, della legge n. 178 del 2020. In proposito, si ricorda che il citato comma 34 ha istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara (capitolo 3086 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Ciò premesso, si segnala che da un'interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato risulta che, in corrispondenza dell'emanazione del provvedimento in esame, sul citato fondo sono stati accantonati 22,8 milioni di euro per il 2021, corrispondenti all'onere derivante dall'articolo 39, comma 1, lettera c), del medesimo provvedimento. Pertanto, considerata la disponibilità delle occorrenti risorse, appare opportuna una rassicurazione da parte del Governo in merito alla circostanza che l'utilizzo delle citate risorse non pregiudichi ulteriori finalità a cui le stesse sono destinate a legislazione vigente.</p>	<p><i>pregiudica le ulteriori finalità a cui le stesse sono destinate a legislazione vigente.</i></p>
40	<p><u>Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le norme hanno carattere ordinamentale e sono volte alla semplificazione di procedimenti amministrativi già previsti a legislazione vigente, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità che le amministrazioni possano dare corso, ad invarianza di risorse, ai procedimenti in questione entro i nuovi, più brevi, termini previsti.</p>	<p>RGS: Si conferma la neutralità finanziaria della disposizione in esame.</p>

42	<p><u>Piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, sulla base dei dati forniti e delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica la quantificazione dell'onere connesso all'invio di sms contenenti il codice univoco utile per il recupero del certificato verde in oggetto appare verificabile. Tuttavia non sono esplicitate, dalla stessa RT, le ragioni sottostanti le percentuali di abbattimento delle platee considerate nella stima. Ciò con particolare riferimento alla percentuale di persone che forniscono un contatto email (20%) e ai casi in cui la certificazione venga rilasciata a vista (30%). Sul punto appare necessario acquisire elementi di valutazione.</p> <p>Con riferimento alla piattaforma nazionale DGC, si evidenzia che alle attività di implementazione non sono stati ascritti effetti finanziari. In proposito, andrebbero forniti i seguenti chiarimenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione della piattaforma. La RT afferma che la piattaforma sarà gestita dalla SOGEI Spa nell'ambito della vigente Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società per la medesima infrastruttura TS (Tessera Sanitaria). Al riguardo, andrebbero fornite informazioni circa l'attuale convenzione con la predetta società e se la stessa effettivamente fornire tale servizio senza aggravio di costi. <p>In proposito, si evidenzia che la stessa RT rappresenta che la Commissione europea ha previsto un finanziamento ad hoc da destinare agli Stati membri per la realizzazione dell'interoperabilità con il Gateway europeo. Al riguardo, il Ministero della salute, nel trasmettere all'eHealth Network, la lettera di adesione al Gateway Europeo per il DGC ha candidato SOGEI Spa quale operatore economico italiano che potrà essere invitato ad accedere ai fondi che la Comunità Europea stanzerà (in totale circa 30 milioni di euro).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementazione della piattaforma nazionale DGC. Si prevede che la piattaforma si avvalga del sistema di Tessera sanitaria (TS). La relazione tecnica non fornisce indicazioni specifiche sulle effettive possibilità di utilizzo del predetto sistema TS e sulla sua adeguatezza alle nuove funzionalità assegnate alla 	<p>SALUTE: Il Servizio Bilancio, in merito ai profili di quantificazione, ha osservato che sulla base dei dati forniti e delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica la quantificazione dell'onere connesso all'invio di sms contenenti il codice univoco utile per il recupero del certificato verde in oggetto appare verificabile. Tuttavia non sono esplicitate, dalla stessa RT, le ragioni sottostanti le percentuali di abbattimento delle platee considerate nella stima. Ciò con particolare riferimento alla percentuale di persone che forniscono un contatto email (20%) e ai casi in cui la certificazione venga rilasciata a vista (30%). Sul punto appare necessario acquisire elementi di valutazione.</p> <p>In relazione a quanto osservato, nel precisare che la % stimata delle persone che forniscono un contatto mail è del 30% e non 20%, si rappresenta che tale stima è stata effettuata sulla base dei dati di contatto trasmessi dalle regioni relativamente alle persone vaccinate e che è confermata dai dati elaborati al 21 giugno 2021 (vedi tabella allegata) dai quali risultano generati circa 15 milioni di certificati di cui 11.780 mila hanno un dato di contatto, dei quali 3.634 mila è email pari quindi al 30,8%. Si è inoltre considerando nella stessa tabella che le persone senza dati di contatto, per le quali quindi non è possibile inviare sms e potrebbero richiedere il rilascio del certificato a vista o tramite altri canali, sono 3,226 milioni pari al 21,5% delle certificazioni emesse per vaccinazione. Tale percentuale può essere estesa per analogia anche ai certificati emessi per test.</p> <p>Con riferimento alla piattaforma nazionale DGC, il Servizio Bilancio ha affermato che alle attività di implementazione non sono stati ascritti effetti finanziari e che, in proposito, andrebbero forniti i seguenti chiarimenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione della piattaforma. La RT afferma che la piattaforma sarà gestita dalla SOGEI Spa nell'ambito della vigente Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società per la medesima infrastruttura IS (Tessera Sanitaria). Al riguardo, andrebbero fornite informazioni circa l'attuale convenzione con la predetta società e se la stessa possa effettivamente fornire tale servizio senza aggravio di costi. <p>In proposito, si evidenzia che la stessa RT rappresenta che la Commissione europea ha previsto un finanziamento ad hoc da destinare agli Stati membri per la realizzazione dell'interoperabilità con il Gateway europeo. Al riguardo, il Ministero della salute, nel trasmettere all'eHealth Network, la lettera di adesione al Gateway Europeo per il DGC ha candidato SOGEI Spa quale operatore economico italiano che potrà essere invitato ad accedere ai fondi che la Comunità Europea stanzerà (in totale circa 30 milioni di euro).</p>
----	---	--

	<p>piattaforma, quale ad esempio la raccolta dei certificati di guarigione, che la stessa RT annovera tra le nuove funzionalità.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribuzione dei certificati verdi. La norma prevede diversi canali per la distribuzione delle certificazioni, che potrebbero essere suscettibili di determinare un aggravio di costi. In proposito andrebbero forniti elementi di valutazione circa: <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di una pagina web di accesso per i cittadini alla piattaforma nazionale DGC; - l'implementazione delle applicazioni (APP IMMUNI e APP IO); - il rilascio della certificazione tramite intermediari quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione della piattaforma nazionale DGC. Si prevede che la piattaforma si avvalga del sistema di Tessera sanitaria (TS). La relazione tecnica non fornisce indicazioni specifiche sulle effettive possibilità di utilizzo del predetto sistema TS e sulla sua adeguatezza alle nuove funzionalità assegnate alla piattaforma, quale ad esempio la raccolta dei certificati di guarigione, che la stessa RT annovera tra le nuove funzionalità. • Distribuzione dei certificati verdi. La norma prevede diversi canali per la distribuzione delle certificazioni, che potrebbero essere suscettibili di determinare un aggravio di costi. In proposito andrebbero forniti elementi di valutazione circa: <ul style="list-style-type: none"> • la realizzazione di una pagina web di accesso per i cittadini alla piattaforma nazionale DGC; l'implementazione delle applicazioni (APP IMMUNI e APP IO); il rilascio della certificazione tramite intermediari quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria. <p>A tal proposito, si osserva che le attività di implementazione e conduzione della piattaforma PN-DGC nonché gli adeguamenti previsti al Sistema TS per consentire l'acquisizione dei dati necessari alla generazione dei DGC, sono remunerate nell'ambito della Convenzione fra MEF-RGS e Agenzia delle entrate e SOGEI per l'attuazione del C.d. Sistema Tessera Sanitaria previsto dall'art. 50 del DL 269 del 2003 nonché delle funzionalità previste dai successivi interventi normativi.</p> <p>In particolare, tale Convenzione prevede i relativi Accordi attuativi distinti (RGS-Agenzia delle entrate e RGS-SOGEI) e risulta, attualmente, in regime di proroga fino al 31 dicembre 2021.</p> <p>Annualmente RGS e SOGEI definiscono i piani delle attività realizzative e le relative stime dei costi, nell'ambito del finanziamento previsto ai sensi dell'art. 50 DL 269/2003 come successivamente integrato.</p> <p>Le attività inerenti l'attuazione del DGC e della Piattaforma nazionale da parte di SOGEI nell'ambito della Convenzione tessera sanitaria, secondo quanto definito dal GDL interministeriale (inclusa l'acquisizione dei certificati di guarigione, la realizzazione di una pagina web di accesso per i cittadini alla piattaforma nazionale DGC, il rilascio della certificazione tramite intermediari quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria), sono in corso di inserimento in una specifica integrazione al vigente Piano per le attività 2021.</p> <p>Le attività di evoluzione dell' App Immuni per la gestione della certificazione</p>
	<p><u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si segnala che il comma 4 dell'articolo 42 provvede agli oneri derivanti</p>	

	<p>dall'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa relativa all'invio di SMS per il recapito dei codici volti all'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 in favore dei soggetti in digital divide che abbiano ricevuto la somministrazione di almeno una dose di vaccino, pari a 3.318.400 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009¹⁰, recante le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in tutto o in parte dal bilancio pluriennale, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute (cap. 1084), che presenta una dotazione di bilancio per il medesimo anno 2021 di circa 27,2 milioni di euro. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato Fondo reca le occorrenti disponibilità, come peraltro evidenziato da una interrogazione alla Banca dati della Ragioneria generale dello Stato, dalla quale si ricava che l'importo corrispondente all'onere oggetto di copertura risulta già accantonato nel medesimo Fondo. Ciò posto, appare utile che il Governo confermi che l'utilizzo del Fondo in questione non pregiudichi comunque la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.</p>	<p>verde digitale sono altresì remunerate nell'ambito della Convenzione per la gestione del sistema nazionale di contact tracing digitale "ImmuNI" stipulata in data 25 maggio 2021 tra il Dipartimento per la trasformazione digitale, il Ministero della salute e SOGEL.</p> <p>In merito al finanziamento da destinare agli stati Membri previsto dalla Commissione europea, SOGEL, essendo stata indicata da MdS come soggetto responsabile dello sviluppo della soluzione nazionale, ha ricevuto l'invito a presentare richiesta di finanziamento per lo sviluppo della componente italiana del DGC.</p> <p>In considerazione del fatto che, come sopra sintetizzato, le attività di implementazione e conduzione della piattaforma PN-DGC sono remunerate nell'ambito della convenzione con RGS, SOGEL non ha modo, per ovvie ragioni, di accedere a tale finanziamento; MEF-RGS interlocherà con l'eHN attraverso i propri Uffici per poter accedere a tali fondi europei.</p> <p>RGS: <i>In merito ai profili di copertura finanziaria si conferma che l'utilizzo del Fondo indicato non pregiudica comunque la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.</i></p>
45	<p><u>Misure in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica stima un onere in relazione all'utilizzo di 10 unità di personale non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, e collocate in posizione di fuori ruolo, per lo svolgimento delle attività istruttorie di interesse per il Comitato speciale. Tanto premesso, si osserva che in relazione all'utilizzo di personale in posizione di fuori ruolo non sono stati scontati, in altri provvedimenti approvati negli anni recenti, effetti di maggior spesa, diversamente da quanto avviene nel caso in esame. Sarebbe dunque utile che fossero esplicitati i motivi che</p>	<p>RGS Al riguardo si rappresenta che la copertura finanziaria per le 10 unità di personale di livello non dirigenziale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, da utilizzare in posizione di comando, distacco, fuori ruolo in servizio presso la struttura temporanea a supporto del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'attività finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR, è stata prevista al fine di non gravare interamente sugli stanziamenti del MIMS gli oneri derivanti dal trattamento economico complessivo da corrispondere a tale personale, di cui comunque è stato quantificato esclusivamente il trattamento retributivo fondamentale</p>

	<p>inducono a stimare oneri in relazione all'impiego di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni.</p> <p>Si rileva inoltre che l'onere derivante dall'attribuzione di un'indennità ai componenti del Comitato è stato determinato considerando di assegnare l'importo massimo previsto dalla norma, pari a 35.000 euro a tutti i componenti con l'esclusione del presidente, presumibilmente in ragione della specifica disciplina applicabile per tali trattamenti accessori: in proposito appare opportuna una conferma.</p>	<p><i>(tabellare, indennità di amministrazione, incremento contrattuale, oneri riflessi) restando il trattamento retributivo accessorio a carico dei fondi per il salario accessorio del MIMS.</i></p> <p>MIMS: In relazione all'esclusione del riconoscimento di un'indennità al Presidente del Comitato speciale, si evidenzia che la stessa non è stata prevista dalla disposizione in quanto la figura del Presidente del Comitato coincide con il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.</p>
48	<p>Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al rinvio operato dal testo all'articolo 207, comma 1, del DL 34/2020 (DL "rilancio"), che comporta l'applicabilità della disciplina ivi prevista alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si rileva quanto segue.</p> <p>Il citato art. 207 incrementa sino al 30 per cento la misura dell'anticipazione sul prezzo dell'appalto. Poiché detta anticipazione è comunque corrisposta nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento e riguarderà l'utilizzo delle risorse del PNRR e del PNC, l'incremento della stessa non dovrebbe incidere sulle dinamiche di spesa prefigurate, anche con il provvedimento in esame, per l'utilizzo delle medesime risorse: in base a tale presupposto, sul quale appare utile una conferma, non si formulano quindi osservazioni.</p>	<p>MIMS: L'articolo 207 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 reca disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici prevedendo un incremento fino al 30 per cento della misura dell'anticipazione prevista all'articolo 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.</p> <p>Si conferma, pertanto, che l'incremento dell'anticipazione non incide sulle dinamiche di spesa prefigurate per ogni singolo intervento ai fini dell'utilizzo delle medesime risorse.</p> <p>RGS: Al riguardo, si conferma che all'incremento della percentuale di anticipazione sul prezzo dell'appalto non sono ascrivibili effetti negativi per la finanza pubblica, come indicato anche in relazione tecnica.</p>
49	<p>Modifiche alla disciplina del subappalto</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 4, trattandosi di spese in conto capitale, andrebbe acquisita conferma riguardo agli effetti evidenziati nel prospetto riepilogativo, identici su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.</p> <p>Con riferimento alla spesa autorizzata per la piena operatività della</p>	<p>RGS: Al riguardo, si confermano gli effetti ascritti alla disposizione e i conseguenti impatti sui saldi di finanza pubblica così come descritti nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica bollinata. Si rappresenta difatti che ai fini della stima degli effetti su fabbisogno e indebitamento si è tenuto conto della natura e della tipologia dell'intervento e del relativo profilo di spendibilità sulla base delle</p>

	<p>Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, si prende atto che la stessa è configurata come limite di spesa, pur evidenziando che la RT non esplicita gli elementi alla base della determinazione del relativo importo.</p>	<p><i>informazioni disponibili.</i></p>
51	<p><u>Modifiche al DL 76/2020</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono modifiche al DL 76/2020, in materia di semplificazioni. In particolare, vengono prorogati gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13 e 21, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: circa tali proroghe non si formulano osservazioni.</p> <p>Per quanto attiene, tuttavia, alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 delle disposizioni che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia dolosa, pur tenendo conto che eventuali effetti della proroga rivestirebbero carattere indiretto ed eventuale, sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo in merito al rilievo finanziario dell'eventuale venir meno di entrate relative a danni cagionati con colpa grave.</p> <p>Infine, con riferimento all'istituzione di un Osservatorio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, non si formulano osservazioni considerato che la disposizione prevede non solo l'usuale clausola di esclusione degli emolumenti, ma anche una clausola di invarianza riferita agli oneri di struttura e di funzionamento e che la relazione tecnica ne conferma espressamente la neutralità.</p>	<p>MIMS: Confermando che gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione rivestono carattere meramente eventuale, evidenzia che non risulta possibile quantificare l'impatto finanziario dell'eventuale venir meno di entrate relative a danni cagionati con colpa grave.</p>
53	<p><u>Acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 5 non si formulano osservazioni con riferimento agli adempimenti aggiuntivi posti in capo agli operatori economici, mentre, con riguardo agli adempimenti informativi posti in capo alle stazioni appaltanti e ai contraenti pubblici (che, salvo eccezioni, di regola coincidono con le amministrazioni pubbliche) andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi volti a dimostrare l'effettiva possibilità</p>	<p>MIMS: Con riferimento agli adempimenti previsti dal comma 5 relativi alla gestione e implementazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse, nonché a quelli relativi al fascicolo virtuale dell'operatore economico, istituito presso la medesima Banca dati nazionale dei contratti pubblici, si evidenzia che le disposizioni non introducono ulteriori oneri informativi in capo alle stazioni appaltanti ma apportano modifiche esclusivamente in relazione al soggetto cui tali dati sono trasmessi ai fini dell'implementazione Banca dati nazionale.</p>

	<p>di darvi attuazione nel quadro delle risorse disponibili; ciò anche tenuto conto che la relazione tecnica non si sofferma sulla questione e la clausola di invarianza è riferita alla sola ANAC e non al complesso delle amministrazioni pubbliche interessate dalla norma.</p> <p><u>Programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, pur considerata la natura procedimentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che ad altre disposizioni di deroga al DPR n. 380/2001 non sono stati ascritti effetti finanziari, tenuto conto che la disposizione in esame introduce una deroga di carattere particolarmente ampio ("alla disciplina urbanistica e alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche"), andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi informativi idonei a suffragare l'ipotesi di assenza di effetti diretti sulla finanza pubblica: ciò con riguardo, ad esempio, all'eventualità che dall'applicazione della deroga derivi la necessità di aggiornare piani e progetti di natura urbanistica, o di modificare accordi di cui sia parte l'amministrazione territoriale, ovvero ulteriori adempimenti che determinino eventuali effetti di onerosità per le amministrazioni interessate.</p>	<p>SALUTE: In relazione a quanto osservato nel dossier, circa la necessità dell'acquisizione di ulteriori dati ed elementi informativi idonei a suffragare l'ipotesi di assenza di effetti diretti sulla finanza pubblica, trattandosi di disposizione di natura ordinamentale che prevede deroghe alla disciplina del DPR 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute, si ribadisce che la sua attuazione non è suscettibile di determinare oneri finanziari, in quanto tali oneri che, come affermato dallo stesso Servizio Bilancio, potrebbero derivare, ad esempio, dalla necessità di aggiornare piani e progetti di natura urbanistica, o di modificare accordi di cui sia parte l'amministrazione territoriale, ovvero porre in essere ulteriori adempimenti che determinino eventuali effetti di onerosità per le amministrazioni interessate, devono considerarsi meramente eventuali, e, pertanto, allo stato non valutabili né quantificabili.</p>
57	<p><u>Zone economiche speciali</u></p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 dell'articolo 57 provvede a quota parte degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3), relativo al personale tecnico e amministrativo a supporto dei Commissari straordinari per le zone economiche speciali (ZES), in misura pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, istituita del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).</p> <p>Quanto alla prima modalità di copertura, si rinvia a quanto in</p>	<p>RGS: Al riguardo in relazione alla copertura sul fondo esigenze indifferibili, si conferma che le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti e che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.</p> <p>Quanto alla seconda modalità di copertura individuata nell'ambito delle risorse del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020- si conferma la sussistenza delle risorse, e che il loro è compatibile rispetto agli ambiti di intervento e agli obiettivi cui il Programma in questione risulta</p>

	<p>precedenza rilevato con riferimento alla copertura recata dagli articoli 16, comma 1, lettera b), e 49, comma 4. Quanto alla seconda modalità di copertura, si rileva che la restante quota degli oneri, in misura pari a 4,4 milioni di euro per il 2021, a 8,8 milioni di euro per il 2022 e a 4,4 milioni di euro per il 2023, viene coperta - come stabilito dal comma 1, lettera a), numero 3), del medesimo articolo 57 - nell'ambito delle risorse del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020¹¹. A tale ultimo riguardo, andrebbe acquisito dal Governo un chiarimento circa la sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una conferma in ordine al fatto che il loro utilizzo sia comunque compatibile rispetto agli ambiti di intervento e agli obiettivi cui il Programma in questione risulta finalizzato, nel quadro più ampio della politica di coesione.</p> <p>Tanto premesso, andrebbe peraltro valutata l'opportunità dal punto di vista formale di inserire già all'interno della novella al comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, operata dal comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 57 del provvedimento in esame, la complessiva autorizzazione di spesa concernente il personale tecnico e amministrativo previsto a supporto dei Commissari straordinari per le zone economiche speciali (ZES), posto che nell'attuale formulazione del testo detta informazione è ricavabile solo in via indiretta dal combinato disposto tra il predetto comma 7-quater e la norma di copertura di cui al comma 3 del medesimo articolo 57. In tal caso, si potrebbero pertanto apportare al testo le seguenti modificazioni: All'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 7-quater, secondo periodo, sostituire le parole da: con oneri fino a: per l'anno 2023 con le seguenti: "A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità</p>
<p><i>finalizzato.</i></p> <p><i>RGS: Al riguardo, condividendo l'esigenza posta dalla Commissione Bilancio, si riportano di seguito le modifiche occorrenti:</i></p> <p>• al comma 1, lettera a), numero 3, apportare le seguenti modifiche:</p> <p>3) il comma 7-quater è sostituito dal seguente: "7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all'articolo 5, comma 1 a-quater, il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale, con oneri a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014 - 2020, nel limite complessivo di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2023. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle</p>	

	<p>istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, al medesimo articolo 57 sopprimere il comma 3". Sul punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.</p> <p>Il successivo comma 4 dell'articolo 57 provvede, invece, agli oneri derivanti dall'ampliamento della portata applicativa del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, si rammenta che tale Fondo è stato finanziato, per il periodo di programmazione 2021-2027, in misura pari a complessivi 50 miliardi di euro (articolati in 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030), dall'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021)².</p> <p>Ciò posto, nel prendere atto della natura capitale degli oneri alla cui copertura il Fondo in esame risulta destinato, appare tuttavia utile acquisire una conferma dal Governo in ordine al fatto che il suo utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, assicurando altresì che dalla disposizione in commento non discendano effetti negativi sul fabbisogno di cassa in ragione dei particolari coefficienti di spendibilità delle predette risorse.</p>	<p>strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".;</p> <p>• sostituire il comma 3 con il seguente:</p> <p>"3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3, si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a pari a 4,4 milioni di euro per il 2023 e 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."</p> <p>RGS: Infine, circa il comma 4 dell'articolo 57 si conferma che l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, e che dalla disposizione non discendono effetti negativi sul fabbisogno di cassa.</p>
58	<p>Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'introduzione di una clausola di neutralità finanziaria, relativa all'avvalimento dell'Agenzia per la coesione territoriale da parte del Ministro per il sud e la coesione territoriale, andrebbero acquisiti</p>	<p>RGS: Al riguardo, si conferma la sostenibilità della clausola di invarianza.</p>

60	<p>elementi di valutazione volti a verificare l'effettiva possibilità di dare attuazione alla medesima previsione ad invarianza di risorse.</p> <p><u>Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria della disposizione evidenziata dalla relazione tecnica. In particolare andrebbe confermato che l'Agenzia per la coesione territoriale, che viene configurata dalla norma (comma 1, lettera b)) come soggetto attuatore degli interventi sostitutivi relativi all'utilizzo dei Fondi europei, possa esercitare tale funzione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>RGS: Al riguardo, si conferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
63	<p><u>Annullamento d'ufficio</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, di carattere ordinamentale e procedurale, non appare suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica. Effetti eventuali e di carattere indiretto potrebbero peraltro riguardare i ridotti termini di annullamento d'ufficio di provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici. In merito al rilievo finanziario di tale eventualità appare utile acquisire l'avviso del Governo.</p>	<p>RGS: Al riguardo, si conferma il contenuto della relazione tecnica, che non ascrive effetti onerosi per la finanza pubblica.</p>
64	<p><u>Valutazione dei progetti di ricerca e misure attuative del PNRR nel campo della ricerca</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 7, si rileva che l'autorizzazione di spesa è disposta nella misura di 12 milioni per il 2020, cui si provvede quanto a 8 milioni mediante riduzione di altra autorizzazione di spesa e quanto a 4 milioni mediante utilizzo delle somme conservate nel conto dei residui riferiti alla medesima autorizzazione di spesa.</p> <p>Il prospetto riepilogativo, indica - quale maggior spesa capitale - il solo importo di 8 milioni anziché 12 milioni e la sola copertura mediante riduzione, di pari ammontare, dell'autorizzazione di spesa (senza indicare gli effetti sui residui riferiti al medesimo stanziamento).</p>	<p>MUR: in merito ai profili di quantificazioni sollevati con il dossier del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, relativi all'articolo 64 comma 7, del DL 77/2021 si conferma la disponibilità dell'intero ammontare di 12 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (4milioni 2020 e 8 milioni di euro per il 2021), non essendo stati ancora adottati i provvedimenti relativi al riparto di tali risorse. Tali provvedimenti saranno conseguentemente adottati sulla base della minore disponibilità ora prevista. Parimenti, rispetto alle ulteriori esigenze per interventi di edilizia e di grandi attrezzature delle Istituzioni AFAM si potrà altresì.</p>

	<p>Tanto premesso, andrebbe in primo luogo confermata la disponibilità delle somme residue in questione senza incidere su impegni o finalizzazioni di spesa già assunti. Si osserva inoltre che l'utilizzo di residui, ove non già scontato nei tendenziali, è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto che non sono indicati nel prospetto riepilogativo: in proposito appare utile un chiarimento.</p> <p>Infine, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di utilizzo, per il 2021, delle risorse relative alla realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza, senza incidere su impegni già assunti o programmi di interventi già avviati per le medesime finalità e senza determinare ulteriori esigenze di spesa per gli esercizi successivi.</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 6 dell'articolo 64 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, derivanti dall'incremento del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge n. 178 del 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (capitolo 7288 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca), relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia nazionale della ricerca, di cui al comma 241 della medesima legge e tuttora non istituita, in materia di valutazione dell'impatto di attività di ricerca. Considerato che il citato capitolo appare presentare le occorrenze disponibili per l'anno 2021, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato in data 10 giugno 2021¹³, appare invece opportuna da parte del Governo una rassicurazione, da un lato, in merito alla sussistenza delle occorrenze risorse anche per gli anni successivi al 2021, dall'altro, in ordine al fatto che l'utilizzo</p>	<p>provvedere a valere sulle risorse stanziare per le Istituzioni AFAM dall'art. 1, comma 549, della L. 178/2020.</p> <p>RGS: <i>Al riguardo, nel segnalare che l'autorizzazione di spesa relativa al comma 7 in esame riguarda l'annualità 2021 e non il 2020, si conferma che gli importi in conto residui a cui si fa riferimento risultano già scontati nelle stime tendenziali di finanza pubblica.</i></p> <p><i>Con riferimento al comma 6 e al comma 7 dell'articolo 64, si conferma la sussistenza delle occorrenze risorse anche per gli anni successivi al 2021, nonché che l'utilizzo delle risorse stesse non pregiudica la realizzazione delle finalità a cui esse sono destinate a legislazione vigente.</i></p>
--	---	--

delle risorse stesse non pregiudichi la realizzazione delle finalità a cui esse sono destinate a legislazione vigente.

Si segnala, inoltre, che il comma 7 dell'articolo 64 provvede agli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disaggiate attraverso la realizzazione di nuove sedi AFAM, di cui al medesimo comma¹⁴, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le seguenti modalità:

- quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (capitolo 7312 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca), volta alla realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza delle istituzioni dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, come rifinanziate dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.160; - quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme conservate nel conto residui, del medesimo articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sopra citato. Per quanto riguarda la prima modalità della copertura, si segnala che da un'interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato risulta che, in corrispondenza dell'emanazione del provvedimento in esame, sul citato fondo sono stati accantonati 8 milioni di euro per il 2021, corrispondenti all'onere derivante dalla disposizione ora in commento. In merito alla seconda modalità di copertura, in base sempre alla medesima interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che i residui di lettera f) sono pari a 4 milioni per il 2021¹⁵.

Pertanto, considerata la disponibilità delle occorrenti risorse, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale appare opportuna una rassicurazione da parte del Governo - che il loro utilizzo delle citate risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi cui le stesse sono

65	<p>destinate a legislazione vigente.</p> <p><u>Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le funzioni elencate dal nuovo testo dell'articolo 12 del DL 109/2018 corrispondono sostanzialmente a quelle recate dal testo previgente del medesimo articolo e dal D. Lgs. n. 35/2011. In proposito, andrebbe acquisita conferma che il potere di obbligare i gestori di infrastrutture all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, che risulta aggiuntivo rispetto ai compiti precedentemente spettanti all'ANSFISA, possa essere esercitato nel quadro delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>MIMS: Si conferma che la disposizione, recando modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è finalizzata a meglio individuare e definire le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) già previste a legislazione vigente, eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal MIMS, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. I compiti e le funzioni dell'Agenzia, come ridefiniti dalla disposizione in esame, possono, pertanto, essere svolti nel quadro delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.</p>
66 comma 2	<p><u>Carta europea della disabilità</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma dal Governo che dalla disposizione in esame non derivi la necessità di aggiornamenti informatici o procedurali cui l'INPS non possa provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>LAVORO: In riscontro ai rilievi di carattere finanziario del servizio Bilancio al provvedimento in oggetto, per i profili di competenza di questa Amministrazione e tenuto conto di quanto rappresentato dall'INPS, si conferma che dalla disposizione di cui all'art. 66, comma 2 (Carta europea della disabilità), non deriva la necessità di aggiornamenti informatici o procedurali cui l'Istituto non possa provvedere con gli strumenti contrattuali già disponibili. La stessa non comporta, dunque, maggiori oneri.</p> <p>DISABILITA': si conferma che dalla disposizione in esame non deriva la necessità di aggiornamenti informatici o procedurali cui l'INPS non possa provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi del citato articolo 4 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 262).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

Atto 262

APPUNTO

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.

Iter: Il provvedimento in esame, iscritto all'ordine del giorno della Commissione Bilancio della Camera per la seduta del 29 giugno 2021, prevede interventi infrastrutturali inseriti in un elenco allegato, ai sensi dell'articolo 4 del DL n. 32 del 2019, cosiddetto «decreto sblocca cantieri», come modificato dall'articolo 9 del DL n. 76 del 2020, denominato «decreto semplificazioni».

Nell'allegato appunto, la Commissione Bilancio ha richiesto:

<p>Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, l'articolo 4 dispone in via generale che gli oneri connessi con la realizzazione di ciascuna opera sono a carico del quadro economico dell'intervento, nell'ambito delle risorse indicate per esso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Il comma 2 dell'articolo 2, inoltre, prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi di personale per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>A tal riguardo si ricorda che il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 76 del 2020, prevede che il decreto di individuazione delle opere stabilisca altresì una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare eventualmente alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari: <u>tale quota tuttavia non è indicata nello schema di decreto in esame</u>, come invece sarebbe necessario per quanto riguarda il compenso dei Commissari straordinari, salvo che non si introduca nel testo del provvedimento una clausola di neutralità analoga a quella prevista dall'articolo 2, comma 2, per il personale di cui lo stesso può avvalersi.</p> <p>Su tali aspetti appare in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo.</p>	<p>MIMS:</p> <p>In relazione alla richiesta di chiarimenti relativi all'ATTO N. 262 e, in particolare, in ordine "alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari", si rappresenta che l'articolo 4, comma 5, del decreto – legge n. 32 del 2019 prevede che con i decreti di individuazione delle opere da commissariare e nomina dei commissari: "sono, altresì, stabiliti i termini e le attività commesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività commesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub</p>
--	---

	<p><i>commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo".</i></p> <p>Di talché, da un lato, è la stessa disposizione di rango primario ad individuare il limite massimo del compenso eventualmente riconoscibile a ciascun Commissario straordinario (tenuto conto anche dell'applicazione del principio dell'omnicomprensività del trattamento economico riconosciuto ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e, dall'altro, a prevedere che il relativo onere economico, così come quello derivante dal supporto tecnico alla sua attività, sia finanziato con le risorse disponibili indicate nel quadro economico degli interventi da realizzare. Conseguentemente, è da escludere che la nomina dei Commissari possa determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Quanto alla mancata indicazione nello schema di dPCM della quota delle risorse disponibili nel quadro economico degli interventi da realizzare, da destinare al pagamento dei compensi riconoscibili ai Commissari e delle spese di supporto tecnico, ferme le valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si rappresenta che, come precisato nella relazione illustrativa, lo schema di dPCM sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari reca esclusivamente l'indicazione delle opere da commissariare, nonché l'elenco dei nominativi dei Commissari, essendo lo stesso finalizzato, in ossequio alla <i>littera legis</i> di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto - legge n. 32 del 2019, ad ottenere una condivisione da parte del Parlamento sulla scelta delle opere effettuata dal Governo.</p>
--	--

Contenuto del provvedimento: il provvedimento in esame, **che consta di quattro articoli e di un allegato**, individua gli ulteriori interventi infrastrutturali per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (decreto "sblocca cantieri"), come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 76 (decreto "semplificazioni"). Tale articolo, infatti, ha previsto che con uno o più DPCM - da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti giorni dalla richiesta - fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative o comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari, da disporre con i medesimi decreti.

Ai soli fini dell'individuazione degli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, è stata prevista inoltre l'acquisizione dell'intesa con il Presidente della Regione interessata.

Con uno o più DPCM successivi, da adottare con le medesime modalità entro il 30 giugno 2021, è stata infine prevista la possibilità di individuare, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati, ulteriori interventi da commissariare.

Ai sensi del comma 5, con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari.

La prima lista di opere da commissariare, contenuta nell'Atto del Governo n. 241, individuava 58 interventi e 29 commissari straordinari.

L'atto in esame procede ora ad individuare ulteriori 44 opere per le quali prevede la nomina di 13 commissari straordinari.

La relazione illustrativa evidenzia che "l'istruttoria che ha condotto alla definizione degli interventi da commissariare ha tenuto conto, oltre che dei suggerimenti provenienti dalle diverse istituzioni interessate, anche degli ulteriori criteri condivisi con le Commissioni parlamentari. Criteri che hanno consentito di individuare prioritariamente quelle opere inserite in documenti di pianificazione strategica, in avanzato stato di progettazione, con un quadro finanziario definito e la cui realizzazione determina significativi impatti socio economici e ambientali positivi per il territorio di riferimento".

Secondo la relazione illustrativa si procederà invece diversamente per gli interventi relativi alla rete viaria della Sardegna e alle opere di accesso all'evento olimpico di Milano Cortina 2026, per i quali la normativa di riferimento consente che si proceda al commissariamento senza il preliminare passaggio alle Camere per il parere.

Roma, 28 giugno 2021

DD/APPUNTO.ULE.Camera

ALLEGATO 3

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 68.032 DEL GOVERNO

ART. 68.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)

1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FE-ASR), nonché al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 è destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.

Conseguentemente:

a) *nel titolo VIII, dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:*

Art. 73-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore ferroviario)

1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la società Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.;

b) *all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2021.

68.032. Il Governo.

ALLEGATO 4

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).

**RELAZIONE TECNICA RIFERITA ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 68.032 DEL GOVERNO**

Le disposizioni proposte con l'inserimento dell'articolo 68-bis, che riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'incremento del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari ad euro 92.717.455,29, viene effettuato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul predetto Fondo, che risulta peraltro capiente rispetto al fabbisogno.

Qui di seguito sono indicate assegnazioni al Fondo, ripartite tra le Regioni che vedono assegnarsi minori risorse rispetto a quelle che avrebbero ottenuto ove si fossero applicati i criteri adottati nel periodo di programmazione 2014-2020:


Regioni	IMPORTO
Basilicata	5.631.737,89
Calabria	1.398.759,55
Campania	40.165.463,37
Sicilia	26.449.625,25
Umbria	19.071.869,23
Totale	92.717.455,29

Per quanto riguarda, le disposizioni proposte con l'inserimento dell'**articolo 73-bis**, che riproduce l'articolo 2 del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante disposizioni urgenti per il settore ferroviario, si rappresenta che il comma 1 prevede che, al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la Società Rete Ferroviaria Italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti: la disposizione ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 prevede che l'efficacia della disposizione del comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'aggiunta del comma **1-bis** all'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, ferme restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati unitamente agli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

25/06/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	87
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure per il rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	87
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Nuovo testo unificato C. 522 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	90
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	91
ALLEGATO (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	92

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, comunica che il deputato Francesco Boccia entra a far parte della Commissione e che la deputata Paola De Micheli cessa di farne parte.

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure per il rafforza-

mento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la riunione odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia

oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e VIII Ambiente, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146), che si compone di 67 articoli, suddivisi in 2 Parti, e 4 allegati.

La Parte prima del provvedimento (articoli da 1 a 16), recante Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, definisce i diversi ruoli strategici ricoperti dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e le modalità di dialogo con le autorità europee. In relazione a quanto disposto, sottolinea come l'Italia abbia una capacità di spesa dei fondi europei molto ridotta – 38 euro spesi ogni 100 euro assegnati – che la pone agli ultimi posti nell'Unione europea e pertanto ritiene opportuna la scelta di affidare al Ministero dell'economia e delle finanze il coordinamento del PNRR.

La Parte seconda (articoli da 17 a 67), recante Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, prevede misure di semplificazione che incidono sui settori più sensibili toccati dagli assi del PNRR e che mirano a favorirne la completa realizzazione. In proposito evidenzia l'assoluta necessità di una semplificazione delle procedure di spesa, al fine di consentire di spendere i 220 miliardi di euro – pari a circa 100 milioni di euro al giorno – che sono stati riconosciuti al nostro Paese dall'Unione europea e ricorda come in passato la complessità della macchina amministrativa abbia rappresentato un ostacolo alla spesa.

Accenna quindi alle principali misure di semplificazione contenute nel provvedimento, riferite alle materie regolate dal Codice degli appalti:

soppressione della previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al venti per cento;

semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare com-

plexità o di rilevante impatto, la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente;

maggiore rapidità nel rilascio della Valutazione di impatto ambientale – VIA per i progetti compresi nel PNRR;

introduzione del « premio di accelerazione » per i casi di anticipata ultimazione dei lavori;

superamento di alcune limitazioni alla disciplina del subappalto;

sospensione del divieto di appalto integrato, ovvero l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che nella presente relazione si soffermerà sull'articolo 33, di competenza della Commissione Finanze, che reca Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana e modifica in più punti la disciplina della detrazione al 110 per cento, cosiddetto *Superbonus*, di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio).

Segnala in particolare che l'articolo 33, comma 1, lettera *a*), inserisce un periodo al comma 4 del citato articolo 119, relativo all'applicazione del *Superbonus* per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Nello specifico la norma stabilisce che la detrazione al 110 per cento si applica anche agli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. Il beneficio è riconosciuto a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad

almeno uno degli interventi antisismici di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 e che non siano già richiesti per interventi di efficienza energetica.

La lettera *b*) del comma 1 introduce al citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 il nuovo comma 10-*bis*, il quale prevede che il limite di spesa ammesso alle detrazioni del *Superbonus* previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare (ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e per le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore (1° giugno 2021) della disposizione in esame.

Ricorda che le categorie catastali richiamate si riferiscono a collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme (B1), a case di cura e ospedali senza fine di lucro (B2) o con fine di lucro (D4).

Evidenzia poi che nella relazione illustrativa del provvedimento si sottolinea che, nel contesto dell'applicazione dei benefici fiscali del *Superbonus*, le Fondazioni ON-

LUS che si occupano dei servizi socio-sanitari-assistenziali sono fortemente penalizzate in quanto comparate a una singola unità residenziale (mentre si tratta spesso di interi immobili o addirittura estesi complessi edilizi) con conseguenti limiti di detrazione del tutto insufficienti a consentire alcun tipo di intervento.

La lettera *c*) del comma 1, che sostituisce il comma 13-*ter* del citato articolo 119, stabilisce che gli interventi rientranti nella misura del *Superbonus*, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante una comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA. Semplifica poi la disciplina per avvalersi della detrazione stabilendo che attraverso la CILA è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, mentre per gli immobili più datati, sarà sufficiente attestare che la costruzione dell'edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967. Non è pertanto più necessario attestare lo stato legittimo dell'immobile, come era stabilito dalla previgente versione del comma 13-*ter* dell'articolo 119.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Il comma 2 dell'articolo 33 precisa che restano in ogni caso fermi, se dovuti, gli oneri di urbanizzazione, calcolati in base alla tipologia di intervento proposto.

I commi 3 e 4 dell'articolo 33 recano le disposizioni finanziarie conseguenti all'intervento. In particolare il comma 3 incrementa le risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica – FISPE in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti, per gli anni del 2027 al 2033, dalle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo in esame, mentre il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri dalle suddette lettere *a*) e *b*) del comma 1 per gli anni dal 2021 al 2026 e per l'anno 2033, che vengono posti a carico del medesimo Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE.

Preannuncia infine l'intenzione di formulare, nella seduta già convocata per domani, una proposta di parere favorevole, per la redazione della quale invita i colleghi a far pervenire quanto prima suggerimenti e osservazioni.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

Nuovo testo unificato C. 522 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la riunione odierna è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice*, intervenendo da remoto, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione XI Lavoro, del nuovo testo unificato della proposta di legge C. 522 e abbinate, recante Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale, come risultante dalle proposte emendative approvate.

Il provvedimento, composto di 6 articoli, reca disposizioni volte a rafforzare gli strumenti per garantire le pari opportunità tra uomini e donne in ambito lavorativo e apporta modifiche ad alcuni articoli del codice delle pari opportunità tra uomo e

donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Prevede inoltre, all'articolo 5, uno sgravio dei contributi previdenziali in favore delle aziende che siano in possesso della certificazione della parità di genere, introdotta dall'articolo 4 del provvedimento.

Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze segnala quanto disposto dall'articolo 6 in relazione all'equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche. La norma estende l'applicazione dell'articolo 147-ter, comma 1-ter, del Testo unico della finanza di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

In proposito rammenta che il comma 1-ter del citato articolo 147-ter stabilisce che lo statuto delle società con azioni quotate deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. La previsione si applica per sei mandati consecutivi.

Nel caso in cui la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto sopra indicato, la CONSOB diffida la società affinché si adegui entro quattro mesi dalla diffida. Ritiene che si tratti di un potere che dovrebbe essere esercitato anche in altre fattispecie, nelle quali non è attualmente previsto. In caso di inottemperanza alla diffida si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000. La CONSOB deve poi fissare un nuovo termine di tre mesi per l'adempimento. In caso di ulteriore inottemperanza i componenti eletti decadono dalla carica. Anche in questo caso, auspica che questa previsione sia estesa anche ad altri ambiti.

Lo statuto della società deve inoltre disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto tra i generi.

Si riserva quindi di formulare, nel corso della prossima settimana, una proposta di parere sul provvedimento. A tal fine si dichiara disponibile ad accogliere contributi dai colleghi e soprattutto dalle colleghe, di cui evidenzia peraltro la limitata presenza tra i componenti della Commissione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.

La seduta comincia alle 16.30.

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, formula una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta già convocata per la giornata di domani, mercoledì 30 giugno, il seguito dell'esame del documento conclusivo.

La seduta termina alle 16.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

INTRODUZIONE

1. GLI OBIETTIVI

- 1.1. Crescita
- 1.2. Semplificazione e certezza

- a) *La codificazione delle norme fiscali*
- b) *Elevazione al rango costituzionale di alcune parti dello Statuto del contribuente*
- c) *Cancellazione tributi minori*
- d) *Avvicinamento tra bilancio fiscale e bilancio civilistico*

2. LE MISURE

- 2.1. La scelta del modello di imposta sui redditi
- 2.2. La scelta dell'unità impositiva dell'imposta sui redditi
- 2.3. Gli indirizzi del *Tax re-design* Irpef
- 2.4. Le addizionali locali
- 2.5. Il regime forfettario
- 2.6. Le modalità di versamento delle imposte dirette per il lavoro autonomo
- 2.7. L'Imposta sul Reddito di Impresa (IRI)
- 2.8. La tassazione dei redditi finanziari
- 2.9. Il superamento dell'Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP)
- 2.10. La semplificazione dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES)
- 2.11. Le misure a favore dell'ambiente
- 2.12. L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
- 2.13. Riordino della tassazione patrimoniale a parità di gettito
- 2.14. Il contrasto all'evasione fiscale e il rapporto fisco-contribuente
- 2.15. Uno sguardo internazionale

CONCLUSIONI

INTRODUZIONE

« Una struttura tributaria adeguata per certe situazioni può diventare inadeguata per altre. E non cambiano solo le condizioni economiche ma anche i giudizi di valore comuni »

H.F. Lydall (1964)

L'attuale assetto del nostro sistema tributario – dalla principale imposta diretta (IRPEF) alla principale imposta indiretta (IVA) passando per la principale imposta sulle imprese (IRPEG, dal 2004 IRES) – ha origine da un articolato lavoro di riflessione⁽¹⁾ occorso durante buona parte degli anni Sessanta del secolo scorso, e che trovò uno sbocco legislativo nell'approvazione di un disegno di legge delega da parte del Governo Rumor il 20 giugno 1969. L'iter legislativo proseguì negli anni seguenti⁽²⁾ per poi far debuttare il nuovo sistema il 1° gennaio 1974.

Non sarebbe corretto affermare che da allora non vi siano state riforme o cambiamenti – anche significativi, come quello alla fine degli anni Novanta – rispetto a quel contesto. Tuttavia, essi sono facilmente catalogabili in due distinte categorie: in un caso, hanno riguardato interventi puntuali, senza un chiaro disegno di ristrutturazione sistemica; nell'altro, si sono fermati allo stadio dell'approvazione di una legge delega, per la maggior parte rimasta poi priva dei necessari decreti legislativi, e pertanto non produttiva di effetti pratici.

Si può quindi affermare, sostanzialmente, che il sistema tributario italiano non ha conosciuto interventi strutturali di riforma organica nell'ultimo mezzo secolo.

In questo lasso di tempo il contesto economico ha sperimentato cambiamenti di intensità probabilmente superiore a quelli osservati nei due secoli precedenti: la dimensione dei mercati, il ruolo dello stato

nazionale, la struttura produttiva, le nuove tecnologie, la divisione del lavoro, le dinamiche della vita familiare, il peso relativo del lavoro dipendente, la mobilità dei fattori produttivi. Queste sono solo alcune delle principali dimensioni che, essendo profondamente mutate rispetto ad allora, hanno radicalmente cambiato il contesto all'interno del quale il sistema fiscale opera nonché la validità dell'obiettivo che persegue.

Su questa base, la VI Commissione Finanze della Camera e la 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato hanno condotto una indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, nell'ambito della quale sono state svolte 61 audizioni, dall'11 gennaio al 9 maggio 2021.

Successivamente, è seguita una fase di discussione generale al termine della quale tutti i gruppi parlamentari hanno depositato documenti in cui hanno espresso la loro posizione politica sulla desiderabilità di una riforma fiscale complessiva e sulle caratteristiche principali della stessa.

Al termine di questo percorso, la Commissione ha approvato il presente documento conclusivo, affinché possa fungere da indirizzo politico al Governo per la predisposizione della legge delega sulla riforma fiscale, che l'Esecutivo si è impegnato a presentare entro il 31 luglio 2021.

Questo documento è articolato in due capitoli.

Il primo contiene gli obiettivi dell'intervento di riforma: stimolare l'incremento del tasso di crescita potenziale dell'economia italiana e rendere il sistema fiscale più semplice e certo; con riguardo a questo secondo obiettivo, nel paragrafo 1.2. sono elencate quattro misure specifiche.

Il secondo capitolo contiene le misure riguardanti i principali segmenti del nostro sistema tributario, dall'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche fino alla tassazione di impresa, dall'Imposta sul Valore Aggiunto al trattamento fiscale dei redditi finanziari, passando per le specificità proprie del mondo del lavoro autonomo e per le tematiche connesse al potenziamento della lotta

(1) Gran parte della riflessione si basò sui lavori della Commissione Cosciani, i cui risultati furono pubblicati nel 1964 (« *Sullo stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria* »).

(2) La legge delega fu definitivamente approvata dal Parlamento il 9 ottobre 1971, i relativi decreti legislativi furono emanati tra il 1972 e il 1973.

all'evasione fiscale e al miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente.

Seguono poi delle brevi conclusioni.

1. GLI OBIETTIVI

La Commissione ritiene che l'intervento di riforma debba essere guidato da due obiettivi fondamentali, a cui ogni misura specifica debba preventivamente conformarsi: crescita dell'economia e semplificazione del sistema tributario.

I prossimi due paragrafi dettagliano ciascuno di essi.

1.1. Crescita

Il problema principale dell'economia italiana, da cui derivano molte delle altre criticità, è un tasso di crescita del Pil sostanzialmente inferiore a quello dei paesi dell'area-euro.

Negli ultimi vent'anni (1999-2019) il tasso di crescita annuale medio del Pil reale in Italia (0,46%) è risultato inferiore esattamente di un punto percentuale a quello dell'area euro (1,46%). Un *gap* che si riduce solo marginalmente se si allarga l'analisi agli ultimi trent'anni (0,85% vs 1.75%)⁽³⁾.

Tutte le analisi macroeconomiche concordano nell'includere il mal funzionamento del sistema fiscale tra le principali determinanti del nostro problema di crescita, tramite un suo effetto negativo non solo sul tasso di crescita attuale ma anche su quello potenziale.

La Commissione ritiene pertanto che l'obiettivo principale di un intervento di riforma debba essere quello di favorire un incremento strutturale del tasso di crescita dell'economia italiana.

Ci sono almeno tre dimensioni in cui l'attuale assetto del nostro sistema tributario pone ormai un serio ostacolo alla crescita economica:

1) Il peso sui fattori produttivi

In Italia la tassazione su entrambi i fattori produttivi – la cui accumulazione,

assieme alla dinamica della produttività totale dei fattori, è la determinante della crescita economica – è nettamente superiore alla media dell'area euro.

In particolare⁽⁴⁾, l'aliquota implicita di tassazione sul lavoro è pari al 42,7% (la terza più alta), a fronte di una media dell'area euro pari al 38,6% e di una media UE-27 pari al 38,2%⁽⁵⁾. L'eccessivo carico tributario sul lavoro è un problema anche in virtù del *trend* di riduzione della quota di redditi da lavoro sul Pil, passata dal 68% del 1970 al 57% del 2010. La letteratura economica è concorde nel considerare un'elevata aliquota implicita sul lavoro un ostacolo fondamentale alla crescita economica e all'occupazione, poiché tende a scoraggiare la partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto da parte dei percettori di redditi più bassi e da parte dei secondi percettori di reddito nelle famiglie.

L'aliquota implicita di tassazione sul capitale (= quella che si ottiene rapportando tutte le imposte sul capitale – redditi e stock, famiglie e imprese – sul totale dei redditi da capitale) è in Italia il 29,2%, contro la media europea del 23%⁽⁶⁾. Un'aliquota così elevata tende a scoraggiare il risparmio e a ridurre nel lungo termine l'accumulazione di capitale.

2) Livello e dinamica delle aliquote marginali effettive

Le aliquote marginali effettive misurano la percentuale dell'incremento di reddito lordo guadagnato che deve essere versato come imposta o che viene compensato da una diminuzione di benefici.

Aliquote marginali troppo alte e troppo superiori all'aliquota media pongono problemi di incentivi all'offerta di lavoro ed amplificano le distorsioni del sistema di tassazione individuale in termini soprattutto di equità orizzontale.

(4) Dati 2018.

(5) Scomponendo tale aliquota implicita nella parte relativa all'Irpef (14,1%) e in quella relativa ai contributi sociali (28,6%) troviamo per entrambe le dimensioni valori più alti rispetto alla media.

(6) Considerando la sola tassazione societaria, l'aliquota effettiva media è il 24,6% a fronte di una media del 21,7% dell'area euro (se includiamo i dividendi, 36% contro la media 30,2%).

(3) Fonte: World Bank National Accounts Data.

È ragionevole ritenere, inoltre, che, da un lato, aliquote marginali effettive elevate o altamente variabili possono spingere i contribuenti di alcune fasce di reddito a sottrarre reddito all'imposizione fiscale o a svolgere la propria attività interamente in nero, determinando in entrambi i casi un danno al sistema economico.

Il ciclo di audizioni ha confermato in maniera chiara e inequivocabile che la struttura delle aliquote marginali effettive presenti nel nostro sistema imposte-benefici è altamente inefficiente nonché dannosa per la crescita economica.

Oltre il 20% dei lavoratori dipendenti occupati da almeno 12 mesi ha aliquote marginali effettive superiori a quella massima legale (43%), e appartiene alla categoria dei contribuenti dal reddito medio-basso.

Quasi il 15% dei contribuenti, che ha un reddito medio di 31.000 euro e un'aliquota media del 19,8%, ricade nella fascia 45%-50% di aliquota marginale effettiva.

Nella fascia oltre il 60% di aliquota marginale effettiva c'è più del 5% dei contribuenti, i quali però hanno un reddito medio di circa 36.000 euro e un'aliquota media che non supera il 25%.

La media delle aliquote marginali effettive si attesta intorno al 38% (di cui 8 per contributi sociali, 26 per Irpef e poco meno di 2 per bonus Irpef e altri trasferimenti sociali).

Per i soli lavoratori dipendenti, la media delle aliquote marginali effettive supera il 40% già intorno ai 17 mila euro di reddito.

3) La complessità

Come già richiamato nell'introduzione, in questi cinquant'anni il sistema tributario è stato oggetto di interventi per la maggior parte asistemati e scoordinati, con l'effetto di produrre una stratificazione di norme e meccanismi che hanno elevato a dismisura il grado di complessità del sistema. Le istruzioni per la compilazione del Modello Redditi Persone Fisiche hanno raggiunto le 341 pagine, quelle per il modello 730 invece 136 pagine. L'Irpef attuale è caratterizzata da ben 54 parametri, tra aliquote marginali legali, limiti degli sca-

glioni e la giungla di parametri che determinano la struttura dell'imposta. Analoghe complessità sono riscontrabili nella tassazione di impresa, con una crescente divaricazione tra criteri per la redazione del bilancio civilistico rispetto a quelli fiscali, e per la compilazione della dichiarazione Irap.

Un sistema fiscale complesso ha un ovvio effetto negativo sulla crescita e sugli investimenti, provoca un incremento della struttura dei costi (monetari e non) per famiglie e imprese a cui, peraltro, non corrisponde *ceteris paribus* un incremento dei servizi forniti dalla pubblica amministrazione.

Affermare che il sistema tributario italiano debba virare in maniera decisa verso lo stimolo alla crescita economica non equivale a minare il prezioso dettato costituzionale – che all'art. 53 prescrive chiaramente il suo carattere progressivo – né sminuire l'essenziale ruolo redistributivo svolto dall'imposta personale sui redditi. Le audizioni hanno evidenziato in modo netto che essa svolge un ruolo redistributivo superiore rispetto alla media degli altri Paesi Ocse, con circa tre quinti della riduzione della disparità di reddito disponibile ascritti ai trasferimenti e due quinti dovuti all'Irpef (rispetto ai tre quarti e un quarto, rispettivamente, nei Paesi Ocse)⁽⁷⁾. Un risultato confermato anche utilizzando i redditi equivalenti familiari anziché quelli individuali⁽⁸⁾.

Le audizioni hanno anche confermato non solo un buon grado di progressività dell'imposta sul reddito (l'aliquota media effettiva cresce dal 15% del limite superiore

(7) Memoria dell'Ocse, pag. 2.

(8) All'operare dell'Irpef infatti è riconducibile più di un quarto della riduzione della disuguaglianza nella distribuzione dei redditi che avviene nel passaggio dai redditi pre- a quelli post- intervento pubblico (mentre l'effetto redistributivo di tutti gli altri tributi, complessivamente, è circa quattro volte inferiore a quello dell'Irpef). Nel passaggio dai redditi di mercato a quelli disponibili, infatti, l'indice di Gini si riduce di circa 15 punti, così suddivisi: 10 per l'operare dei trasferimenti (sette per le pensioni, tre per gli altri trasferimenti), 4 per l'Irpef, e 1 per i contributi sociali e gli altri tributi esclusa l'Iva (si veda N. Curci, P. Rizza, M. Romanelli e M. Savegnano « Irpef, (in)equità e (in)efficienza: un'analisi strutturale basata sul modello di microsimulazione BIMic », Questioni di Economia e Finanza n. 546, 2020 – Banca d'Italia, pag.10, figura 2.

del secondo scaglione (28.000) al 33% del limite inferiore dell'ultimo scaglione (75.000)⁽⁹⁾ e l'elasticità dell'imposta al reddito personale è stimata di poco inferiore al 2%, in linea con la media Ocse⁽¹⁰⁾ ma anche un sostanzialmente aumento della progressività negli ultimi decenni. Questo accade sia perché è aumentata la sua incidenza sui redditi familiari, sia perché – soprattutto – è cambiata l'inclinazione dell'aliquota media effettiva rispetto al reddito⁽¹¹⁾. Il grado di progressività è inoltre aumentato, rispetto al 1975, a parità di livello di reddito, per gli scaglioni di reddito superiori al secondo⁽¹²⁾.

Può aiutare ad inquadrare ulteriormente la questione, inoltre, la considerazione che la metà dell'Irpef è pagata da una ristretta minoranza di contribuenti (8% del totale) che rappresentano il 28% dell'imponibile. Quasi la metà dei contribuenti si colloca nel primo scaglione, rappresenta il 15% dell'imponibile e paga meno del 5% dell'imposta totale⁽¹³⁾.

La Commissione ritiene dunque che l'obiettivo principale di una riforma complessiva del nostro sistema tributario debba essere quello di rendere meno distorsivo il trattamento fiscale dei fattori produttivi e, per questa via, contribuire ad innalzare il potenziale di crescita della nostra economia. Il conseguimento di tale obiettivo richiede una drastica semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale, nonché una accentuata riduzione del carico fiscale su capitale e lavoro nell'ambito di una complessiva riduzione della pressione fiscale. Mentre si conferma la piena adesione al precetto costituzionale di progressività del sistema fiscale, si sottolinea che il conseguimento dell'obiettivo redistributivo (oggi largamente affidato all'imposta personale

sui redditi) può avvenire non solo tramite l'operare dei tributi ma anche sul lato delle uscite pubbliche. Ciò avrebbe altresì il vantaggio di tenere esplicitamente conto della situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare, rafforzando quindi l'aspetto relativo all'equità.

1.2. Semplificazione e certezza

Il paragrafo precedente ha esplicitamente menzionato la complessità del nostro sistema tributario come uno dei maggiori ostacoli alla crescita economica. In questo paragrafo la Commissione concorda su quattro punti su cui l'azione di semplificazione possa concretamente esplicarsi.

a) La codificazione delle norme fiscali

L'esigenza di giungere ad una codificazione della normativa fiscale è addirittura riscontrabile in uno scritto di Ezio Vanoni del 1938: «*in un sistema tributario come quello italiano nel quale si trovano molte e diverse imposte, senza che nessuna di esse si ponga praticamente e concettualmente al di sopra delle altre, il metodo della codificazione della parte generale è il solo rispondente al bisogno di rendere chiaro, semplice e razionale l'ordinamento dei tributi*»⁽¹⁴⁾.

Come rilevato recentemente dalla Commissione Europea l'obiettivo di semplificazione e di chiara formulazione della normativa fiscale non può essere realizzato fintanto che innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede, infatti, al cittadino un notevole impegno di ricerca e di comparazione di diversi atti. Appare quindi fondamentale semplificare e razionalizzare il quadro normativo, per garantire certezza nell'applicazione delle norme e coerenza dell'impianto impositivo, nonché per assicurare che il

(9) Si veda la memoria del prof. Massimo Bordignon.

(10) R. Price, Thai-Thanh Dang e J. Botev (2015), « Adjusting fiscal balances for the business cycle: New tax and expenditure elasticity estimates for OECD countries », OECD Economics Department Working Papers 1275, OECD.

(11) Si veda M. Baldini e L. Rizzo (2019), « Flat tax. Parti uguali tra disuguali? », Bologna, Il Mulino e memoria di Massimo Baldini.

(12) Si veda la memoria dell'UPB, figura 4, pag. 16.

(13) Si veda la memoria dell'UPB, figura 10, pag.26.

(14) E. Vanoni (1938), Il problema della codificazione tributaria in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1938, I, 361 e spec. 391, citato nell'audizione Prof. Corasaniti, 12 marzo 2021.

sistema tributario sia percepito come equo, affidabile e trasparente e, infine, per ridurre l'elevato contenzioso.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni, se si vuole che la normativa fiscale di un Paese sia chiara e trasparente.

Nei decenni si sono succedute numerose altre iniziative volte a realizzare un riordino sistematico della materia; tuttavia, una compiuta codificazione della disciplina non è stata ancora introdotta, anzi l'incertezza e la complessità legislativa è andata aumentando, non favorendo tra l'altro la *compliance* dei contribuenti. La necessità di un intervento di riordino e razionalizzazione appare oggi ancora più auspicabile alla luce del moltiplicarsi delle misure introdotte in materia di regimi speciali nonché di agevolazioni fiscali.

La Commissione ritiene sia necessario racchiudere i testi unici esistenti e le altre norme tributarie, dopo averli opportunamente trasformati da compilativi in innovativi al fine di poter recepire le auspiccate ulteriori semplificazioni, in un Codice Tributario strutturato nelle tre seguenti parti:

1) Principi generali di diritto tributario, anche con riferimento al diritto dell'Unione Europea

2) Procedura tributaria e sanzioni:

- Testo unico degli adempimenti e accertamento
- Testo unico delle sanzioni amministrative
- Testo unico della giustizia tributaria
- Testo unico della riscossione coattiva

3) Parte speciale, con titoli distinti per le singole imposte e tasse, contenenti eventualmente norme procedurali specifiche per i singoli prelievi.

- Testo unico delle imposte sui redditi
- Testo unico dell'IVA
- Testo unico delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni, donazioni e bollo
- Testo unico dei tributi erariali minori

- Testo unico in materia doganale, di accise e di giochi

- Testo unico dei tributi regionali e locali

- Testo unico delle agevolazioni transitorie

b) Elevazione al rango costituzionale di alcune parti dello Statuto del contribuente

La maggior parte dei vigenti principi normativi in materia tributaria è raccolta nello *Statuto del Contribuente*. Si tratta di una legge ordinaria, n. 212/2000, nata da un disegno di legge governativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1996. Nelle intenzioni del legislatore, tale norma avrebbe dovuto rendere più trasparente il rapporto tra fisco e contribuente, a garanzia di quest'ultimo.

È purtroppo però un fatto largamente accertato che lo Statuto del Contribuente sia la norma meno rispettata del nostro ordinamento giuridico.

Pertanto, l'unica soluzione per renderlo realmente cogente è considerare l'opzione di elevare a rango costituzionale alcune sue parti, e nella fattispecie quelle relative ai principi di chiarezza, semplicità e irretroattività, delle disposizioni tributarie.

c) Cancellazione tributi minori

Accanto alle questioni più generali relative alle imposte sui redditi, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, la Commissione ha condotto una specifica riflessione sui cosiddetti micro prelievi (imposte, tasse, diritti), erariali e territoriali, introdotti nel tempo.

Il gettito di tali prelievi, singolarmente, è stato quantificato come inferiore allo 0,01% del totale delle entrate tributarie per lo Stato e allo 0,1% per le Regioni e i Comuni.

Tali forme di imposizione indubbiamente contribuiscono alla complessità del sistema e, dall'altro lato, presentano costi gestionali elevati, con onerose procedure di accertamento e riscossione a fronte dell'irrisorietà del gettito prodotto.

A titolo esemplificativo, tra i microprelievi oggetto di riflessione vi sono: il cd. Superbollo, la tassa di laurea, le tasse di pubblico insegnamento, l'imposta sugli in-

trattenimenti, la maggiorazione del tributo comunale sui rifiuti, la tassa regionale di abilitazione all'esercizio professionale, l'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche, i diritti di licenza sulle accise, l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili.

Al riguardo la Commissione ha espresso considerazioni di carattere generale, anche in riferimento ai documenti pervenuti dall'Amministrazione finanziaria nel corso dell'indagine, volte alla soppressione di tali tributi minori, ovvero a una rivisitazione completa della disciplina, in chiave di razionalizzazione normativa e di semplificazione.

Si propone pertanto un'opera di sfoltimento sistematico che includa la soppressione di prelievi quali quelli citati, garantendo – qualora fossero di competenza di enti territoriali – l'invarianza di risorse per quei livelli di governo.

d) *Avvicinamento tra bilancio fiscale e bilancio civilistico*

La divaricazione tra criteri di redazione del bilancio d'esercizio a fini civilistici e quella a fini fiscali è un fattore di confusione e complessità del sistema, e comporta rilevanti oneri di gestione a carico delle realtà produttive, in particolare quelle medio-piccole.

Mentre è certamente irrealistica e non auspicabile la completa identificazione tra i due criteri (sia per ragioni di stabilità del gettito fiscale che per ragioni di garanzia della neutralità del sistema impositivo), la Commissione ritiene necessario proseguire con decisione il percorso di razionalizzazione del sistema e di avvicinamento tra i due criteri (già avviato con gli IAS), al fine di ridurre la complessità e favorire la stabilità delle regole.

2. LE MISURE

2.1. La scelta del modello di imposta sui redditi

I modelli prevalenti per quanto concerne la determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi personali sono essenzialmente due:

a) *Comprehensive Income Taxation (CIT)*: prevede l'inclusione di tutti i redditi nella base imponibile sottoposta a tassazione progressiva;

b) *Dual Income Taxation (DIT)*⁽¹⁵⁾: prevede l'applicazione di un'imposta proporzionale su tutti i redditi da capitale, di solito coincidente con la prima aliquota di quella progressiva sui redditi da lavoro.

Al momento la situazione italiana può più propriamente essere descritta come una *PIT: Plural Income Taxation*. Esiste infatti una elevata frammentazione delle tipologie di reddito che sono sottoposte a diversi regimi sostitutivi quasi mai tra di loro correlati, con una molteplicità di trattamenti fiscali soggetti ad aliquota proporzionale, tutti differenti tra loro, accanto ad un'imposta progressiva sui redditi di lavoro (soprattutto dipendente) e sulle pensioni.

Questa situazione è una delle principali fonti di incertezza e complessità del nostro sistema tributario, determinandone la natura sostanzialmente ibrida rispetto ai modelli teorici di imposizione sul reddito e alimentando asistematicità e precarietà del quadro complessivo, disuguaglianza, inefficienza, disincentivi al lavoro e ostacoli alla produzione.

La crescente estensione dei regimi di tassazione sostitutiva infatti determina un carico fiscale diseguale tra le varie fonti di reddito, generando una violazione del principio di equità orizzontale e incidendo negativamente sulla capacità redistributiva dell'imposta, anche in considerazione della mancata applicazione a tali redditi delle

(15) Per i fondamenti teorici della DIT si veda P.B. Sorensen (2005), « Dual Income Taxation: Why and How », FinanzArchiv, 61.

addizionali comunali e regionali. Nel complesso, in Italia l'applicazione ai redditi di regimi sostitutivi proporzionali riduce la base imponibile dell'Irpef di circa un decimo, effetto in gran parte riconducibile alla tassazione dei redditi finanziari, dei redditi d'impresa e dei redditi da lavoro autonomo, soprattutto dopo l'estensione del prelievo proporzionale ai soggetti con ricavi non superiori a 65 mila euro.

Le deroghe ai principi di generalità e progressività dell'imposizione, dunque, non sono state « limitate nella maggior possibile misura », come raccomandava la legge delega per la riforma tributaria del 1971, bensì estese in ogni direzione, inseguendo di volta in volta ragioni di tecnica impositiva, finalità di contrasto all'evasione, intendimenti agevolativi o di anticipazione del gettito, politiche di attrattività, obiettivi di canalizzazione del risparmio e altri ancora.

Anche se ricondurre il sistema italiano al modello CIT (a cui il nostro sistema non si è mai pienamente conformato neanche nelle fasi iniziali) avrebbe indubbi vantaggi in termini di equità orizzontale, tale opzione presenta numerose conseguenze di tipo economico e politico, in quanto implicherebbe l'incremento anche sostanziale della tassazione su diverse categorie reddituali ⁽¹⁶⁾.

Pertanto la Commissione concorda che il sistema di imposizione sul reddito dovrebbe evolvere verso un modello tendenzialmente duale, in cui il livello delle aliquote sui redditi da capitale (nonché degli regimi sostitutivi cedolari) sia sufficientemente prossimo all'aliquota applicata al primo scaglione Irpef. Tale impostazione non pregiudica, ex-ante, i regimi cedolari la cui aliquota sia attualmente inferiore al livello della prima aliquota Irpef nel nuovo regime, in quanto sono possibili interventi perequativi in relazione alla determinazione della base imponibile tali per cui l'imposta netta rimane costante.

2.2. La scelta dell'unità impositiva dell'imposta sui redditi

Esistono ragioni ben definite per motivare la scelta tra l'individuo o la famiglia come unità impositiva di un'imposta sul reddito.

La scelta dell'individuo presuppone che la sua capacità contributiva sia indipendente dalle scelte personali in merito alla composizione del nucleo familiare. La scelta della famiglia invece presuppone l'esistenza di economie di scala e che le decisioni degli individui vengano prese in base al flusso di reddito complessivo del nucleo familiare.

Il nostro sistema, fin dal 1976, è basato sul reddito individuale.

I correttivi finalizzati a considerare in modo più compiuto il nucleo familiare (come lo *splitting* – utilizzato in Germania, Irlanda e USA – o il quoziente familiare, utilizzato in Francia) hanno il vantaggio di ridurre o eliminare la discriminazione nei confronti dei nuclei familiari in cui la ripartizione del reddito sia molto sperequata (fino, al limite, ai nuclei monoreddito), che in un sistema progressivo pagano di più rispetto a una famiglia in cui lo stesso reddito aggregato sia ripartito più equamente tra i coniugi.

Tuttavia, tali sistemi comportano il rischio di disincentivare l'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito, che solitamente nel nostro Paese è di sesso femminile.

Ogni scelta in tal senso, pertanto, deve essere fatta sulla base dell'obiettivo di fondo. Se si consideri, cioè, più grave il trattamento differenziato tra nuclei monoreddito e nuclei bi-reddito, o il problema della scarsa convenienza all'offerta di lavoro femminile.

I dati Eurostat mostrano che nel periodo 2005-2019 il tasso medio di occupazione femminile in Italia è stato inferiore di 12,2 punti a quello medio dell'area euro (50,6% contro 62,8%) e il tasso medio di attività è stato inferiore di 8,4 punti (63,5% contro 71,9%). La maggior parte delle analisi economiche concorda che questo *gap* sia – insieme alla scarsa crescita della produttività totale dei fattori – uno dei principali responsabili del *gap* di crescita

(16) Audizione del Prof. Dario Stevanato, pag. 7.

strutturale che l'economia italiana ha mostrato negli ultimi vent'anni rispetto alla media europea.

Inoltre, la risoluzione del Parlamento europeo sull'uguaglianza di genere e politiche fiscali del 15 gennaio 2019 ribadisce che la tassazione individuale sia da preferire a qualsiasi alternativa su base familiare, a causa della sua caratteristica di neutralità nei confronti dell'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito. Nell'adottare tale risoluzione, quindi, il Parlamento europeo incentiva gli Stati membri che non hanno questo sistema ad un passaggio graduale.

Alla luce di quanto precede, la Commissione concorda sia opportuno mantenere il reddito individuale come unità impositiva dell'imposta personale sui redditi. In aggiunta, nel rispetto dell'obiettivo di stimolo alla crescita, occorre considerare la modifica degli istituti che disincentivano l'offerta di lavoro con riferimento al margine estensivo del secondo percettore di reddito (la detrazione per il coniuge a carico) e l'introduzione di specifici incentivi in tal senso, al fine di sfruttare la maggiore elasticità dell'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare. A tal proposito, si propone di considerare l'introduzione di una tassazione agevolata temporanea in caso di ingresso al lavoro del secondo percettore di reddito, il cui ammontare sia congruamente superiore alla detrazione per familiare a carico.

2.3. Gli indirizzi del *Tax re-design* Irpef

La Commissione concorda che la struttura dell'Irpef vada sostanzialmente ridefinita, in accordo con i richiamati obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita, adottando in particolare i seguenti obiettivi specifici:

1) l'abbassamento dell'aliquota media effettiva con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito 28.000-55.000;

2) la modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando le discontinuità più brusche.

La modalità con cui raggiungere questi obiettivi è individuata preferenzialmente in un deciso intervento semplificatore sul combinato disposto di scaglioni, aliquote e detrazioni per tipologia di reddito, incluso l'assorbimento degli interventi del 2014 e del 2020 riguardanti il lavoro dipendente; in subordine tramite un sistema ad aliquota continua limitato alle fasce di reddito medie. Inoltre dovrebbe essere prevista l'introduzione di un minimo esente senza obbligo di dichiarazione per i contribuenti che si collochino sotto la relativa soglia. Tale minimo esente dovrebbe preferenzialmente essere inteso come una maxi-deducazione a valere su tutta la distribuzione dei redditi (o su parte di essa) adeguando corrispondentemente il livello delle aliquote; in subordine, qualora il costo di questo intervento dovesse risultare incompatibile con gli equilibri di finanza pubblica, dovrebbe essere introdotto con la sola finalità di ridurre il carico burocratico sui contribuenti.

Per quanto concerne le spese fiscali relative al consumo di particolari beni o servizi, la Commissione ritiene indispensabile che il disegno di legge delega contenga le necessarie premesse per una azione volta al raggiungimento di tre obiettivi:

a) una riduzione della loro numerosità;

b) una semplificazione del sistema;

c) il reperimento di risorse da destinare al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'aliquota media effettiva, in particolare sull'attuale terzo scaglione.

Le modalità attraverso cui raggiungere i sopra citati obiettivi sono così individuate:

a) l'eliminazione di quelle spese fiscali il cui beneficio pro-capite medio (ovvero il numero di beneficiari) sia inferiore ad una soglia appositamente determinata;

b) il passaggio (completo o parziale) del complesso delle agevolazioni sul lato delle uscite pubbliche, istituendo un meccanismo volontario di erogazione diretta del beneficio – a fronte del pagamento con

strumenti tracciabili – con l’ausilio degli strumenti tecnologici a disposizione;

c) una riduzione graduale e selettiva dell’ammontare percentuale del beneficio.

2.4. Le addizionali locali

Il quadro attuale contempla la possibilità per le regioni e i comuni di applicare addizionali alla base imponibile dell’Irpef, scegliendo tra l’applicazione di un’aliquota proporzionale e l’utilizzo degli stessi scaglioni dell’imposta erariale. In questo secondo caso, oltre alla frammentarietà di imposizioni finali sul reddito, si registra una alterazione della struttura della progressività prevista a livello nazionale⁽¹⁷⁾.

La Commissione ritiene opportuno raccomandare una trasformazione di entrambi gli strumenti tributari locali in sovraimposte – aventi quindi come base imponibile il debito di imposta erariale, e non la stessa base imponibile Irpef) – la cui manovrabilità all’interno di un *range* predefinito rimarrebbe in capo all’ente territoriale.

La Commissione ritiene sia tuttavia opportuno non archiviare un’aspirazione riformatrice più completa, in grado di rivedere strutturalmente la legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale, al fine sia di adeguarne i principi ispiratori ai pilastri di autonomia e responsabilità, che di prevederne una completa attuazione.

2.5. Il regime forfettario

NODO POLITICO DA CHIARIRE.

2.6. Le modalità di versamento delle imposte dirette per il lavoro autonomo

L’attuale sistema di versamento delle imposte dirette da parte dei lavoratori autonomi prevede il 30 giugno il versamento

(17) Per il solo caso regionale, abbiamo nel primo scaglione una dispersione di un punto percentuale tra l’aliquota minima e quella massima applicata dalle varie amministrazioni locali, che sale a 1,5 punti nel secondo scaglione, 1,7 nel terzo, e 2,1 nel quarto e quinto (fonte: audizione Paolo Liberati, pag.72, figura 10 panel B).

del saldo dell’anno precedente insieme al primo acconto dell’anno in corso e il 30 novembre il versamento del secondo acconto. Tale sistema ha evidenziato più di una criticità durante il ciclo di audizioni, soprattutto collegate alla inefficiente gestione della liquidità a danno dei contribuenti.

La Commissione concorda sulla necessità di istituire un meccanismo di rateizzazione opzionale, destinato alle persone fisiche, società di persone o di capitali ovvero associazioni previste dall’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 tenute al versamento di saldo e acconto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (ai sensi all’articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435).

La rateizzazione prevede il versamento del saldo e del primo acconto in sei rate mensili di uguale importo da luglio a dicembre dello stesso anno; inoltre, il versamento del secondo acconto o in un’unica soluzione entro il 31 gennaio dell’anno seguente o in sei rate mensili di pari importo da gennaio a giugno dell’anno seguente. I versamenti avverrebbero ovviamente senza l’applicazione di alcuna sanzione e/o interesse.

Sulla base di una interlocuzione preliminare che la Commissione ha avuto con Istat, la misura non ha impatti sulla finanza pubblica in termini di indebitamento netto.

Tale misura sarebbe poi accompagnata dalla contestuale eliminazione o sostanziale riduzione della ritenuta d’acconto.

2.7. L’Imposta sul Reddito di Impresa (IRI)

Il ciclo di audizioni ha evidenziato la non-neutralità – tra società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria da una parte e società di capitali dall’altra – del trattamento fiscale per quanto concerne gli utili non distribuiti.

Attualmente, infatti, per le società di capitali e le persone fisiche esercenti atti-

vità di impresa in contabilità ordinaria il rendimento ordinario del capitale investito – sotto forma di incrementi netti di capitale proprio – viene dedotto dalla base imponibile (di Ires o Irpef).

Il reddito di impresa che eccede il rendimento ordinario del capitale investito riceve invece un trattamento differente a seconda della forma giuridica scelta. Il prelievo fiscale sull'imprenditore individuale (o socio di una società di persone) dipende dall'aliquota marginale e quindi dal reddito complessivo Irpef. Sulla società di capitale, invece, insiste un prelievo proporzionale attualmente fissato al 24%.

La Commissione ritiene che tale trattamento differenziato sia contrario alla crescita dimensionale delle realtà produttive più piccole e pertanto all'obiettivo di incremento del tasso di crescita dell'economia italiana.

Pertanto la Commissione raccomanda la re-introduzione del regime opzionale IRI (imposta sul reddito di impresa, introdotta dall'articolo 1, comma 1063 della legge n. 2015 del 27 dicembre 2017, legge di bilancio 2018, successivamente abrogata senza essere mai applicata) che comporta per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria la possibilità di optare per l'applicazione di un'aliquota proporzionale a condizione che l'utile prodotto sia re-investito in azienda, ferma restando la possibilità di dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dai soci per la distribuzione, a sua volta tassata ordinariamente in Irpef.

2.8. La tassazione dei redditi finanziari

Le decisioni relative alla tassazione dei redditi di natura finanziaria sono cruciali per la crescita economica di lungo periodo in quanto influiscono sulla combinazione rischio-rendimento di un investimento finanziario e sulle scelte di allocazione del risparmio – e quindi di formazione del capitale – da parte degli agenti economici.

Queste tipologie di reddito sono – nella maggioranza dei casi – sottoposti ad un'aliquota sostitutiva proporzionale attualmente fissata al 26%. A seguito dell'impo-

stazione stabilita nella sezione 2, tale aliquota andrebbe allineata alla prima aliquota progressiva sui redditi da lavoro e uniformemente applicata, al netto delle esenzioni stabilite dal *policy-maker* per fondati motivi⁽¹⁸⁾.

Vi sono poi due fronti su cui è utile impostare una possibile linea di azione al fine di riordinare e razionalizzare il sistema e fornire un maggior stimolo alla crescita (in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 1.2):

a) La creazione di un'unica categoria « redditi finanziari »;

b) L'unificazione del criterio e la modifica della tassazione della previdenza complementare.

a) *La creazione di un'unica categoria « redditi finanziari »*

Nel nostro ordinamento vige una distinzione – quella tra « redditi da capitale » e « redditi diversi di natura finanziaria » – che costituisce una peculiarità in ambito internazionale, oltre a non avere sostanziali motivazioni economiche legate alla diversa natura o funzione dei redditi.

I redditi da capitale (art. 44 TUIR) ricomprendono la remunerazione dell'impiego del risparmio, vale a dire interessi e dividendi.

I redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lettere da c) a *cinquies*) del TUIR) ricomprendono le plusvalenze derivate dalla negoziazione delle attività finanziarie, nonché i prodotti derivati⁽¹⁹⁾.

Mentre i redditi da capitale sono tassati al lordo (sia delle spese sia delle minusvalenze), i redditi diversi di natura finanziaria sono tassati al netto di entrambe le componenti (le minusvalenze eccedenti sono deducibili dalle plusvalenze entro i quattro

(18) Attualmente sono esentate da tassazione i redditi derivanti dai Piani Individuali di Risparmio se sussistono determinate condizioni. I rendimenti dei titoli pubblici invece sono assoggettati ad un'aliquota del 12,5%.

(19) Le plusvalenze riferibili a titoli pubblici sono imponibili in misura ridotta, in coerenza con un'aliquota effettiva del 12,5%.

periodi di imposta successivi a quello di realizzo).

Questa situazione genera notevoli distorsioni che pregiudicano l'efficienza del mercato dei capitali e non sono coerenti con un'impostazione pro-crescita.

In particolare, non potendo compensare le componenti di reddito positive di una categoria (interessi) con quelle negative di un'altra (le minusvalenze), il contribuente che ha subito pesanti perdite in conto capitale su uno strumento finanziario è costretto comunque a pagare le imposte se quello stesso strumento ha corrisposto cedole, anche di bassa entità.

Inoltre, si corre il rischio di incentivare comportamenti elusivi, come l'utilizzo di derivati per trasformare i redditi da capitale in plusvalenze, a cui il contribuente può applicare minusvalenze, pagando così meno tasse di quanto avrebbe altrimenti fatto.

Infine, la situazione vigente incentiva implicitamente gli investimenti privi di rischio (quelli che proteggono il capitale da possibili minusvalenze ma che lo remunerano con un interesse modesto ma ragionevolmente sicuro), quando invece un'impostazione pro-crescita dovrebbe quantomeno essere neutrale rispetto a investimenti maggiormente in grado di convogliare il risparmio privato nell'economia reale.

b) L'unificazione del criterio e la modifica della tassazione della previdenza complementare.

Al momento il nostro ordinamento⁽²⁰⁾ prevede tre diversi regimi per il trattamento fiscale dei redditi diversi di natura finanziaria:

- il regime della dichiarazione: il contribuente applica direttamente l'imposta sostitutiva nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui si è verificato il realizzo della plusvalenza;

- il regime del risparmio amministrato: l'intermediario con cui il contribuente ha un rapporto stabile applica alla

fonte l'imposta sostitutiva nel momento del realizzo delle plusvalenze;

- il regime del risparmio gestito, destinato agli intermediari che prestano il servizio di gestione individuale di portafogli. Questo regime ha due particolarità:

a) permette, a differenza degli altri, la compensazione con i redditi da capitale realizzati;

b) determina la base imponibile sulla base del risultato maturato (e non realizzato), vale a dire la differenza tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare e il valore dello stesso patrimonio all'inizio del medesimo anno.

È evidente, dunque, che tale situazione costituisce una disomogeneità piuttosto rilevante che rende più opaco il trattamento fiscale e rischia di distorcere le scelte di investimento, con potenziali conseguenze sull'allocazione del capitale, un fattore cruciale ai fini della crescita di lungo periodo.

Il passaggio dal criterio del maturato a quello del realizzato è un percorso che il legislatore ha condotto con estrema lentezza ma con costanza negli ultimi vent'anni. Dapprima il decreto-legge n. 350 del 2001 (che abolì il meccanismo correttivo volto a correggere la tassazione per realizzo) e poi il decreto-legge n. 225 del 2010 (che ha previsto il passaggio al sistema del realizzato per i fondi comuni di investimento) hanno gradualmente uniformato il sistema, che tuttavia presenta ancora elementi significativi valutati « per competenza » (= maturato) anziché per cassa (= realizzato). Oltre al risparmio gestito, ad esempio, vi è il regime previsto per la previdenza complementare. Al momento infatti i rendimenti degli investimenti finanziari relativi alle forme di previdenza complementare si uniformano al cosiddetto modello ETT:

- Esenti (parzialmente) nella fase di accumulazione (i contributi sono infatti deducibili entro il limite massimo annuale di 5.164,7 euro)

- Tassati nella fase di maturazione con una tassazione sostitutiva pari al 20%

(20) Decreto legislativo n. 461 del 1997.

- Tassati nella fase di prestazione con un meccanismo molto complesso⁽²¹⁾.

Il modello adottato in Europa (tranne in Danimarca e Svezia) tuttavia è quello EET, in cui ad essere esente è anche la fase di maturazione. Questo modello permetterebbe di accrescere la redditività degli investimenti finalizzati alla costituzione di un trattamento previdenziale complementare, determinando in ultima analisi un suo aumento. Nel contempo ovviamente andrebbe uniformata la tassazione in fase di prestazione, considerando la tassazione secondo le aliquote Irpef ordinarie. Tale modello permetterebbe altresì di incentivare l'adesione alla previdenza complementare, con ovvi vantaggi in termini di sostenibilità del sistema pensionistico; infine, uniformarsi al modello prevalente in Europa faciliterebbe l'armonizzazione della trattazione della previdenza complementare a livello continentale evitando i rischi di doppie tassazioni e favorendo il decollo delle forme di risparmio previdenziale integrativo europeo.

La Commissione concorda che, nel rispetto delle compatibilità finanziarie, sia importante considerare un pacchetto organico che includa i seguenti interventi:

- l'accorpamento delle categorie « redditi da capitale » e « redditi diversi » in un'unica categoria denominata « redditi finanziari »;

- l'estensione al risparmio gestito del criterio di determinazione della base imponibile sulla base dei risultati realizzati;

- l'applicazione alla previdenza complementare del modello che prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato, considerando al contempo

(21) In particolare, la tassazione della fase di prestazione è differente a seconda della componente che viene erogata. Quella relativa alla restituzione del capitale versato sotto forma di contributi è assoggettata ad un'imposta sostitutiva del 15% (ulteriormente ridotta di 0,3% per ogni anno di versamento oltre il quindicesimo); la componente relativa ai rendimenti accumulati nella fase di maturazione è tassata in Irpef; la componente relativa ai rendimenti maturati nella fase di prestazione è tassata come reddito di capitale, con un'aliquota al 26%.

la modifica del regime di tassazione per la fase di erogazione delle prestazioni.

2.9. Il superamento dell'Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP)

Nell'ottica di una semplificazione del sistema tributario, e all'interno di un complessivo quadro di riforma per cui valutare gli aspetti di redistribuzione del carico fiscale, la Commissione concorda sulla necessità di una riforma che porti al superamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Tale imposta fu introdotta negli Anni Novanta come, essa stessa, strumento di razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario. Tuttavia, nel corso del tempo alcune scelte di politica economica (come il riconoscimento, nel 2015, della deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato) o di natura macroeconomica (il forte abbassamento del costo dell'indebitamento) hanno avvicinato notevolmente la base imponibile dell'Irap a quella di altre imposte (l'utile di bilancio per le imprese in contabilità ordinaria, il reddito da lavoro autonomo o d'impresa per le imprese in contabilità semplificata). E comunque sia, anche volendo considerare le residue differenze, una riforma che si ponga come principale obiettivo lo stimolo alla crescita non può esimersi dal considerare in modo critico una imposta che, nonostante quanto detto in precedenza, ha come base imponibile la remunerazione dei fattori produttivi, la cui accumulazione è – insieme alla dinamica della produttività totale dei fattori – la determinante della crescita economica.

Pertanto, la Commissione raccomanda un riassorbimento del gettito Irap nei tributi attualmente esistenti, preservando la manovrabilità da parte degli enti territoriali e il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale.

2.10. La semplificazione dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES)

La Commissione ha già espresso l'esigenza di avviare una complessiva opera di

semplificazione dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) al fine di avvicinare i criteri di redazione del bilancio ai fini fiscali a quelli del bilancio a fini civilistici (paragrafo 1.2, punto *d*).

Nell'ambito della razionalizzazione della struttura del prelievo Ires, la Commissione ritiene sia importante concentrare tre tipologie di incentivi di particolare rilievo per la politica economica:

a) gli incentivi a comportamenti in linea con la transizione ecologica;

b) gli incentivi alle aggregazioni di realtà imprenditoriali di dimensioni minori ⁽²²⁾;

c) gli incentivi al re-investimento dell'utile in investimenti atti a migliorare la produttività a livello di azienda.

Gli incentivi di cui sopra possono prendere la forma, alternativamente, di una riduzione dell'aliquota applicata o della base imponibile, e dovrebbero riassumere le altre tipologie di incentivo attualmente presenti, al fine di ottenere un quadro chiaro e semplificato dei comportamenti virtuosi che la politica economica intende incentivare.

Al fine di operare una semplificazione del sistema – e consentire un beneficio più immediato per l'impresa – la Commissione ritiene altresì sia utile considerare l'introduzione del meccanismo cosiddetto « *carry back* », in virtù del quale consentire la deducibilità delle perdite maturate in un determinato esercizio non solo dagli esercizi successivi (come attualmente previsto

(22) Attualmente le misure fiscalmente incentivanti all'aggregazione di impresa (contenute nel DL 34/2019 e nella legge 178/2020, queste ultime poi modificate dal DL 73/2021) hanno la caratteristica della temporaneità e della limitata applicabilità soggettiva. Attesa la necessità di rifondare il sistema fiscale in un'ottica pro crescita, anche attraverso meccanismi che rendano la tassazione delle imprese neutrale rispetto alla forma giuridica dell'attività svolta, la Commissione ritiene opportuno che il legislatore della riforma introduca meccanismi fiscali di incentivazione fiscale, che si concentrino su una disciplina specifica inserita nel sistema delle imposte sui redditi, che abbiano carattere strutturale e investano una platea quanto più ampia di soggetti esercenti attività economica.

dall'art. 84 del TUIR) ma anche dall'esercizio immediatamente precedente.

2.11. Le misure a favore dell'ambiente

La misura *a*) nel punto precedente non può certamente esaurire gli interventi che la riforma fiscale prevede in merito alla promozione della transizione ecologica, essendo essa – assieme alla transizione digitale e al rafforzamento della competitività delle economie nazionali – al centro del programma *Next Generation EU* e, conseguentemente, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che la cui attuazione influenzerà in modo decisivo la politica economica italiana nei prossimi anni.

In particolare, la Commissione ritiene necessario considerare un pacchetto di *policy* che includa i seguenti interventi:

a) Il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione per la rigenerazione energetica e sismica degli edifici privati, al fine di fornire un quadro certo e chiaro agli agenti economici.

b) Una progressiva riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente, vincolando le risorse risparmiate alla riduzione generalizzata dell'aliquota Ires.

c) Una rimodulazione dell'imposizione indiretta in funzione delle emissioni di CO₂ in attuazione del principio « *chi inquina paga* ».

d) Un aumento del limite alla detraibilità dell'IVA (attualmente fissato al 40%) per tutti i veicoli a basse emissioni.

e) Al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, prevedere adeguati meccanismi temporanei di compensazioni in grado di accompagnare le famiglie e imprese più vulnerabili nel processo di aggiustamento di comportamenti e costi.

2.12. L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

La Commissione ritiene opportuno che l'annunciato disegno di legge in materia fiscale contenga una specifica delega al Governo per la ridefinizione della disci-

plina Iva ai fini di una sua opportuna semplificazione e di possibile riduzione dell'aliquota ordinaria attualmente applicata.

2.13. Riordino della tassazione patrimoniale a parità di gettito

NODO POLITICO DA SCIogliere

2.14. Il contrasto all'evasione fiscale e il rapporto fisco-contribuente

La riforma fiscale deve cogliere l'occasione per innestare in modo deciso e irreversibile un cambio di paradigma nei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuente. Probabilmente vi è il bisogno di un'evoluzione culturale da ambo le parti: ciascuna di esse deve allo stesso tempo mutare i propri comportamenti in senso virtuoso e abbandonare i pregiudizi nei confronti della « controparte » (che tale non è, in quanto lo Stato altro non è che l'insieme dei contribuenti stessi). Lo Stato deve allontanare ogni tendenza a considerare il contribuente un « evasore che ancora non è stato scoperto » (semi-cit), e al contempo efficientare i propri comportamenti, non solo quelli relativi all'amministrazione finanziaria ma anche quelli inerenti l'efficiente utilizzo delle risorse pubbliche raccolte con la tassazione. Il contribuente, d'altro canto, deve pienamente internalizzare il beneficio collettivo che deriva dal pagamento dei tributi (in termini di erogazione di beni e servizi pubblici).

Questi, e non altri, possono essere i pilastri di un nuovo Patto Fiscale tra Stato e cittadini, che è stato a lungo evocato, a tratti accennato, ma non sempre perseguito come un obiettivo vero verso la cui realizzazione mobilitare tutte le energie disponibili.

La Commissione ritiene che il perseguimento di tale strategia sia un processo di natura culturale che travalica, e non di poco, i confini di un documento di indirizzo, e forse persino di ogni atto normativo. Tuttavia vi sono alcuni elementi di merito di cui si raccomanda fortemente la considerazione, al fine di creare le condi-

zioni per la costruzione – e mantenimento – del sopra citato Patto:

- La « chiusura del perimetro » dell'obbligo di fatturazione elettronica, estendendolo a tutti i soggetti attualmente esentati⁽²³⁾ e l'esclusione di possibili eccezioni all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (che sostituisce gli obblighi di registrazione dei corrispettivi). La Commissione ritiene infatti che la digitalizzazione del fisco sia stato lo strumento maggiormente efficace nel contrasto all'evasione fiscale, e supportano l'approccio strategico esplicitamente contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vede nella digitalizzazione l'investimento più potenzialmente redditizio all'interno dell'Amministrazione Finanziaria, assieme a quello volto a dotarla delle competenze tecniche necessarie per metterlo adeguatamente a valore.

- Lo scambio tra digitalizzazione e riduzione degli adempimenti per i professionisti, imprese e intermediari deve essere un vincolo ineludibile e strutturale. A questo riguardo, andrebbe in particolare considerato attentamente il meccanismo del cosiddetto « *reverse charge* », valutando attentamente il suo effettivo impatto sul recupero del gettito evaso.

- A fronte dei numerosi episodi in cui il pieno dispiegamento dei benefici della digitalizzazione è stato impedito da considerazioni inerenti il rispetto della tutela della privacy, la Commissione ritiene non sia più rinviabile una riflessione inerente un nuovo temperamento dei principi di tutela della privacy con quelli di contrasto all'evasione fiscale, finalizzato a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno realizzarsi dei vantaggi derivanti dalla crescente digitalizzazione degli adempimenti fiscali. In particolare la riforma fiscale dovrà essere conforme ai principi e alle di-

(23) Operatori che rientrano nel regime forfettario, associazioni e società sportive dilettantistiche che nel periodo precedente abbiano conseguito proventi da attività commerciali per un importo non eccedente i 65.000 euro, le operazioni di natura sanitaria.

sposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) sulla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali, pur potendo introdurre misure di limitazione proporzionate e volte a salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico generale e purché le limitazioni rispettino l'essenza di detti diritti, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del Regolamento. Tra gli importanti obiettivi di interesse pubblico ivi contemplati è esplicitamente ricompresa anche la materia tributaria (previsione recepita dal legislatore nazionale con gli artt. 2-*sexies* e 2-*undecies* del d.lgs. n. 196/2003 cosiddetto Codice della Privacy). Finalità che, a livello costituzionale, rimanda ai principi di universalità dell'imposta e capacità contributiva (art. 53), nonché di uguaglianza (art. 3). È infatti dalle entrate tributarie che lo Stato attinge larga parte delle risorse finanziarie necessarie per assicurare ai singoli e alla collettività i servizi e le provvidenze di cui necessitano, servizi che a loro volta sono preordinati a garantire diritti fondamentali riconosciuti dalla carta costituzionale, quali quello alla salute (art. 32), all'istruzione (art. 34), alla giustizia e alla difesa per i non abbienti (art. 24). Diritti che possono essere effettivamente garantiti solo attraverso un sistema fiscale più equo, ma anche più semplice e più efficiente, attraverso l'utilizzo delle più evolute tecnologie.

- Elemento fondamentale del nuovo Patto sopra accennato è un meccanismo strutturale di premialità per i contribuenti leali, che non ha avuto adeguata realizzazione, per citare solo un esempio, nel caso degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). La Commissione raccomanda meccanismi più cogenti, che includono la concessione di forme di certificazione del rispetto delle obbligazioni tributarie in base alle quali riconoscere in maniera automatica benefici quali, a titolo esemplificativo, riduzioni dei termini di controllo e accertamento e dei tempi di rimborso fiscale.

- L'apparato sanzionatorio dovrebbe esplicitamente escludere i casi di omesso versamento per errore o per grave carenza di liquidità.

- L'attività di riscossione deve andare incontro ad una vera e propria «rivoluzione manageriale», in grado di superare l'approccio meramente formale e virare verso una gestione del processo produttivo interamente concentrata su efficienza ed efficacia.

- Le esperienze di «rottamazione» delle cartelle esattoriali, in base al quale al contribuente è riconosciuta la possibilità di rateizzare il debito di imposta originario con esclusione di sanzioni e interessi, sono da considerarsi positive e utili in un'ottica di favorire l'adempimento. Ogni ulteriore e più esteso passo è da legarsi alla dimensione strutturale della riforma fiscale in discussione: quanto più essa sarà in grado di inaugurare un sistema fiscale radicalmente e strutturalmente diverso, tanto più saranno possibili interventi sui debiti fiscali in essere.

2.15. Uno sguardo internazionale

La Commissione guarda con molto favore ai passi avanti fatti al recente G7 in Gran Bretagna in merito al rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di fiscalità di impresa, la cui mancanza ha costituito negli ultimi decenni forse l'esempio più marcato degli insufficienti sforzi della politica – e delle istituzioni che essa governa – nel tenere il passo con i cambiamenti globali. Entrambi i pilastri dell'accordo di massima raggiunto al G7 – e di cui auspichiamo un rapido percorso di approvazione in seno alle istituzioni internazionali – contribuirebbero a diminuire in maniera probabilmente sostanziale il fenomeno dell'erosione della base imponibile e dello spostamento dei profitti, con il risultato di mettere a disposizione dei governi nazionali un ammontare non banale di risorse, che la Commissione ritiene debbano essere destinate alla riduzione del carico fiscale sul lavoro e sui redditi da impresa.

La Commissione auspica che il Governo italiano, che presiede attualmente il G20, possa farsi promotore dell'iniziativa politica decisiva al fine di accelerare il pur complicato processo di costruzione del con-

senso e di implementazione pratica di questa iniziativa.

CONCLUSIONI

Federico Caffè amava ripetere che « fare politica economica significa tre cose: analisi della realtà, rifiuto delle sue deformazioni, impiego delle nostre conoscenze per sanarle ». Una citazione che si accompagna perfettamente al noto motto di Luigi Einaudi, secondo cui occorre « conoscere per deliberare ».

Nell'Italia di quegli anni, che attraversava la fase di sviluppo più impetuosa passando da economia sostanzialmente agricola allo stadio industriale (e per giunta nell'entusiasmo del dopo-guerra), probabilmente entrambi ancora non conoscevano la rigidità che ha poi iniziato a caratterizzare il *policy-making* italiano nella fase della deliberazione, o addirittura in quella

successiva di implementazione degli atti normativi (eventualmente) approvati.

Le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno inteso innanzitutto rispettare il motto di quei due grandi intellettuali, compiendo un percorso di sei mesi di analisi della realtà, di rifiuto delle sue deformazioni, di acquisizione di conoscenze e del loro impiego rivolto alla soluzione dei problemi esistenti. Il tutto applicato al campo della politica, non solo economica, in cui è maggiormente visibile il contratto sociale e il patto tra rappresentanti e rappresentati, vale a dire il sistema fiscale.

Questo documento conclusivo, che il Governo stesso ha inteso essere un indirizzo per i successivi passi del cammino di una riforma fiscale organica e strutturale, si chiude con la speranza e la fiducia che tale cammino possa partire col piede giusto e proseguire nell'interesse esclusivo della Nazione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Esame emendamenti C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-A	109
--	-----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 29 giugno 2021.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Esame emendamenti C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-A.

Il Comitato si è riunito dalle 11.10 alle 12.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Massimo Deiana, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (nomina n. 89)	110
Audizione del dottor Pasqualino Monti, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale (nomina n. 90)	110

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	110
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 giugno 2021.

Audizione del professor Massimo Deiana, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (nomina n. 89).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.10.

Audizione del dottor Pasqualino Monti, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale (nomina n. 90).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.10 alle 16.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 16.50.

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia nella giornata odierna l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, avente ad oggetto *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Il decreto-legge si compone di 67 articoli, di notevole interesse posto che in essi è contenuta, innanzi tutto, la disciplina della *governance* del PNRR (articoli 1-11), la disciplina dei poteri sostitutivi e del superamento del dissenso (articoli 12 e 13)

con riguardo alle opere del PNRR e l'estensione delle disposizioni sugli interventi in esso contenuti anche al Fondo complementare di cui al decreto-legge n. 59 del 2021 (articoli 14).

Molte disposizioni incidono sui procedimenti di valutazione di impatto ambientale sia nazionale che regionale (articoli 15-27), ma sono previste anche norme di significativa modifica della disciplina riguardante la valutazione ambientale strategica (articolo 28) e una norma concernente l'istituzione di una speciale soprintendenza per il paesaggio per agevolare la realizzazione degli interventi infrastrutturali del PNRR (articolo 29). Gli articoli 30-37 contengono disposizioni di semplificazione nel settore energetico e per la promozione della transizione energetica, mentre gli articoli da 38 a 43 concernono la transizione digitale, con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni. L'articolo 45 e l'articolo 46 concernono rispettivamente il Consiglio superiore dei lavori pubblici e modifiche alla disciplina del dibattito pubblico, mentre l'articolo 44 contiene semplificazioni procedurali per importanti opere pubbliche di diretta competenza della Commissione. Gli articoli da 47 a 54 fanno riferimento a vari profili di semplificazione riguardanti i contratti pubblici, mentre gli articoli 55 e 56 concernono semplificazioni in materia di istruzione e salute, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali da realizzare nel settore. Gli articoli da 57 a 60 contengono le disposizioni relative alla promozione degli investimenti nel Mezzogiorno, mentre gli articoli 61-63 prevedono modifiche alla legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo (poteri sostitutivo, silenzio assenso, annullamento d'ufficio). Gli ultimi articoli (64-67) prevedono ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa.

Nella presente relazione afferma che si concentrerà sulle disposizioni di competenza della Commissione. Per approfondimenti sulle altre disposizioni, si rinvia al *dossier* predisposto dal Servizio Studi.

In primo luogo, assumono importanza le disposizioni di cui all'articolo 40 del

decreto-legge che introducono diverse norme di semplificazione in materia di infrastrutture di connessione.

L'articolo 40 prevede alcune modifiche alle disposizioni normative concernenti in particolare i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (comma 2) e quelli concernenti la disciplina delle opere civili, degli scavi e dell'occupazione di suolo pubblico necessari per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 88 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (comma 3). Tra i vari interventi di modifica delle due disposizioni si prevede – non più in termini meramente facoltativi – la convocazione della conferenza di servizi nei casi in cui siano necessari pronunciamenti di più amministrazioni per l'autorizzazione dell'intervento, la riduzione dei tempi di convocazione della stessa e il dimezzamento dei relativi termini normativi di svolgimento. Una ulteriore innovazione concerne la modalità di superamento del dissenso espresso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali: si prevede in questo caso che l'interessato possa rivolgersi al responsabile del procedimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (quindi in questo caso 45 giorni), concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Pertanto non è più necessaria una delibera del Consiglio dei ministri ai fini del superamento del dissenso. Si prevede comunque, con un esplicito rinvio alle relative disposizioni e con le precisazioni sopra indicate, l'applicazione delle norme generali concernenti la conferenza di servizi previste dalla legge n. 241 del 1990.

Viene inoltre ridotto (da 6 mesi a 90 giorni) il termine di cui all'articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per la conclusione dei procedimenti in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica (comma 1).

Il comma 4 introduce una deroga temporanea (fino al 2026) alle procedure per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga con la metodologia della microtrincea, prevedendosi un'ulteriore semplificazione con particolare riferimento all'esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche e da parte delle soprintendenze competenti per la tutela dei beni culturali e in deroga ai regolamenti locali.

Più in dettaglio si prevede che fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga venga effettuata con la metodologia della microtrincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Ciò a condizione che sia tecnicamente fattibile per l'operatore.

L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.

L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.

Il comma 5 prevede (anche in tal caso fino al 2026) ulteriori semplificazioni per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche

trasmissive, e nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, disciplinati rispettivamente dagli articoli 87-bis e 87-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Più in dettaglio si prevede che fino al 31 dicembre 2026 gli interventi di cui ai citati articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 siano realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti senza che sia necessario richiedere le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, purché comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati.

Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.

L'articolo 41 introduce un articolato procedimento sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni per le violazioni degli obblighi in materia di transizione digitale.

L'articolo 43 consente al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili di avvalersi della Sogei S.p.A., tramite apposite convenzioni, per servizi informatici e per la realizzazione di progetti mediante piattaforme informatiche.

In dettaglio, il comma 1 consente al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili di avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. Si prevede che l'oggetto e le condizioni di tali servizi siano definiti mediante apposite convenzioni.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del

comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Di notevole interesse per la Commissione è quanto prevede l'articolo 44, che interviene con una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente, anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR o sono state incluse nel cosiddetto Fondo complementare. L'articolo in questione individua una procedura speciale all'interno della quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume un ruolo di particolare centralità. Viene inoltre assicurata, al fine di garantire tempi certi di conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi, una sensibile riduzione dei tempi per l'espressione, da parte dei diversi soggetti coinvolti, dei diversi pareri previsti.

In particolare, l'articolo in questione interviene sul Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, quale organo individuato ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche, nonché sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento *ad hoc* per una serie di opere. Fra tali opere, indicate in allegato al decreto-legge, sono di diretta competenza della Commissione: la realizzazione dell'asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; il potenziamento della linea ferroviaria Verona-Brennero; la realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; la realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; la realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; il potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara; gli interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto *Adriagateway*); la realizzazione della Diga foranea di Genova.

In dettaglio, si prevede che la stazione appaltante trasmetta il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere. Una volta ricevuto il progetto e al fine di consentire nell'immediato una prima valutazione sotto il profilo dell'ido-

neità tecnica, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici istituito dal decreto-legge in commento, verifica, entro quindici giorni, l'esistenza di evidenti errori o incompletezze sostanziali, anche avuto riguardo agli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali. In caso di errori o incompletezze tali da non consentire l'espressione del parere, il progetto è restituito alla stazione appaltante con l'indicazione degli errori riscontrati e delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il termine per l'espressione del parere è fissato in trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ovvero, in caso di richiesta di modifiche, in venti giorni dalla ricezione del progetto modificato secondo le indicazioni fornite dal Comitato. Decorso tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

I commi 2 e 3 si soffermano sull'*iter* procedimentale relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ed alla VIA, i cui esiti dovranno poi essere acquisiti nel corso della conferenza di servizi. Nel caso di interesse archeologico, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero contestualmente alla ritrasmissione al citato Consiglio nei casi in cui si rendessero necessarie modifiche o integrazioni. Nel caso in cui è richiesta la VIA, invece, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso dalla stazione appaltante, entro i termini sopra previsti, all'autorità competente unitamente alla documentazione acquisita all'esito dello svolgimento del dibattito pubblico. Il comma 4 assegna un termine di quindici giorni alla stazione appaltante per convocare la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di fattibi-

lità tecnica ed economica in relazione agli interventi presenti nel richiamato allegato.

La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata e nel corso della stessa sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché gli esiti del dibattito pubblico e le eventuali preliminari osservazioni concernenti la verifica preventiva dell'interesse archeologico e la valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.

La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione in ordine alla localizzazione dell'opera, ed ha altresì effetto di variante con conseguente obbligo per gli enti locali di provvedere alla messa in atto delle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto ed impossibilità di autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. La variante urbanistica, peraltro, determina l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio.

La determinazione conclusiva comprende, altresì, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

Il comma 5 prevede che, nell'ottica acceleratoria, in caso di approvazione non unanime ma sulla base delle posizioni prevalenti ovvero nel caso in cui siano stati espressi dissensi qualificati, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la relativa definizione conclusiva; mentre il comma 6 prevede che entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi il progetto sia trasmesso, unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione, al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, opportunamente inte-

grato, in caso di determinazione non assunta all'unanimità, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e di tutte le altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. Decorso quindici giorni, il Comitato speciale adotta una decisione motivata, che deve essere comunicata immediatamente alla stazione appaltante, con la quale individuano le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnico-economica che si rendessero necessarie all'esito delle prescrizioni e dei pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi.

In caso di determinazione conclusiva della conferenza non unanime assunta sulla base delle posizioni prevalenti, il medesimo Comitato speciale individua le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce la determinazione della conferenza con i medesimi effetti. In relazione alle integrazioni ovvero alle modifiche apportate da parte della Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. Ove non si pervenga a una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata ed esclusivamente in presenza di dissensi qualificati, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine dei quindici giorni allo stesso assegnato per l'espressione del parere in tale seconda fase conclusiva, demanda la risoluzione della questione al Consiglio dei ministri. La deliberazione del Consiglio dei ministri produce gli stessi effetti scaturenti da una decisione assunta dalla conferenza di servizi. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

Il comma 7 prevede che la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo di cui al codice degli appalti debba estendersi anche all'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di

servizi e di VIA, nonché di quelle impartite dal Comitato speciale o dalla Cabina di regia. All'esito della verifica la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo. Il comma 8, infine, pone in capo alla stazione appaltante l'obbligo di indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data della determinazione motivata resa dal Comitato speciale ovvero, in caso di mancato accordo, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della decisione del Consiglio dei ministri.

L'articolo 57 modifica alcune procedure sul funzionamento, nonché le procedure e la *governance* delle ZES, relativamente alla composizione del comitato di indirizzo, alla procedura di nomina dei commissari straordinari per le ZES – cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante –, al supporto amministrativo alla loro attività anche attraverso l'Agenzia per la coesione e all'introduzione dell'autorizzazione unica in ottica di semplificazione. Si prevede inoltre l'incremento del limite al credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES, esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

In primo luogo viene modificata la modalità di nomina del commissario, per il quale si prevede che essa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che viene adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il presidente della regione interessata (non più con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri).

Sotto il profilo procedurale, si dispone che nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottoponga la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata.

Nel decreto è stabilita la misura del compenso spettante al commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di

cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 (ossia un compenso massimo di euro 240.000,00 lorde). Si dispone altresì che i commissari nominati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge cesino, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data.

Quanto ai poteri dei commissari, si prevede che questi possano assumere le funzioni di stazione appaltante fino al 31 dicembre 2026 e operare con poteri straordinari in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, ai fini della più efficace e tempestiva realizzazione degli interventi del PNRR relativi all'infrastrutturazione delle ZES, nei limiti delle disposizioni europee inderogabili. Un'ulteriore modifica concerne la composizione del Comitato di indirizzo: si dispone infatti che tra o suoi membri vi sia anche un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale.

Si prevede poi un supporto strutturale all'attività dei commissari delle ZES a cura dell'Agenzia per il Sud (con proprio personale). L'Agenzia dovrà inoltre garantire, sulla base degli orientamenti della istituzione cabina di regia delle ZES (prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *a-quater*), il coordinamento della loro azione nonché la pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES.

Le regioni devono adeguare la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES, nonché concordare le relative linee strategiche con il commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo.

Quanto alle semplificazioni procedurali, si prevede che siano ridotti della metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – che disciplina il silenzio e l'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici oltre ad altri termini procedurali –, si prevede il ricorso alla conferenza di servizi semplificata nei casi di concorso di più autorizzazioni e si dispone

la perentorietà dei termini previsti prevedendo che, in mancanza di pronunce amministrative nei termini, il silenzio si interpreti come assenso.

La semplificazione più significativa concerne l'autorizzazione unica. Si prevede che: le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati siano considerati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, fatto salvo quanto previsto in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti; i progetti all'interno delle ZES siano soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, che, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale; l'autorizzazione unica sia rilasciata dal commissario straordinario della ZES in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere; alla conferenza di servizi siano convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale; il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisca ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consenta la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.

Si prevede infine che le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 del nuovo articolo 5-bis si applichino altresì alle opere e altre attività all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica prevista dai citati commi sia rilasciata dall'Autorità di sistema portuale.

Quanto ai benefici fiscali si prevede l'aumento da 50 milioni a 100 milioni di euro del limite massimo, per ciascun progetto di investimento, a cui viene commisurato il credito d'imposta previsto nelle ZES, e si estende inoltre il credito d'imposta all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L'articolo 65 prevede alcune modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 con l'obiettivo di definire meglio le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In particolare, si prevede che, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, sia direttamente sulla base dei programmi di cui alla lettera a) del comma 4 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, sia nelle forme e secondo le modalità indicate nei successivi commi da 3 a 5 del decreto stesso.

Nel complesso le modifiche normative, come accennato in precedenza, intervengono per meglio precisare e definire le funzioni già attribuite a legislazione vigente alla citata Agenzia, con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori.

In particolare, viene novellato il comma 4 del citato articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 (c.d. « decreto Genova »), ridisegnando ed ampliando le competenze dell'ANSFISA in materia di sicurezza delle strade, in particolare attribuendo ad essa alcune delle funzioni in materia previste dal decreto legislativo n. 35 del 2011 di

attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Nel dettaglio si prevede che spetti all'ANSFISA proporre al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto di differimento fino al massimo all'anno 2022 dell'applicabilità della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 35 del 2011 anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, non comprese nella rete stradale transeuropea.

Spetta inoltre all'Agenzia il compito di definire modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura prevista dal citato decreto legislativo n. 35 del 2011; curare la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli (ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011) nonché la relativa attività di formazione; provvedere alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza della rete esistente, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto legislativo n. 35; adottare le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali; sovrintendere alla gestione dei dati; definire le tariffe a carico degli enti gestori, non pubblici, relative alle attività di controllo, classificazione e ispezione.

Si prevede altresì che l'Agenzia adotti, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili ed alla Commissione permanente per le gallerie (di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264). Oltre a ciò, è affidato all'Agenzia il compito di verificare l'attività di manutenzione svolta dai gestori e i relativi risultati (e non più solo la corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori).

Sulla base di tale piano e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, l'Agenzia effettua le ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito. Inoltre si prevede che, relativamente alle attività dell'anno 2021, il citato programma sia adottato entro il 31 agosto 2021.

Da ultimo si dispone che entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmetta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.

Osserva in conclusione che il provvedimento in esame è della massima importanza per le materie di competenza della Commissione, raccomandando quindi la massima attenzione da parte dei suoi membri.

Paolo FICARA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata successiva.

La seduta termina alle 16.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallasca recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

Audizione di rappresentanti di Baker Hughes – Nuovo Pignone 118

Audizione di rappresentanti di Iberdrola 118

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) . 118

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 119

AVVERTENZA 121

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 giugno 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallasca recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

Audizione di rappresentanti di Baker Hughes – Nuovo Pignone.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.55.

Audizione di rappresentanti di Iberdrola.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.55 alle 16.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 giugno 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 16.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 16.50.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

Testo unificato C. 522 Ciprini e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo facendo presente che il testo unificato della proposta di legge C. 522, come emendato dalla Commissione referente, composto di sei articoli, si propone di contribuire al superamento delle asimmetrie in materia di pari opportunità tra uomo e donna e di aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, partendo, in particolare, dalla modifica dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità, per garantire l'acquisizione dei dati e la trasparenza necessaria a verificare dove si annidano le discriminazioni salariali e quali ne sono le cause. Segnala come ulteriori punti qualificanti del testo, nonché di interesse per la Commissione, l'abbassamento della soglia di addetti su cui è parametrato l'obbligo di inviare il rapporto sulle retribuzioni corrisposte, in modo da coinvolgere un maggior numero di imprese, l'introduzione di un criterio di premialità, per spingere i datori di lavoro alla fornitura dei dati nonché l'estensione dell'applicazione della cosiddetta « legge Golfo-Mosca » sulla parità di genere negli organi di direzione delle aziende anche alle società pubbliche. Ricorda, inoltre, che la proposta di legge è volta anche a rafforzare il ruolo delle consigliere e dei con-

siglieri nazionali e regionali di parità. Per tali fini la proposta all'esame interviene sul codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificandone gli articoli 20, 25 e 46 e inserendovi l'articolo 46-*bis*.

Passando all'articolato del testo, segnala che l'articolo 1 reca la modifica dell'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna disponendo che a presentare la biennale relazione al Parlamento sia la consigliera o il consigliere nazionale di parità, cosa che attualmente fa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Evidenzia poi che l'articolo 2 modifica l'articolo 25 del codice delle pari opportunità che concerne la definizione di discriminazione. In particolare tra i comportamenti che sostanziano una discriminazione indiretta vengono compresi quelli di natura organizzativa e oraria che mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso. Viene inoltre sostituito il comma 2-*bis*, che attualmente tutela maternità e paternità dalle discriminazioni sul lavoro, rafforzandolo e considerando discriminazione ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: *a)* posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; *b)* limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; *c)* limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

Fa quindi presente che l'articolo 3 modifica l'articolo 46 del codice delle pari opportunità, concernente il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Ricorda che attualmente è obbligatorio per le aziende pubbliche e private

che occupano oltre cento dipendenti e che deve essere redatto almeno ogni due anni. Il comma 1, lettera *a*), del predetto articolo 3 amplia la platea delle aziende coinvolte, abbassando il limite minimo degli occupati a cinquanta, rendendolo, *tout court*, biennale. Dispone inoltre, attraverso l'inserimento di un comma 1-*bis*, che il rapporto possa essere redatto anche dalle aziende che occupano fino a cinquanta dipendenti, su base volontaria (comma 1, lettera *b*). Vengono quindi sostituiti i commi 2 e 3 dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità prevedendosi nuove modalità di redazione e trasmissione del rapporto nonché rinviando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione di ulteriori disposizioni di dettaglio ed esecuzione. Vengono altresì aggiunti un comma 3-*bis* e un comma 4-*bis* concernenti, rispettivamente, la modalità di trasmissione alla consigliera ovvero al consigliere nazionale, nonché a quelli regionali, e ai poteri dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Evidenzia poi che l'articolo 4 inserisce l'articolo 46-*bis*, in materia di certificazione della parità di genere da parte delle aziende, certificazione che viene istituita al fine di riconoscere le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità. A uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico viene lasciato il compito di stabilire: i parametri minimi per il conseguimento della certificazione con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro; le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sin-

dacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei citati parametri; le forme di pubblicità della certificazione. Con il comma 3 viene istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali ed esperti individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.

Evidenzia che l'articolo 5 riconosce uno sgravio dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro privati che, alla fine dell'anno precedente, siano in possesso della certificazione della parità di genere (comma 1). Lo sgravio è previsto in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda (comma 2). Il comma 3 reca la copertura finanziaria e il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Segnala, infine, come di particolare interesse per la Commissione quanto recato dall'articolo 6, che estende l'applicazione della cosiddetta « legge Golfo-Mosca » sulla parità di genere negli organi di direzione delle aziende anche alle società pubbliche. Ai sensi dell'articolo 6, quindi, le disposizioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (che prevede che per l'elezione e la composizione del consiglio di Amministrazione il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi), si applicano anche alle società,

costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica, di rappresentanti di Illumia SpA.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli obiettivi per le amministrazioni pubbliche.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL 125

Audizione di rappresentanti di Confapi e di Federterziario 125

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a)* Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

C. 3039 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flora FRATE (MISTO), *relatrice*, fa presente che la Camera è chiamata a espri-

mere il parere di competenza alla III Commissione sul disegno di legge C. 3039, già approvato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione di due Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di sicurezza sul lavoro. Nel segnalare che si tratta, in particolare, della Convenzione n. 155, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e del relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, e della Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006, ricorda che un disegno di legge di ratifica d'identico contenuto era stato esaminato nel corso della scorsa legislatura dal Senato della Repubblica, senza completare il proprio *iter*.

Fa presente che il disegno di legge consta di quattro articoli, che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e le norme relative al-

l'entrata in vigore della legge del provvedimento.

Come evidenziato nella relazione illustrativa che corredata il disegno di legge governativo, le Convenzioni di cui si chiede la ratifica costituiscono un quadro di riferimento per l'istituzione e l'attuazione di sistemi nazionali di salute e sicurezza sul lavoro adattabili alle condizioni nazionali. Esse promuovono una strategia che prevede azioni in quattro ambiti: formulazione, attuazione e revisione periodica di una politica nazionale coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro; promozione del dialogo sociale mediante la partecipazione, la collaborazione e la cooperazione piena e a tutti i livelli dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, nonché di tutte le altre persone interessate; definizione delle funzioni, delle responsabilità, degli obblighi e dei rispettivi diritti degli interlocutori sociali; sviluppo e diffusione delle conoscenze, istruzione, formazione e informazione.

La medesima relazione illustrativa precisa che la nostra legislazione in materia risulta perfettamente allineata ai contenuti delle due Convenzioni oggetto di ratifica e non necessita, pertanto, di immediati interventi di adeguamento. Come evidenziato anche nella risoluzione n. 7-00656, recentemente approvata dalla Commissione, peraltro, i principi stabiliti dalle Convenzioni e dalle raccomandazioni dell'OIL dovranno essere un riferimento per i futuri aggiornamenti del quadro normativo vigente nel nostro Paese in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Venendo al merito del provvedimento, segnala che la Convenzione n. 155 del 1981 su sicurezza e salute dei lavoratori si pone l'obiettivo di promuovere politiche nazionali basate sulla prevenzione, attraverso un processo ciclico di formulazione, attuazione e revisione, puntato al miglioramento dei sistemi nazionali di salute e sicurezza sul lavoro. Il Protocollo, approvato nel 2002, persegue l'obiettivo di migliorare i metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, nonché la loro armonizzazione a livello

mondiale, costituendo, pertanto, uno strumento di rafforzamento della Convenzione.

Nell'evidenziare che quest'ultima consta di trenta articoli, suddivisi in cinque Parti, fa presente che alla Parte I, gli articoli 1 e 2 dispongono che la Convenzione si applichi, rispettivamente, a tutti i rami dell'attività economica e ai rispettivi lavoratori, anche se gli Stati membri hanno la facoltà di escludere settori e categorie di lavoratori, a causa di sostanziali problemi di applicazione, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. In ogni caso, le esclusioni, totali o parziali, devono essere motivate e gli Stati membri sono tenuti a prevedere una progressiva applicazione delle tutele.

L'articolo 3 reca le definizioni ricorrenti nel testo. Nella Parte II, l'articolo 4 impone agli Stati membri, alla luce delle proprie condizioni e prassi e in consultazione con le parti sociali più rappresentative, la definizione, l'applicazione e il riesame periodico di politiche volte alla prevenzione di infortuni e danni alla salute legati al lavoro, riducendo al minimo il rischio, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile. L'articolo 5 individua i principali ambiti di azione da considerare nelle politiche sulla sicurezza, sulla salute dei lavoratori e sull'ambiente di lavoro, mentre l'articolo 6 dispone l'individuazione delle funzioni e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia a livello istituzionale sia con riferimento ai datori di lavoro e ai lavoratori. L'articolo 7 prevede un'attività periodica di riesame e identificazione delle criticità, adozione di misure correttive e valutazione dei risultati.

Nella Parte III, relativa alle azioni a livello nazionale, l'articolo 8 impone agli Stati membri l'adozione delle misure per l'attuazione delle politiche individuate dall'articolo 4, in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'articolo 9 dispone che il controllo sull'applicazione delle disposizioni sia effettuato da un sistema di ispezione adeguato e sufficiente e che il sistema sanzionatorio sia appro-

priato. L'articolo 10 dispone l'obbligo di adozione delle misure necessarie a fornire assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori per conformarsi agli obblighi previsti dalle norme. L'articolo 11 individua le funzioni che l'autorità competente è tenuta ad assicurare progressivamente, tra le quali vi sono la definizione delle regole che governano l'avvio e la prosecuzione dell'attività di impresa, l'individuazione dei processi di lavoro vietati, la procedura di denuncia di infortunio o di malattia professionale, l'avvio di eventuali inchieste, la pubblicazione dei dati, l'introduzione di sistemi di investigazione degli agenti che mettono a rischio la salute dei lavoratori. L'articolo 12 prevede l'adozione di misure che regolino la progettazione, la fabbricazione e la fornitura di macchinari e sostanze a uso professionale. L'articolo 13 impone allo Stato membro di assicurare protezione al lavoratore che si è ritirato da una situazione di lavoro da lui giudicata a rischio. L'articolo 14 dispone l'inclusione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro nei programmi di educazione e formazione. L'articolo 15 impone il coordinamento tra i soggetti e gli organi competenti a dare esecuzione alla Convenzione, fino a prevedere, eventualmente, di un unico organo a livello centrale.

Nella Parte IV, che riguarda più propriamente le imprese, l'articolo 16 individua gli obblighi dei datori di lavoro, volti in particolare ad assicurare l'assenza di rischi nei luoghi di lavoro, nonché in relazione agli agenti con i quali sono a contatto i lavoratori, nonché alla fornitura di adeguate protezioni. L'articolo 17 impone la collaborazione fra le imprese che operano nello stesso luogo, mentre l'articolo 18 riguarda i casi di emergenza e gli infortuni che i datori di lavoro sono tenuti a fronteggiare. L'articolo 19 dettaglia le azioni a livello di impresa, in cui sono coinvolti i lavoratori e i loro rappresentanti, che collaborano per assicurare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, come previsto esplicitamente dal successivo articolo 20. L'articolo 21, infine, esclude qualsiasi onere a carico del lavoratore in relazione a mi-

sure per la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.

Osserva, infine, che la Parte V, agli articoli da 22 a 30, reca le disposizioni finali, riguardanti le modalità di ratifica e di revisione della Convenzione.

Passa, quindi, al Protocollo, che consta di dodici articoli, suddivisi in quattro Parti. Nella Parte I, l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo. La Parte II reca la disciplina generale della registrazione degli infortuni sul lavoro e la loro dichiarazioni, la procedura specifica per la registrazione e quella per la dichiarazione, nonché il contenuto della dichiarazione. Nella Parte III, gli articoli 5 e 6 introducono disposizioni riguardanti le modalità di raccolta e pubblicazione da parte degli Stati membri delle statistiche annuali riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nella Parte III, gli articoli da 7 a 12 recano le disposizioni finali riguardanti le modalità di ratifica e di denuncia del Protocollo.

Con riferimento alla Convenzione n. 187 del 2006 sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, segnala che essa, come previsto dall'articolo 4 della Convenzione n. 155, si prefigge lo scopo di promuovere il miglioramento delle legislazioni nazionali attraverso la periodica revisione delle misure vigenti. A tale scopo, la Convenzione sottolinea la necessità di applicare un approccio sistemico alla gestione della sicurezza sul lavoro, di stabilire gradualmente una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di mantenere questo obiettivo a lungo termine, mediante iniziative permanenti di sensibilizzazione, formazione, istruzione e informazione.

La Convenzione è composta di quattordici articoli, suddivisi in sei Parti. Nella I Parte, l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, mentre nella Parte II l'articolo 2 individua gli obiettivi degli Stati membri che ratificano la Convenzione, i quali devono adottare una politica nazionale specifica, un sistema nazionale e un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative. Lo scopo è

quello di realizzare progressivamente un ambiente di lavoro sicuro, sulla base dei principi enunciati negli strumenti dell'OIL, valutando periodicamente quali misure potrebbero essere adottate per la ratifica delle convenzioni di tale organismo.

La Parte III reca disposizioni riguardanti le politiche nazionali, dettagliate dall'articolo 3, mentre la Parte IV, con l'articolo 4, introduce disposizioni riguardanti il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro. La Parte V, all'articolo 5, prevede l'adozione da parte dello Stato membro di un programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro e ne disciplina il contenuto. La Parte VI, infine, reca, agli articoli da 6 a 14 le disposizioni finali.

Nel preannunciare sin d'ora la proposta di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, auspica una sua rapida approvazione, che contribuirebbe a meglio definire il quadro normativo delle misure volte ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro, in linea con quanto richiesto anche da questa Commissione con l'approvazione unanime della risoluzione n. 7-00656.

Romina MURA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del-

l'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani, nel corso della quale la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

La seduta termina alle 15.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 giugno 2021.

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli obiettivi per le amministrazioni pubbliche.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.30.

Audizione di rappresentanti di Confapi e di Federterziario.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 16.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate dalla Commissione</i>)	133

SEDE REFERENTE

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

La seduta comincia alle 15.40.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

C. 2561 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 giugno 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta sono state esaminate le proposte emendative riferite all'articolo 3, ad eccezione degli emendamenti Barzotti 3.12, Viscomi 3.38 e Palmieri 3.7, che sono stati accantonati.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole De Filippo, e alla ministra Bonetti per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Pal-

mieri 4.1 nonché degli identici emendamenti Stumpo 4.30, Menga 4.36, Caretta 4.49, Siani 4.13 e Lucaselli 4.48 e dell'emendamento Gebhard 4.8, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Carnevali 4.14, Stumpo 4.31 e Bellucci 4.39. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Pezzopane 4.15 e Moretto 4.27, a condizione che per essi sia adottata un'identica riformulazione nei termini riportati nell'allegato (*vedi allegato*).

Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Meloni 4.51. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 4.16, Bellucci 4.37 e Stumpo 4.32, a condizione che per essi sia adottata l'identica riformulazione nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*).

Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Palmieri 4.2; esprime parere favorevole sull'emendamento Varchi 4.44, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Bellucci 4.38, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. In relazione al tema dei congedi di maternità, propone di esaminare nell'ambito dell'articolo 4 l'emendamento Carnevali 5.19, a

condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato come emendamento all'articolo 4 (*vedi allegato*). Propone di adottare la medesima riformulazione anche con riferimento agli emendamenti Varchi 4.47 e Bellucci 4.42.

Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Meloni 4.52, Viscomi 4.17, Varchi 4.45 e degli identici emendamenti Bellucci 4.40 e Stumpo 4.33, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Rizzo Nervo 4.18.

Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Angiola 4.10, Versace 4.4, Stumpo 4.34 e Palmieri 4.3, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Moretto 4.28. Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Bellucci 4.43 e Carnevali 4.23, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Noja 4.25.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Palmieri 4.5, al fine di esaminarlo in relazione all'articolo 5 per quanto concerne il contenuto della seconda parte di tale emendamento. Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Palmieri 4.6 e Carnevali 4.24, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Carnevali 4.19 e Viscomi 4.20 nonché sugli emendamenti Stumpo 4.35, Gribaudo 4.9, Pini 4.21, Angiola 4.11, Noja 4.29, Bellucci 4.41 e Varchi 4.46, a condizione che per essi sia adottata una identica riformulazione nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*).

Invita, quindi, al ritiro i presentatori degli emendamenti Novelli 4.7 e Pini 4.22, che risulterebbero assorbiti o preclusi dall'approvazione degli emendamenti da ultimo citati, nonché i presentatori dell'emendamento Meloni 4.50, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Noja 4.26, a condizione che sia riformulato sopprimendo le parole: «tenendo conto della specificità delle singole professioni».

Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Mammì 4.01. Infine, invita al ritiro i presentatori dell'articolo aggiuntivo Bellucci 4.02, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

La ministra Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione acconsente alla proposta di accantonare l'emendamento Palmieri 4.5 e l'articolo aggiuntivo Mammì 4.01.

Antonio PALMIERI (FI), nel ritirare l'emendamento a sua prima firma 4.1, sottolinea che la finalità dello stesso è quella di dare un segnale circa la necessità di concludere il percorso intrapreso nei tempi più rapidi possibili. Ritiene, infatti, che una sollecita introduzione delle misure di sostegno per le famiglie entro la fine della legislatura rappresenti un tema ineludibile.

Sottoscrive, pertanto, l'emendamento Carretta 4.49.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di avere tempo a disposizione per approfondire il contenuto delle proposte di riformulazione. Chiede, pertanto, una breve sospensione della seduta o, in alternativa, la possibilità di disporre di un tempo adeguato di riflessione per ciascun emendamento di cui si propone la riformulazione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, propone, in assenza di obiezioni, di proseguire con l'esame delle singole proposte emendative, concedendo di volta in volta il tempo necessario per approfondire le singole riformulazioni.

Constata, quindi, l'assenza dei presentatori degli emendamenti Stumpo 4.30 e Menga 4.36: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Elena CARNEVALI (PD) ritira l'emendamento Siani 4.13 di cui è cofirmataria e, riallacciandosi all'intervento svolto dal collega Palmieri, segnala che è nell'interesse del Governo procedere con celerità all'emanazione dei decreti legislativi attuativi.

Ricorda che, in relazione alla delega di cui all'articolo 3, è previsto un termine di dodici mesi per la sua attuazione, diverso quindi da quello proposto dal disegno di legge in esame per quanto concerne l'articolo 4.

Nell'osservare che il contenuto dell'articolo in discussione, anche attraverso le proposte emendative presentate, offre ampie garanzie alle lavoratrici e ai lavoratori in tema di congedi, rileva che tali disposizioni presentano un carattere di onerosità. Rileva, pertanto, che con la prossima manovra di bilancio non sarebbe agevole individuare risorse già a partire dalla prossima annualità per tutte le disposizioni che s'intende introdurre.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) insiste per la votazione degli emendamenti Caretta 4.49 e Lucaselli 4.48, ribadendo l'urgenza, più volte richiamata, di adottare tempestivamente interventi a sostegno del diritto di procreare, al fine di colmare il ritardo accumulato dall'Italia in confronto agli altri Paesi europei. Nel segnalare che le misure di contrasto alla denatalità possono avere effetti solo sul lungo periodo, rileva che un termine di ventiquattro mesi per l'esercizio della delega appare troppo ampio in quanto supererebbe la fine naturale della legislatura. Insiste, pertanto, per la votazione degli emendamenti che propongono un termine di dodici mesi, che rappresenterebbe un giusto punto di equilibrio, osservando che tale obiettivo appare condiviso anche da numerosi altri gruppi parlamentari che hanno presentato emendamenti in tale direzione.

Maria Chiara GADDA (IV), nel condividere le preoccupazioni espresse dalla collega Bellucci, ricorda che il termine di ventiquattro mesi rappresenta il periodo massimo per l'esercizio della delega, rimanendo fermo l'obiettivo di esercitare la stessa prima della fine della legislatura. Ad integrazione delle considerazioni svolte dalla collega Carnevali sulle ragioni di carattere finanziario, segnala che il termine di ventiquattro mesi garantisce anche la possibilità di un'introduzione progressiva delle misure di sostegno alle famiglie.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Caretta 4.49 e Lucaselli 4.48.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gebhard 4.8: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 4.14, Stumpo 4.31 e Bellucci 4.39 (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stata accettata dai presentatori l'identica riformulazione proposta per gli emendamenti Moretto 4.27 e Pezzopane 4.15.

La Commissione approva gli identici emendamenti Moretto 4.27 (*Nuova formulazione*) e Pezzopane 4.15 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento Meloni 4.51, di cui è cofirmataria che propone di estendere di trenta giorni il congedo di maternità successivo al parto. Ritiene, infatti, che un congedo di sei mesi rappresenti un compromesso ineludibile fra la sostenibilità finanziaria e la necessità di assicurare un tempo adeguato per i neonati in presenza delle figure di attaccamento. Osserva che sul medio periodo una previsione in tal senso avrebbe anche ricadute positive in termini di costi, assicurando un maggiore benessere ai bambini nel loro sviluppo.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 4.51.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stata accettata dai presentatori la riformulazione proposta per gli identici emendamenti Carnevali 4.16, Bellucci 4.37 e Stumpo 4.32, essendo stato quest'ultimo sottoscritto dalla deputata Pini.

La Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 4.16 (*Nuova formulazione*), Bellucci 4.37 (*Nuova formula-*

zione) e Stumpo 4.32 (Nuova formulazione) (vedi allegato).

Antonio PALMIERI (FI) invita a rivedere il parere espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 4.2, ritenendo preferibile semplificare il testo sopprimendo la parola « comparativamente » in relazione alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, nel comprendere l'intento del collega Palmieri, segnala che sull'emendamento 4.2, ci sarebbe contrarietà da parte del Ministero del lavoro.

Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.2, riservandosi di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) accetta la riformulazione proposta per l'emendamento Varchi 4.44, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Varchi 4.44 (Nuova formulazione) (vedi allegato).

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.38 e chiede che sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.38.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che è stata proposta un'identica riformulazione per gli emendamenti Carnevali 5.19, Varchi 4.47 e Bellucci 4.42. Segnala che, in caso di accettazione della proposta di riformulazione dell'emendamento 5.19, quest'ultimo assumerebbe una nuova numerazione e la relativa votazione avrebbe luogo prima di quella concernente gli identici emendamenti Carnevali 4.19 e Viscomi 4.20.

Elena CARNEVALI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 5.19.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) esprime perplessità in relazione al parere espresso dal relatore sugli emendamenti 4.47 e 4.42, di cui è firmataria, in quanto la modifica suggerita prevede un contenuto indeterminato mentre le proposte emendative da lei sottoscritte indicano in maniera puntuale l'importo percepito durante il congedo di maternità. Non accetta, pertanto, la riformulazione proposta.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, segnala che, qualora fosse approvato l'emendamento 5.19, di cui è stata accettata la proposta di riformulazione, gli emendamenti Varchi 4.47 e Bellucci 4.42 non saranno posti in votazione in quanto assorbiti.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 4.52.

Elena CARNEVALI (PD) ritira l'emendamento Viscomi 4.17, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 4.45.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Stumpo 4.33: s'intende che vi abbia rinunciato.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 4.40, rilevando che appare opportuno aumentare il numero di ore di congedo per consentire alle famiglie di partecipare al contesto educativo dei propri figli. Ribadisce la necessità di adottare una misura in tal senso, al fine di evitare ai genitori la scelta tra il garantire ai figli sostegno economico o contribuire alla loro formazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.40. Approva quindi l'emendamento Rizzo Nervo 4.18 (vedi allegato).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emen-

damento Angiola 4.10: s'intende vi abbiano rinunciato.

Giuseppina VERSACE (FI) chiede di rivedere il parere espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 4.4, con il quale si intende potenziare le misure di sostegno per i genitori di figli con disabilità.

Lisa NOJA (IV), nel condividere le sensibilità della collega Versace rispetto al tema oggetto della proposta emendativa in discussione, osserva che il provvedimento in esame reca disposizioni a supporto delle famiglie mentre misure specifiche sui congedi per le famiglie con figli in condizione di disabilità sono già previste dalla legge n. 104 del 1992. Ricorda, inoltre, che è in corso al Senato l'esame delle proposte di legge in materia di *caregiver*. Ritiene, quindi, preferibile evitare di introdurre disposizioni poco coordinate con la restante normativa, anche al fine di non generare confusione nelle famiglie che devono usufruire delle misure di sostegno.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, ad integrazione dell'intervento della collega Noja, ricorda che la Commissione ha appena approvato gli identici emendamenti 4.14, 4.31 e 4.39, che fanno espressamente salve le disposizioni della legge n. 104 del 1992.

Giuseppina VERSACE (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.4, pur segnalando i limiti della richiamata legge n. 104 e manifestando la preoccupazione che la Commissione non sia in grado di dare un messaggio adeguato alle famiglie con figli con disabilità.

Elena CARNEVALI (PD), nel ricordare che il congedo biennale previsto dalla legge n. 104 è concesso solo in caso di disabilità grave, reputa opportuno un approfondimento complessivo, da effettuarsi in altra sede, delle misure di sostegno alle famiglie con figli con disabilità.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emen-

damento Stumpo 4.34: s'intende che vi abbia rinunciato.

Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.3.

La Commissione approva l'emendamento Moretto 4.28 (*vedi allegato*).

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.43 e chiede che sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.43.

Elena CARNEVALI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.23.

La Commissione approva emendamento Noja 4.25 (*vedi allegato*).

Antonio PALMIERI (FI) invita a rivedere il parere espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 4.6, osservando che l'impatto sul mondo del lavoro della emergenza sanitaria rappresenta un'occasione per sperimentare nuove forme di svolgimento della prestazione lavorativa.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, conferma l'invito al ritiro dell'emendamento 4.6.

Antonio PALMIERI (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.6.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 4.54 (ex 5.19) (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, segnala che a seguito della votazione appena avvenuta risultano assorbiti gli emendamenti Carnevali 4.24 e, come già segnalato, gli emendamenti Varchi 4.47 e Bellucci 4.42, che pertanto non saranno posti in votazione.

Avverte, inoltre, che è stata accettata dai presentatori l'identica riformulazione proposta degli identici emendamenti Carnevali 4.19 e Viscomi 4.20 nonché degli emenda-

menti Stumpo 4.35, Pini 4.21, Noja 4.29, Bellucci 4.41 e Varchi 4.46.

Giuditta PINI (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro di mediazione svolto, segnala che il disegno di legge delega, prevedendo un congedo di paternità non inferiore a dieci giorni, si limita a indicare la soglia minima stabilita in sede europea. Nel sottolineare che sarebbe stato opportuno indicare in maniera più precisa tempi ed entità dell'aumento di tale congedo e valutando positivamente il fatto che tale obiettivo sembra condiviso da molti gruppi parlamentari, accetta la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 4.21.

Invita, quindi, i colleghi a un impegno condiviso affinché in sede di adozione dei decreti attuativi della delega e, per quanto riguarda le risorse, nel corso dell'esame della prossima manovra di bilancio, sia possibile prevedere in maniera sostanziale un congedo di paternità più ampio.

Celeste D'ARRANDO (M5S) sottoscrive l'emendamento Stumpo 4.35 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Luca RIZZO NERVO (PD) sottoscrive l'emendamento Gribaudo 4.9 e ne accetta la riformulazione proposta.

Lisa NOJA (IV) accetta la riformulazione proposta del proprio emendamento 4.29.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nell'unirsi alle preoccupazioni espresse dalla collega Pini sulla necessità di definire ulteriormente le misure che nella fase attuale presentano una certa « vaghezza », accetta, tuttavia, in qualità di firmataria, la proposta di riformulazione degli emendamenti 4.41 e 4.46. Valutando con favore il sostegno trasversale all'aumento del periodo di congedo di paternità, si augura che con i decreti attuativi sia possibile conseguire un significativo e decisivo cambiamento in tal senso.

Maria Chiara GADDA (IV) rileva che la proposta di riformulazione che la Commissione si accinge a votare pone a carico del Governo una grande responsabilità nell'esercizio della delega. Invita pertanto la Ministra per la famiglia a promuovere, insieme al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un'azione volta a conseguire l'obiettivo indicato attraverso le proposte emendative presentate.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Angiola 4.11: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 4.19 (*Nuova formulazione*), Viscomi 4.20 (*Nuova formulazione*), Stumpo 4.35 (*Nuova formulazione*), Gribaudo 4.9 (*Nuova formulazione*), Pini 4.21 (*Nuova formulazione*), Noja 4.29 (*Nuova formulazione*), Bellucci 4.41 (*Nuova formulazione*) e Varchi 4.46 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che a seguito della votazione appena svolta risultano, rispettivamente, preclusi o assorbiti gli emendamenti Novelli 4.7 e Pini 4.22, che pertanto non saranno posti in votazione.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento Meloni 4.50, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 4.50.

Lisa NOJA (IV) accetta la riformulazione proposta per il proprio emendamento 4.26.

Nel rilevare che tale riformulazione propone di eliminare dall'emendamento il riferimento alla specificità delle singole professioni, osserva che tale formulazione è presente, nel testo del disegno di legge delega, anche nella lettera *d*) del comma 2, in relazione ai congedi parentali.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, illustra un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Noja 4.26, che tiene conto di quanto segnalato dalla stessa presentatrice (*vedi allegato*).

La ministra Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Noja 4.26.

La Commissione approva l'emendamento Noja 4.26 (*Ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sollecita l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.02, volto a prevedere misure di sostegno per le adozioni internazionali, ricordando che esse rappresentano anche uno strumento valido di cooperazione. Osserva che molte famiglie che vorrebbero accogliere bambini provenienti dai Paesi esteri si trovano nella difficoltà di farlo a causa della situazione economica in cui si trovano. Rileva che, di fatto, tali adozioni, sono possibili solo per le famiglie con un reddito elevato. Segnalando che le conseguenze economiche della crisi pandemica hanno sicuramente peggiorato questo dato, insiste per riconsiderare il parere espresso, eventualmente accantonando tale proposta emendativa.

La ministra Elena BONETTI si dichiara pienamente consapevole della problematica sollevata dalla deputata Bellucci, in particolare per quanto concerne le conseguenze dell'emergenza sanitaria, anche in qualità di presidente della Commissione per le adozioni internazionali. Nel ricordare che il provvedimento in esame introduce numerose forme di sostegno a tutte le famiglie, valide, quindi, anche per quelle che hanno adottato bambini provenienti dall'estero, segnala che è prossima la pubblicazione di un decreto ministeriale che assicura a tali famiglie un rimborso compreso tra i 5500 e i 9000 euro, a seconda delle fasce di reddito, per i costi delle procedure di adozione. Osserva, pertanto, che quanto proposto con l'articolo aggiuntivo in votazione e già sostanzialmente attuato con una norma di rango secondario.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bellucci 4.02.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento Palmieri 4.5 e dell'articolo aggiuntivo Mammì 4.01, che sono stati accantonati, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

ALLEGATO

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, salvo disposizioni di maggior favore.

* **4.14.** Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Lepri, Pini, Pezzopane.

* **4.31.** Stumpo, Pini.

* **4.39.** Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

Oa) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio.

** **4.15.** *(Nuova formulazione).* Pezzopane, Siani, Carnevali, Pini, Lepri, Rizzo Nervo.

** **4.27.** *(Nuova formulazione).* Moretto, Noja.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: con le esigenze del datore di lavoro e, nell'ambito della relativa competenza,.

* **4.16.** *(Nuova formulazione).* Carnevali, Siani, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Pezzopane.

* **4.37.** *(Nuova formulazione).* Bellucci, Gemmato.

* **4.32.** *(Nuova formulazione).* Stumpo, Pini.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto

della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali.

4.44. *(Nuova formulazione).* Varchi, Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: nel corso dell'anno *aggiungere le seguenti:* per ciascun figlio.

4.18. Rizzo Nervo, Pini, Siani, Carnevali, Pezzopane.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori.

4.28. Moretto, Noja.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ai liberi professionisti.

4.25. Noja.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: di paternità *aggiungere le seguenti:* e di maternità.

Conseguentemente:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) prevedere l'aumento progressivo dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità fino al raggiungimento della copertura totale da parte dello Stato;

b) alla rubrica, sostituire le parole: parentali e di paternità con le seguenti: parentali, di paternità e di maternità.

4.54. (ex 5.19). (Nuova formulazione). Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Lepri, Pezzopane.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata superiore rispetto a quanto disposto dalla legislazione vigente e prevedendone il progressivo incremento fino a novanta giorni lavorativi.

* **4.19.** (Nuova formulazione). Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Siani, Lepri, Pezzopane.

* **4.20.** (Nuova formulazione). Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Laccarra, Lepri.

* **4.35.** (Nuova formulazione). Stumpo, D'Arrando.

* **4.9.** (Nuova formulazione). Gribaudo, Rizzo Nervo.

* **4.21.** (Nuova formulazione). Pini, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

* **4.29.** (Nuova formulazione). Noja.

* **4.41.** (Nuova formulazione). Bellucci, Varchi, Gemmato.

* **4.46.** (Nuova formulazione). Varchi, Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: , tenendo conto della specificità delle singole professioni,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

4.26. (Ulteriore nuova formulazione). Noja.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 135

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 16.

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 giugno 2021.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, sollecita la riflessione della Commissione su quattro disposizioni del decreto-legge suscettibili a suo avviso di modifiche migliorative, sulle quali propone di formulare osservazioni nel parere da rendere alle Commissioni in sede referente.

Con riferimento all'articolo 17, che definisce dei criteri di precedenza nelle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, propone di affiancare ai criteri di

priorità già previsti, correlati a parametri dimensionali dei progetti (valore superiore a 5 milioni) e alle loro ricadute occupazionali (nuovi occupati in numero superiore a 15 unità) e ai loro tempi di realizzazione, ulteriori criteri, connessi al carattere innovativo dei progetti e alla giovane età dei loro promotori. Osserva infatti che i criteri attualmente previsti rischiano di penalizzare proprio le iniziative più innovative (*start up*) e le attività imprenditoriali promosse dai giovani, caratterizzate in genere, in entrambi i casi, da ridotte dimensioni aziendali.

Il secondo punto riguarda l'opportunità di coinvolgere nella Cabina di regia del PNRR il Consiglio nazionale dei Giovani, organo consultivo incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri da circa 2 anni, cui fanno capo tutte le categorie economiche e sociali del mondo giovanile. Ritiene infatti non sufficiente la prevista possibilità di intervento nella Cabina di regia del Ministro competente per le politiche giovanili nelle sole sedute riguardanti materie di sua competenza, in quanto l'intero PNRR costituisce lo strumento per realizzare un programma rivolto principalmente alle nuove generazioni (da cui il nome dell'iniziativa europea *Next Generation EU*) le cui istanze devono trovare un riconoscimento istituzionale nel processo di attuazione del Piano.

Il terzo aspetto riguarda l'articolo 47 che, nel definire le caratteristiche delle imprese ammesse a partecipare agli appalti, dispone che il vincolo del 30 per cento di occupazione femminile o giovanile sia derogabile, prevedendo comunque la possibilità di introdurre criteri di premialità per le imprese che applichino politiche volte a favorire la partecipazione giovanile e femminile. Ritiene a tale proposito necessario che la previsione, in luogo di vincoli normativi, di misure incentivanti vada accompagnata da uno specifico monitoraggio volto a valutare, nella prima fase di attuazione del PNRR (uno o due anni), se gli incentivi previsti producano effettivamente la riduzione attesa dell'attuale divario generazionale e di genere nei tassi di occupazione, prevedendo in caso contrario la revisione delle misure disposte e la loro sostituzione con vincoli cogenti.

Osserva inoltre che ai tre aspetti finora evidenziati, connessi all'obiettivo comunitario della parità di genere e del sostegno alle nuove generazioni, occorre aggiungere un quarto punto, anch'esso connesso a uno dei pilastri alla base del *Next Generation EU*, ovvero l'attuazione del processo di transizione digitale della Pubblica Amministrazione. A tale proposito osserva che l'articolo 41, nell'introdurre sanzioni a carico dei dirigenti delle Amministrazioni pubbliche che non ottemperino gli obblighi previsti dalla normativa in materia di transizione digitale, non definisce un percorso per l'attuazione di tale transizione. Osserva che non appare sufficiente prevedere una sanzione per rendere effettiva un processo non ancora in atto all'interno della PA, in particolare nei territori. Occorre invece, a suo avviso, prevedere un percorso, con vin-

coli formativi e un tempo adeguato a consentire l'effettiva acquisizione delle competenze necessaria in materia di digitalizzazione.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, nel ringraziare la deputata Rossini per gli spunti offerti, sottolinea che anche il suo gruppo ritiene necessario coinvolgere ulteriori soggetti nell'ambito della Cabina di regia, così come ritiene essenziale un maggiore coinvolgimento del Parlamento che rischia di rimanere non sufficientemente valorizzato nel processo di attuazione del PNRR. Su tali aspetti fa presente che il suo gruppo ha presentato emendamenti presso le Commissioni di merito di cui auspica l'approvazione.

Anche per quanto riguarda la questione femminile esprime condivisione delle istanze proposte dalla collega e ricorda che il suo gruppo ha presentato anche una proposta emendativa volta ad innalzare dal 30 al 50 per cento la percentuale di occupazione giovanile e femminile richiesta per la partecipazione agli appalti. Si tratta di un emendamento volto a dare un segnale sulla necessità di fornire maggiore supporto ai giovani e alle donne che rappresentano la colonna portante decisiva per il rilancio e la crescita del Paese, la cui attivazione costituisce la principale finalità del PNRR.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Sui lavori delle Commissioni 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE REFERENTE:

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 28

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Ceconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (*Seguito dell'esame e rinvio*) 29

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di Fabio Caffio, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00659 Di Stasio, 7-00667 Fassino, 7-00679 Delmastro Delle Vedove e 7-00690 Formentini, sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp) 30

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. Emendamenti C. 3166 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 31

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). Emendamenti C. 544 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ... 31

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 15 cost. e C. 2838 cost. – Adozione del testo base*) 32

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni. C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3179 Meloni – Adozione testo base</i>)	34
---	----

III Affari esteri e comunitari

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale, in videoconferenza, con la Commissione per la Difesa nazionale e gli Affari esteri del Parlamento ellenico	37
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). C. 544 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	38
---	----

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	42
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	47
---	----

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. C. 181 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi del citato articolo 4 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 262 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	44
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	81
---	----

COMITATO DEI NOVE:

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato	45
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Articolo aggiuntivo 68.032 del Governo</i>)	84
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Relazione tecnica riferita all'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo</i>)	85
---	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	87
---	----

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure per il rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle proce-	
---	--

dure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	87
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Nuovo testo unificato C. 522 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	90
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	91
ALLEGATO (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	92
 VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO DEI NOVE:	
Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Esame emendamenti C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-A	109
 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del professor Massimo Deiana, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (nomina n. 89)	110
Audizione del dottor Pasqualino Monti, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale (nomina n. 90)	110
SEDE CONSULTIVA:	
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	110
 X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.	
Audizione di rappresentanti di Baker Hughes – Nuovo Pignone	118
Audizione di rappresentanti di Iberdrola	118
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)	118
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
AVVERTENZA	121

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: <i>a)</i> Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; <i>b)</i> Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli obiettivi per le amministrazioni pubbliche.	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL	125
Audizione di rappresentanti di Confapi e di Federterziario	125

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate dalla Commissione</i>)	133

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	135
--	-----

